Provincia di Modena

È copia conforme ad originale depositata agli atti di questa Provincia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA
(arch. Nadia Quartieri)

PTCP

Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 22/02/06

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
PROVINCIA DI MODENA

COORDINAMENTO GENERALE

Eriuccio Nora – *Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*

Direzione di progetto
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica
Nadia Quartieri
Cristina Zoboli
Ugo Piras
Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio
Rita Nicolini
Paolo Corghi
Lorenzo Del Maschio

Elaborati Grafici e Cartografici
SIT Sistema Informativo Territoriale
Antonella Barbara Munari
Corrado Ugoletti
Lorenzo Orlandini
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica
Enrico Notari
Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio
Paolo Corghi
Lorenzo Del Maschio

Approfondimenti tematici
VALSAT Renzo Pavignani
Autorità di Bacino Reno
Ferruccio Melloni
Paola Maldini
Domenico Preti

Gruppo di Lavoro interistituzionale finalizzato all'intesa PTCP – PAI Po
Eriuccio Nora – *Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica
Nadia Quartieri
Cristina Zoboli
Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio
Rita Nicolini
Paolo Corghi
Lorenzo Del Maschio
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia- Provincia di Modena
Antonella Manicardi
Barbara Nerozzi
Servizio Geologico – Provincia di Modena
Ivano Campagnoli
Antonio Gatti
Autorità di Bacino del Fiume Po
Tommaso Simonelli
Gennaro Perrella
Antonella Mazzocchi
Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa – Regione Emilia-Romagna
Monica Guida
Roberto Montanari
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna
Marco Pizziolo
Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia– Regione Emilia-Romagna
Enrico Leuratti
Annalisa Borghi
William Ferretti

INDICE

INTRODUZIONE _____ I

1. OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA VARIANTE PTCP DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO AI PIANI DI BACINO DEI FIUMI PO E RENO _____ 1

1.1 Obiettivi della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale _____ 1

1.1.1 Costruzione di un sistema di conoscenze del territorio per la prevenzione del rischio da frana e l'aumento della sicurezza _____ 2

1.1.2 Garantire livelli accettabili di sicurezza del sistema insediativo e della mobilità rispetto ai rischi ambientali in relazione al grado di pericolosità da frana _____ 2

1.1.3 Promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree collinari e montane compatibile con il grado di rischio "da frana" _____ 3

1.1.4 Strumento unico e condiviso _____ 4

1.2 L'iter procedurale di approvazione della variante ai sensi della LR 20/00 e gli esiti della fase preliminare di concertazione della Conferenza di Pianificazione _____ 4

1.3 L'intesa e l'attività del gruppo di lavoro per l'adeguamento del PTCP al PAI dell'autorità di Bacino del Po sul tema del dissesto _____ 7

1.4 L'adeguamento del PTCP al PSAI e Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno _____ 10

2 ANALISI COMPARATA DEI TERMINI DI CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI FRANOSI E NUOVA LEGENDA PTCP _____ 12

3 CARTA DEL DISSESTO ED ATLANTE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO _____ 16

3.1 Carta del Dissesto (Tavole 3) _____ 17

3.1.1 Ambito del Bacino del Fiume Po _____ 17

3.1.2 Ambito del Bacino del Fiume Reno _____ 18

3.1.3 La Legenda della Carta del Dissesto (TAVOLE 3) _____ 21

3.2 ELABORATO 4 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" _____ 23

4 CONFRONTO NORMATIVO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL PO - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO - PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE VIGENTE - VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE _____ 30

4.1 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26 Variante PTCP) _____ 35

4.2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27 Variante PTCP) _ 40

4.3 Abitati da consolidare o trasferire (art. 29 Variante PTCP) _____ 41

4.4 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 29 A Variante PTCP) _____ 43

4.5 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) (Art. 29 B Variante PTCP) _____ 48

5 PROPOSTA NUOVE NORME VARIANTE PTCP E BOZZA DIRETTIVA CONTENENTE I CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ" E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA" E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE. _____ 56

5.1 Note relative alla proposta normativa variante PTCP _____ 54

5.2 Bozza direttiva contenente i criteri per la ridefinizione delle "*zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*" e delle "*zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilita*" e per le verifiche di compatibilita' idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26 e art. 27 delle Norme di Attuazione _____ 90

6 CONFRONTO PTCP VIGENTE E VARIANTE PTCP: I NUMERI DEL DISSESTO _ 93

7 TEMI/PROBLEMATICHE APERTE RELATIVE ALLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)_____ 106

7.1 Il rischio sismico: la nuova classificazione sismica _____ 108

INTRODUZIONE

Il tema della "*sicurezza*" o meglio delle "*sicurezze*" è sicuramente centrale nel dibattito e negli avvenimenti che caratterizzano questo inizio di XXI secolo. Ne sono testimonianza non solo gli accadimenti in materia di terrorismo e di conflitti armati, ma anche i grandi fenomeni delle emigrazioni di popoli, degli inquinamenti ambientali, dei fenomeni catastrofici accentuati dai cambiamenti climatici in corso. A riguardo si ricorda il caso dello Tsunami nel Sud Est Asiatico con oltre 100.000 vittime o quello più recente di New Orleans negli Stati Uniti d'America. Non a caso il Rapporto 2005 sullo stato del pianeta (*State of the World*) del *Worldwatch Institut* statunitense, uno dei più prestigiosi istituti mondiali sui problemi globali, è stato incentrato sul tema della "*Sicurezza globale*". A questo proposito l'IPCC (Comitato Intergovernativo sul cambiamento climatico) prevede che l'aumentato effetto-serra, causato anche dalla crescita del rilascio in atmosfera di gas climalteranti (Co2, Metano, ecc…) di origine antropica, produca incremento della temperatura media, innalzamento del livello del mare, cambiamento della distribuzione delle precipitazioni con conseguenti siccità, allagamenti e ripresa di movimenti gravitativi. Queste preoccupanti previsioni ormai ufficialmente riconosciute a livello dell'ONU hanno indotto la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto che prevede politiche attive sia nel campo del controllo dell'emissione in atmosfera di gas climalteranti di origine antropica (azioni indirette tese alla diminuzione della pericolosità dei fenomeni) sia nel campo della regolamentazione d'uso del territorio finalizzata alla diminuzione della vulnerabilità degli insediamenti. Entrambi questi tipi di azioni tendono ad aumentare la sicurezza del territorio.

L'Emilia Romagna è una regione i cui territori collinari e montani sono particolarmente esposti al rischio da frana: in provincia di Modena il 25, 2% del territorio collinare e montano è caratterizzato da dissesti (pari a 3873 fenomeni gravitativi di diversa natura).

La Legge urbanistica regionale imponeva già dal 1978 (con l'art. 33 "*Zone di tutela*") agli strumenti urbanistici di individuare, quali ambiti non idonei a nuovi insediamenti, le aree soggette a dissesto idrogeologico.

Pertanto la sicurezza territoriale è anche per la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena uno dei temi di grande interesse che ha visto un impegno crescente già a partire dagli anni '70 con la redazione di strumenti urbanistici nell'ottica di prevenire il rischio da eventi naturali estremi.

In seguito, il Piano Paesistico regionale, il Piano di Bacino del Fiume Po e del Fiume Reno, i Piani Straordinari per le Aree a rischio idrogeologico molto elevato, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente hanno approfondito tale materia migliorando le condizioni di sicurezza degli insediamenti residenziali e produttivi attraverso la regolamentazione d'uso del territorio in funzione delle pericolosità e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena vigente disciplina l'area tematica del dissesto idrogeologico, operando approfondimenti delle disposizioni del Piano Paesistico Regionale, il quale già a suo tempo (adozione 1989, approvazione 1993) aveva normato la materia utilizzando rappresentazioni cartografiche di cui la Regione già disponeva. In quest'ottica il PTCP vigente articola e specifica l'apparato normativo del Piano Regionale e ne costituisce variante grafica delimitando gli ambiti interessati da fenomeni franosi tramite elaborati grafici di sintesi derivati dalla Carta Inventario del Dissesto Regionale (1996), e da approfondimenti di maggior dettaglio prodotti da rilevamenti specifici.

Il Piano di Bacino si configura ai sensi dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n.183 come "*lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".*

In particolare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PAI) dell'Autorità di Bacino del Po è un piano territoriale costituito da due componenti: quella strategica o strutturale che si traduce nelle Norme e direttive e quella programmatica che riguarda gli interventi. La prima ha validità a tempo indeterminato, viene verificata sistematicamente, in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate ed al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi e viene aggiornata ed integrata, per quello che riguarda il quadro conoscitivo, sulla base degli esiti delle verifiche di compatibilità condotte dai Comuni in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici o di loro varianti ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione

del PAI. (L'autorità di bacino apporta al piano di Bacino gli aggiornamenti conseguenti a tali adempimenti a seguito della Deliberazione del Comitato Istituzionale) La seconda attiene all'attuazione degli interventi del Piano e delle azioni specifiche attraverso i Programmai triennali per i quali vengono definite le modalità di realizzazione in relazione alle priorità.

Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale viene definito dall' art. 20 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 come lo strumento attraverso il quale le Province, fermo restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare: "*le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque*" (D.Lgs. 267/2000, art. 20, comma 2 lettera c)

Con riguardo ai processi di formazione e attuazione del piano di bacino, il ruolo e l'importanza della pianificazione provinciale, sono stati profondamente innovati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che all'art.57 ha assegnato alle Regioni il compito di prevedere, con propria legge regionale, che il PTCP *"assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti."*

La Regione Emilia Romagna ha dato adempimento a questa funzione attraverso l'art. 21 (PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni) della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio*" "… [comma 2] *Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.*

[comma 3]. *In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.*

[comma 4] *Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27."*

È proprio ai sensi del sopraccitato art. 21 della LR 20/00 che nel marzo 2004 viene sottoscritto tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Emilia Romagna e cinque province fra cui Modena, un Accordo preliminare per il raggiungimento di una intesa relativa alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell'art.57 comma 1 del D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998.

Tale accordo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro tra ciascuna Provincia firmataria, l'Autorità di Bacino e la Regione Emilia – Romagna avente il compito di elaborare una proposta di contenuti tecnico-normativi conformi ai criteri e alle disposizioni del PAI sui quali si dovrà basare l'intesa, che "*rappresenta la modalità di aggiornamento più opportuna che consentirà attraverso l'approvazione della variante del PTCP di completare l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al PAI*" (Nota Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa della Regione Emilia Romagna Prot. N. AMB/DCB/05/51497).

Con l'intesa il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale assumerà il valore e gli effetti del PAI, definendo ai sensi dall'art.1 comma 11 delle Nome di Attuazione del PAI "*gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio*": l'adeguamento degli strumenti urbanistici sarà effettuato nei riguardi dello strumento provinciale.

Tra i temi prioritari dell'attività dei gruppi di lavoro vi è l'"*Aggiornamento della Carta Inventario del dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del fiume Po*", approvato con DGR 803 del 3 maggio 2004, essendo tale cartografia definita dalla stessa delibera di approvazione come "*quadro conoscitivo condiviso ed aggiornato per il territorio in oggetto che le*

*stesse Province ed i Comuni interessati assumeranno come base di riferimento ai fini dell'adeguamento al PAI dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistic*a": il nuovo inventario del dissesto regionale si configura come la base di partenza aggiornata per quanto attiene il bacino del Fiume Po - attraverso il processo della revisione condiviso da Regione, Province e Comuni interessati, come indicato nella DGR n. 126 del 4 febbraio 2002.
L'intesa verrà proposta infatti esclusivamente, in questa prima fase, sul tema del dissesto idrogeologico, in relazione ai fenomeni franosi e verrà acquisita come caso di copianificazione ai sensi dell'art. 27 comma 9 lettera b della LR 20/00 nel **processo di approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia.**
Gli ulteriori temi ed adempimenti che attengono al PAI dell'Autorità di bacino del Po e che ai sensi dell'art. 21 dovranno essere assunti nel PTCP al fine di dare attuazione all'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998 n.112 "[assumere] *il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo…"* verranno trattati nella Variante generale di aggiornamento e adeguamento alla LR 20/00 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le cui linee di indirizzo sono state approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n.160 del 13 luglio 2005.

La Provincia di Modena è interessata inoltre, per un quota pari al 2,3% del territorio corrispondente ad una porzione dei Comuni di Guiglia, Zocca, Montese e Castelfranco Emilia, dal bacino del Fiume Reno e del Torrente Samoggia. Questa variante del PTCP intende adeguarsi, per quello che attiene al tema del dissesto, anche al Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (di seguito denominato PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno, in applicazione di quanto disposto rispettivamente dagli artt. 39 e 26 "*Coordinamento fra i piani*" dei piani sopraccitati "*Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/90, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti*". La tematica relativa al rischio idraulico e assetto della rete idrografica potrà essere affrontata nel procedimento della Variante Generale del PTCP.

Il percorso di costruzione della Variante al PTCP di adeguamento al PAI dell'Autorità di Bacino del Po e PSAI e Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'autorità di bacino del Reno può essere definito come una significativa esperienza di *government* e *governance* in termini di co-pianificazione da parte di tre soggetti (Autorità di Bacino, Regione Emilia Romagna e Provincia) sulla base di principi fondamentali sanciti dall'art.4 dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*" in particolare il **principio di sussidiarietà** che consiste nell'"*attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati*", il **principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali** "*al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione Europea*" e **il principio di adeguatezza** "*in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni".*
La variante al PTCP, coerentemente con quanto già previsto dal PTCP vigente, conferma la volontà di promuovere un adeguato sistema di conoscenze del territorio, delle sue risorse e delle sue criticità garantendo livelli accettabili di sicurezza ai fini della prevenzione del rischio da frana, introducendo elementi di maggior dettaglio e approfondimento (la nuova carta del Dissesto al 10.000 per l'intero territorio collinare montano) e fornendo alle Amministrazioni Comunali uno strumento unico e condiviso in materia di dissesto idrogeologico, rendendo completa la rappresentazione di tutti gli elementi fisici da cui derivano rischi per il sistema insediativo e la rete infrastrutturale.

1. OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA VARIANTE PTCP DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO AI PIANI DI BACINO DEI FIUMI PO E RENO

1.1 Obiettivi della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Per definire puntualmente gli obiettivi della variante PTCP è necessario considerare innanzitutto gli obiettivi generali fissati all'art.1 dalla Legge Regionale 20/00 "*Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio*" e di seguito riportati:

"a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita;

b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;

c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;

d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;

e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio."

Nell'ambito di attuazione di queste finalità ed in relazione al tema della sicurezza del territorio e difesa del suolo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale così come enunciato all'art.26 comma 2 della stessa legge:

"…d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;

e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente."

La Legge Regionale 20/00 assegna al PTCP per ciò che riguarda il sistema ambientale, nell'ambito della difesa degli insediamenti da criticità intrinseche nel territorio (criticità idraulica, idrogeologica, dissesto idrogeologico, instabilità geologica potenziale, pericolosità idraulica, pericolosità sismica) il compito di individuare e normare quegli ambiti a diverso grado di criticità, in quanto considerati non idonei per l'insediamento e per la permanenza di attività umane, e di indicarli nel processo di pianificazione come riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti urbani.

In relazione a queste problematiche la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno, confermando quanto gia presente nel PTCP vigente (approvato per questa componente con deliberazione di Giunta Regionale n.1864 del 26/10/1998), che anticipava alcuni elementi costitutivi della LR 20/00 nell'ottica dello sviluppo della tutela territoriale introdotta dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), si pone come obiettivi specifici:

1. **costruire un SISTEMA DI CONOSCENZE del territorio in relazione al grado di pericolosità da frana e della vulnerabilità del sistema insediativo e della mobilità ai fini della PREVENZIONE DEL RISCHIO "DA FRANA" e dell'aumento della "SICUREZZA" del territorio;**

2. **garantire livelli accettabili di sicurezza del sistema insediativo e della mobilità rispetto ai rischi ambientali in relazione al grado di pericolosità da frana,**

3. **promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree collinari e montane compatibile con il grado di rischio "da frana", attraverso l'aumento della "SICUREZZA" del territorio**

4. **fornire ai cittadini e alle Amministrazioni Comunali uno strumento unico e condiviso in relazione al tema del dissesto e stabilità dei versanti, in un'ottica di CHIAREZZA, di SEMPLIFICAZIONE ed EFFICACIA del sistema della pianificazione territoriale**

1.1.1 Costruzione di un sistema di conoscenze del territorio per la prevenzione del rischio da frana e l'aumento della sicurezza

In relazione a questo obiettivo la Variante al PTCP conferma, in continuità con il PTCP vigente, la volontà di promuovere la costruzione di un sistema di conoscenze del territorio, delle sue criticità e delle sue risorse, definendone il grado di riproducibilità e vulnerabilità, concorrendo "*alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni* [del PTCP]*, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale ….e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente …*" (LR 20/00 art. A-1 "*Sistema ambientale"*).
In particolare la Variante recependo nel proprio Quadro Conoscitivo l'"A*ggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del Fiume Po in Emilia Romagna*", disponibile alla scala 1:10.000 rispetto alla precedente mappatura del 1996 alla scala 1: 25.000, approfondisce ad un livello di maggior dettaglio la conoscenza delle dinamiche e dei caratteri fisici del territorio. Questo si traduce in una azione strategica fondamentale ai fini della sicurezza territoriale e della salvaguardia ambientale e della pianificazione, programmazione e utilizzazione del territorio.
A partire infatti da questo quadro conoscitivo di dettaglio è stato possibile redigere delle carte di Piano che coprono tutto il territorio collinare e montano della provincia di Modena ad una scala 1:10.000, mettendo a sintesi la categorie dei fenomeni franosi sulla base della classificazione concertata nell'ambito dell'attività del Gruppo di Lavoro (Regione Emilia Romagna Provincia di Modena, Autorità di Bacino del Fiume Po), che non risulta modificata rispetto a quella del PTCP vigente e ripropone la distinzione in "*aree interessate da frane attive*", "*aree interessate da frane quiescenti*", "*aree potenzialmente instabili*".
La Carta del Dissesto del PTCP vigente era costituita da 6 tavole in scala al 1:25.000 e 16 tavole al 1:10.000: queste ultime costituivano un approfondimento utilizzando la medesima legenda della carta alla scala 1:25.000, per quegli ambiti territoriali maggiormente significativi del sistema antropico nei suoi molteplici aspetti e quindi sostanzialmente aree a più elevato rischio.
La nuova Carta del Dissesto, con 25 tavole in scala 1:10.000, si configura dunque come uno strumento di perfezionamento/ottimizzazione della analisi e conoscenza del territorio, il quale consente di disciplinare e regolamentare le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali e supportare le scelte di pianificazione ai fini della messa in sicurezza del territorio stesso e della prevenzione del rischio idrogeologico.

1.1.2 Garantire livelli accettabili di sicurezza del sistema insediativo e della mobilità rispetto ai rischi ambientali in relazione al grado di pericolosità da frana

Questo obiettivo che si configura come obiettivo strategico e strettamente connesso alla costruzione di un sistema di conoscenze del territorio, pone in rilievo la necessità di garantire un livello adeguato di sicurezza del sistema insediativo e del sistema infrastrutturale rispetto ai rischi ambientali ai fini della prevenzione del rischio da frana e dell'aumento della sicurezza. Questi contenuti che afferiscono al tema della sostenibilità dello sviluppo nel lungo periodo, e che vengono affrontati già nel PTCP vigente, sono sviluppati da questa Variante con maggiore completezza e consapevolezza, derivate da una base conoscitiva più dettagliata e si traducono in prestazioni in merito all'individuazione delle aree più esposte ai rischi idrogeologici e alle conseguenti condizioni e limitazioni alle trasformazioni insediative e alla introduzione di misure di salvaguardia per la mitigazione dei rischi.
La nuova Carta del Dissesto della Variante al PTCP, avendo a disposizione l'Inventario del Dissesto Regionale alla scala 1:10.000, ha operato nella direzione di un aggiornamento di maggior dettaglio delle aree interessate da fenomeni di dissesto ed instabilità e potenziale instabilità, introducendo nella rappresentazione cartografica le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato che costituiscono vincolo sovraordinato di regolamentazione del territorio. La pianificazione territoriale come sancito dalla LR 20/00, deve garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli usi e le trasformazioni previste per questo, verificando nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate attraverso il bilancio ed il monitoraggio degli effetti sul territorio.
In sintesi gli elementi di novità dal punto di vista cartografico (si veda il capitolo 3) sono i seguenti:

- rielaborazione delle Tavole 3 "*Carta del Dissesto*" in scala 1:10.000 (25 tavole) sulla base della Carta Tecnica regionale – II edizione, ed inerenti i fenomeni di dissesto e instabilità e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
- introduzione dell'elaborato 4 costituito da 26 tavole relative alle "A*ree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato*" in scala 1:5.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - II edizione, che rappresentano la zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico, le quali comprendono: gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR, le aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po – PAI e le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. Alle tavole sono allegate le schede con le norme di uso del suolo e la normativa agroforestale relative agli abitati da consolidare e trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 e le schede delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia.

1.1.3 Promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree collinari e montane compatibile con il grado di rischio "da frana"

In relazione al dissesto idrogeologico l'obiettivo della variante al PTCP, che anche in questo caso conferma il Piano vigente, è quello di promuovere uno sviluppo delle aree collinari e montane compatibile con il grado di "rischio da frana" che le stesse possono sopportare. Questa specifica finalità si traduce in azioni di tutela volte ad attivare:

- *una regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio*. Questo implica: la revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale in termini di compatibilità con le condizioni di rischio idrogeologico, indirizzi alla programmazione di carattere agricolo forestale per interventi con finalità di protezione idrogeologica, indirizzi e prescrizioni per la progettazione delle infrastrutture interferenti (ponti, rilevati stradali e ferroviari, opere civili…) e per opere pubbliche e di interesse pubblico secondo criteri di compatibilità con il rischio;
- *prevenzione e monitoraggio dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. Si tratta di attività di monitoraggio di sorveglianza e/o controllo strumentale di frana attiva o temporaneamente quiescente, operando un opportuno coordinamento e pervenendo ad una conseguente integrazione con le funzioni di protezione civile;
- *misure strutturali di tipo intensivo*. Tra queste in particolare la riforestazione e miglioramento dell'uso agricolo del suolo ai fini della difesa idrogeologica ed opere con funzioni di controllo e contenimento dei fenomeni di dissesto.

In termini normativi la Variante al PTCP, conferma la disciplina del PTCP vigente operando una scrittura critica ed integrata delle Norme di attuazione del PTCP vigente (artt. 26, 27, 29) con le norme del PAI, del PSAI e del Piano stralcio per il torrente Samoggia, contestualmente al percorso di innovazione procedurale introdotto dalla LR 20/00. Gli elementi di novità, che saranno richiamati in modo esaustivo nei capitoli 4 e 5 del presente Documento, si possono così sintetizzare:

- introduzione degli articoli 29A e 29B relativi rispettivamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.126 del 2002;
- revisione dell'art. 29 "Abitati da consolidare e trasferire" alla luce della recente LR 14 aprile 2004 n.7 e relativa Appendice b – Elenco L con correzione di errori materiali;
- ridefinizione delle aree interessate da frana attiva e da frana quiescente di cui all'art. 26 (riorganizzazione degli accorpamenti dei fenomeni franosi con particolare riferimento alla classificazione adottata dal PAI) e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità di cui all'art. 27 (riorganizzazione sulla base delle indicazioni formulate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 126/2002), in relazione alla legenda della Variante PTCP elaborata e condivisa nel corso dell'attività del gruppo di lavoro di cui al capitolo 2 del presente documento;

- revisione delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTCP e delle procedure di eventuale ridefinizione da parte dei Comuni delle Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e da potenziale instabilità i secondo quanto disposto dagli articoli 22, e A-2 della LR 20/00;
- definizione di un processo di revisione ed aggiornamento del PTCP in rapporto alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, secondo le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/00;
- riscrittura delle norme di trasformazione di uso del suolo in una forma più chiara e aggiornata anche in relazione all'attuale quadro normativo nazionale e regionale inerente in materia urbanistico – edilizia e dei beni culturali e del paesaggio (LR 24 marzo 2000, n.20, LR 25 novembre 2002 n. 31, LR 14 aprile 2004 n.7, D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42)

1.1.4 Strumento unico e condiviso

La Variante al PTCP, nell'ambito della *sicurezza territoriale*, si pone inoltre come obiettivo primario quello di fornire alle Amministrazioni Comunali uno strumento unico e condiviso in relazione al tema del dissesto e della stabilità dei versanti, in un'ottica di chiarezza, semplificazione ed efficacia: criteri informatori che la LR 20/00 indica come fondanti di tutti gli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali. Il processo che ha portato alla variante si caratterizza infatti come esperienza non solo di *government*, ossia come capacità del Piano di recepire e coordinare integralmente le prescrizioni relative alla regolamentazione d'uso del suolo e i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano da piani sovraordinati, da previsioni legislative e da provvedimenti amministrativi, ma anche di *governance* in termini di co-pianificazione tra Enti (Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino, Provincia di Modena) sulla base di principi fondamentali sanciti dall'art.4 dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*" in particolare il principio di sussidiarietà che consiste nell'"*attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati*", il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali "*al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione Europea*" e il principio di adeguatezza "*in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni*".
Questi concetti si traducono operativamente in termini cartografici in una carta unica che rappresenta la sintesi di un percorso di concertazione, cooperazione, integrazione e condivisione tra soggetti pubblici coinvolti sui temi della sicurezza del territorio ed a livello normativo in disposizioni che integrano e mettono a sistema le finalità di tipo idraulico proprie dei Piani di Bacino, volte a garantire una adeguata sicurezza del territorio dei rispettivi bacini relativamente ai fenomeni di dissesto idraulico e idogeologico, con le finalità ambientali e paesaggistiche del Piano Provinciale, il quale, consolidando la strategia di tutela delineata dal PTPR, pone una particolare enfasi ed attenzione alla integrità fisica del territorio e alle limitazioni delle trasformazioni derivanti dalla instabilità dei terreni, rendendo necessario un confronto ed una attenta verifica in merito alla congruenza e compatibilità delle previsioni di trasformazione dell'assetto insediativo ed infrastrutturale con le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e ambientali strutturanti la forma del territorio.

1.2 L'iter procedurale di approvazione della variante ai sensi della LR 20/00 e gli esiti della fase preliminare di concertazione della Conferenza di Pianificazione

La Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po e al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) e Piano stralcio per il torrente Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno sul tema dissesto segue l'iter procedurale previsto dall'art. 27 della LR 20/00.
La legge prevede alcuni momenti fondamentali:

- elaborazione del documento preliminare e contestualmente del Quadro Conoscitivo e della Valutazione di Sostenibilità ambientale e Territoriale (VALSAT)
- convocazione conferenza di pianificazione
- elaborazione e stesura della Variante di Piano costituito da quadro conoscitivo relazione illustrativa, norme di attuazione, elaborati cartografici e allegati, VALSAT
- adozione della Variante PTCP e contestuale salvaguardia
- deposito e fase di osservazioni
- riserve della Regione in merito alla conformità del PTCP al PTR ed agli strumenti di pianificazione regionale
- approvazione della Variante del PTCP previa acquisizione dell'intesa della Regione in merito alla Conformità del PTCP agli strumenti di pianificazione regionale e delle amministrazioni interessate nei casi di co-pianificazione
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante del Piano che segna l'entrata in vigore della stessa.

In particolare la legge regionale all'art. 14 assegna

- al **Documento Preliminare** la funzione di indicare gli obiettivi generali che si intende perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato e l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
- alla **Conferenza di Pianificazione** il ruolo di realizzare la concertazione con gli enti territoriali e le amministrazioni interessate con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal Documento preliminare

La deliberazione di Consiglio regionale n.173 del 4 aprile 2001 "*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione*" approfondisce caratteri e finalità sia del Documento Preliminare che della Conferenza di Pianificazione e pertanto si ritiene opportuno riportarne alcuni estratti.

*"*LA FUNZIONE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

La Conferenza di pianificazione è una fase necessaria del processo di elaborazione dei piani generali della Regione, delle Province e dei Comuni (PTR, PTCP o PSC), ma anche dei Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) e dei piani settoriali regionali e provinciali con valenza territoriale, per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia (art. 25, comma 1 e art. 27, comma 1). Essa ha l'obiettivo di realizzare la concertazione istituzionale tra le amministrazioni interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, attraverso l'integrazione delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di piano. La conferenza di pianificazione ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione dell'amministrazione procedente, nel momento in cui avvia la predisposizione del piano da adottare, da un lato, significativi contributi collaborativi in merito agli elaborati conoscitivi e valutativi del territorio contenuti nel quadro conoscitivo e nella VALSAT; dall'altro, le prime valutazioni e proposte in merito agli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nel documento preliminare.

La conferenza consente inoltre un confronto con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte (art. 14, comma 4).

Più analiticamente, nell'ambito della funzione che la conferenza di pianificazione è chiamata a svolgere, possono individuarsi le seguenti attività:

a) la verifica della completezza e aggiornamento e l'eventuale integrazione dei dati e delle informazioni sul territorio in possesso dell'amministrazione procedente, acquisiti preliminarmente all'elaborazione del quadro conoscitivo e del documento preliminare ai sensi dell'art. 17;

b) l'esame del quadro conoscitivo, al fine di verificare la condivisione da parte delle amministrazioni partecipanti (ciascuna per i propri ambiti di competenza) della valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e, conseguentemente, dei limiti e delle condizioni alla sua trasformazione necessari per assicurarne la sostenibilità;

c) la raccolta e l'integrazione delle valutazioni e delle proposte espresse dalle amministrazioni e dagli altri soggetti partecipanti in merito agli obiettivi generali ed alle scelte strategiche che dovranno connotare il piano in corso di elaborazione;
d) l'analisi della valutazione preventiva degli effetti delle previsioni del documento preliminare sull'ambiente e sull'assetto del territorio e la valutazione dell'idoneità delle misure ivi indicate ad impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi previsti, così da assicurare la sostenibilità del piano, anche con riferimento alla qualificazione paesaggistica del territorio. Poiché l'amministrazione procedente deve tenere conto degli esiti della conferenza (art. 14, comma 8), è necessario che i contributi valutativi siano motivati e articolati esplicitando le eventuali prescrizioni o le condizioni cui viene subordinata la valutazione positiva degli elaborati portati all'esame della conferenza.
IL DOCUMENTO PRELIMINARE
FUNZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
Il documento preliminare è un atto di contenuto pianificatorio di competenza della Giunta dell'amministrazione procedente ed è strumentale allo svolgimento della Conferenza di pianificazione. Esso è pertanto previsto per gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica (PTR, PTCP e PSC), per il PIAE e per i piani settoriali regionali e provinciali richiamati al punto 4.1. ed ha la funzione di fornire alle amministrazioni partecipanti alla conferenza una illustrazione dei contenuti fondamentali che l'amministrazione procedente intende dare allo strumento in corso di elaborazione. L'art. 14, comma 2, individua gli elementi costitutivi del documento preliminare:
a) nelle indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del territorio, tenendosi conto delle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) nell'individuazione di massima dei limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Le scelte di piano devono essere assunte in riferimento al quadro conoscitivo. Il documento preliminare, in quanto momento del processo di pianificazione, deve infatti garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli interventi di trasformazione previsti (art. 3 comma 1). Gli obiettivi, le scelte generali di sviluppo e le azioni di trasformazione e tutela, delineate dal documento preliminare, sono sottoposti da parte dell'amministrazione procedente ad una prima valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. Di conseguenza, il documento preliminare deve contenere le prime indicazioni delle misure di pianificazione atte ad impedire, ridurre o compensare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle sue previsioni, cioè le forme di mitigazione degli impatti, che dovranno essere sviluppate in sede di elaborazione del piano (art. 5, comma 2).
I CONTENUTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
Nella definizione dei contenuti essenziali del documento preliminare occorre tenere conto di due esigenze di diverso segno. Si deve innanzitutto considerare che il documento è elaborato dalla Giunta dell'amministrazione procedente, come primo atto del processo di elaborazione della proposta di piano da sottoporre al Consiglio per l'adozione: esso prospetta dunque un complesso di scelte che toccano l'impianto generale del piano, volte cioè a definire le soluzioni metodologiche ed i criteri informatori, piuttosto che la regolamentazione richiesta dalla legge quale contenuto degli strumenti di pianificazione. D'altro canto, le indicazioni contenute dal documento preliminare devono essere sufficientemente puntuali e articolate per consentire un effettivo contributo in termini conoscitivi e valutativi da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza. Il punto di equilibrio tra le due esigenze è costituito dalle disposizioni della legge che individuano, da una parte, le funzioni e gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione e, dall'altra, i contenuti strategici degli stessi. Si deve aver riguardo: all'art. 2, che fissa le funzioni e gli obiettivi generali verso i quali la pianificazione territoriale ed urbanistica deve orientare le proprie azioni; agli artt. 26 e 28, relativi ai contenuti generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Strutturale Comunale (PSC); al Capo A-I dell'Allegato il quale definisce i contenuti strategici della pianificazione, integrato dall'art. A-16 il quale fissa gli obiettivi e le politiche generali che devono contrassegnare la pianificazione del territorio rurale. Le disposizioni degli articoli citati sono riferite ai contenuti degli strumenti di pianificazione nella completezza necessaria al momento della loro adozione e approvazione, cosicché il livello di definizione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche va adeguato al carattere preliminare della conferenza di pianificazione. Qualora la

amministrazione procedente intenda promuovere, ai sensi dell'art. 22, modifiche alla pianificazione sovraordinata o settoriale, il documento preliminare dovrà descrivere le esigenze di modifica delle previsioni di tale pianificazione ed indicare gli elementi essenziali delle modifiche che si intendono introdurre. Il documento preliminare dovrà sviluppare come elementi costitutivi:

a) gli obiettivi generali di sviluppo, di riqualificazione del territorio e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
b) la definizione di massima degli obiettivi di sostenibilità e dei limiti e condizioni d'uso del territorio allo sviluppo sostenibile;

c) l'indicazione dei contenuti strategici del piano;
d) la definizione del rapporto tra le scelte di pianificazione dello strumento di pianificazione e la pianificazione generale e settoriale sovraordinata;
e) gli elementi di coordinamento ed indirizzo della futura pianificazione di settore del medesimo livello di governo e le eventuali misure necessarie per assicurare la coerenza di quella vigente, tra cui la variazione della stessa. In particolare, con riferimento ai contenuti generali e strategici, si indicano di seguito i contenuti essenziali del Documento preliminare - inteso come l'insieme di dati, relazioni e cartografie - con l'obiettivo di fornire elementi di certezza e di perseguire una maggiore efficacia dei lavori della Conferenza di pianificazione:

Il documento preliminare relativo al PTCP delinea in via preliminare gli elementi della pianificazione territoriale provinciale che riguardano: gli scenari di sviluppo dell'area provinciale e le principali linee di assetto ed utilizzazione del territorio; gli obiettivi generali di sostenibilità territoriale ed ambientale e le politiche di tutela delle diverse parti omogenee del territorio provinciale, con l'individuazione di massima delle soglie, dei limiti e delle condizioni per l'uso sostenibile dei sistemi di risorse territoriali e ambientali; gli obiettivi e le caratteristiche principali del sistema integrato provinciale della mobilità e del trasporto pubblico; gli obiettivi ed i criteri generali con cui definire la tipologia, la localizzazione di massima, il dimensionamento e i bacini di utenza delle strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale; gli obiettivi ed i criteri generali di pianificazione negli ambiti interessati dai rischi naturali e per la sicurezza del territorio; gli obiettivi e le finalità generali di sostenibilità degli insediamenti da perseguire con le dotazioni ecologiche ambientali negli ambiti urbani e periurbani, i criteri per la individuazione di reti ecologiche e spazi di rigenerazione ambientale e le prestazioni attese; gli obiettivi e i criteri generali di assetto del sistema insediativo territoriale, per gli aspetti relativi alla definizione, in particolare:
- dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale con riguardo al sistema dei servizi pubblici, della rete distributiva di rilievo sovracomunale e alla disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-I;
- delle condizioni e limiti generali per la qualificazione e riuso del sistema insediativo storico;
- degli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale;
- dei poli funzionali;
- degli obiettivi e i criteri generali per la classificazione dei diversi ambiti del territorio rurale;
- dell'indicazione di massima degli elementi e sistemi da tutelare nel territorio rurale recependo e specificando le previsioni del PTPR;
- dei criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui sviluppare forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e per la definizione delle modalità e dei termini per l'adeguamento dei piani comunali;
- delle esigenze di modificazione dei piani generali e settoriali di livello sovraordinato, degli obiettivi che si intendono perseguire ed dei criteri metodologici per definire tali proposte di modifica."

In data 06.10.2005 il Presidente della Provincia di Modena con proprio atto n. 45 Prot. n. 131188 ha indetto la Conferenza di Pianificazione prevista dagli artt. 14 e 27 della Legge Regionale 20/2000 e s.m. e i. per esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate nel Documento Preliminare, per la costruzione di un Quadro Conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile e per verificare la possibilità di stipulare uno specifico accordo di pianificazione tra Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante al PTCP La prima seduta della Conferenza di Pianificazione con gli Enti partecipanti ed i soggetti invitati si è svolta in data 26.10.2005 con il seguente ordine del giorno:

- Programma di lavoro della Conferenza di Pianificazione;
- Determinazione della data indicativa entro la quale concludere i lavori;
- Definizione delle modalità con le quali attuare la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con gli ulteriori soggetti che siano eventualmente interessati a valutazioni o proposte sugli obiettivi e scelte della Variante al PTCP;
- Illustrazione del Documento Preliminare, del Quadro Conoscitivo preliminare e della VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) preliminare;
- Eventuali richieste di chiarimenti sui documenti presentati

e si è conclusa con l'unanime condivisione delle proposte avanzate relativamente all'Ordine del Giorno sopradescritto ed in particolare è stato assunto il calendario per le sedute di conferenza di Pianificazione con la seguente articolazione:

- 10 Novembre 2005: Udienza Conoscitiva con i portatori di interesse
- 17 Novembre 2005: 2° Seduta Conferenza di Pianificazione
- 07 Dicembre 2005: 3° e conclusiva Seduta Conferenza di Pianificazione

In data 10.11.2005 si è svolta l'udienza conoscitiva rivolta ad enti, associazioni e soggetti interessati, alla quale sono invitati anche gli Enti partecipanti per l'esposizione di pareri e valutazioni; mentre la seconda seduta della Conferenza di Pianificazione si è svolta in data 17.11.2005 ed ha visto l'esposizione di pareri e valutazioni da parte degli enti partecipanti.
In merito ai contenuti dei documenti della Variante al PTCP presentati nella fase di conferenza sono pervenute valutazioni e pareri in forma scritta dai seguenti enti partecipanti: Comuni di: Vignola, Montese, Pievepelago, Comunità Montana del Frignano – Comunità Montana Appennino Modena Ovest, Autorità di Bacino del Reno, Ausl di Modena, ARPA, Provincia di Modena – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica- Consorzio della Bonifica Reno–Palata – Regione Emilia Romagna – Comune di Lama Mocogno – Comune di Castelvetro, e soggetti invitati: Osservazione di Privato fatta pervenire dal Comune di Riolunato, Associazioni Agricoltori –(Confederazione Italiana Agricoltori – Federazione Provinciale Coldiretti – Confederazione Produttori Agricoli) – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio.

La terza e conclusiva seduta della Conferenza di Pianificazione si è svolta in data 07.12.2005. Al termine di tale seduta gli Enti partecipanti hanno convenuto all'unanimità sulla condivisione delle proposte di valutazione della Provincia ai pareri pervenuti da parte di Enti Partecipanti e soggetti invitati contenute nel verbale conclusivo.
In sede di Conferenza sono state acquisite le valutazioni e le proposte da parte degli Enti territoriali e da parte delle altre Amministrazioni interessate, di cui è dato conto nel verbale conclusivo, del 07.12.2005, prot. n. 160448 del 15.12.2005 condiviso e sottoscritto a conclusione della seduta di Conferenza dagli enti partecipanti presenti; nel verbale sono state incluse comprese anche le valutazioni della Regione Emilia-Romagna acquisite agli atti con Prot 157344 del 07.12.2005 e approvate successivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n.2261 del 29/12/05.
Con comunicazione del 27.12.2005, si è provveduto a trasmettere agli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione il verbale della seduta conclusiva come previsto dal punto 4.2.5 della DCR 173/2001 ed è avvenuta la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia a partire dal 22.12.2005 e per 30 giorni consecutivi;

1.3 L'intesa e l'attività del gruppo di lavoro per l'adeguamento del PTCP al PAI dell'autorità di Bacino del Po sul tema del dissesto

Il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000: "T*esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" all'art.20 comma 2 stabilisce che la Provincia "*…ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: […]c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque…*".

A sua volta Il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"* all'art. 57 "recante *"Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore*" afferma al comma 1 che "l*a regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (79), assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti*", prevedendo inoltre al comma 2 che " *in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.*

Considerato il sopraccitato articolo 57 e tenuto conto dell'art.17 comma 1 della legge 18 maggio 1989 n.183 che definisce espressamente il Piano di Bacino come *"piano territoriale di settore"* ed altresì come *"strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato",* dell'art. 21 commi 2, 3 e 4 della LR 20/00*: "Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27"* e dell'art. 1 comma 11 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po il quale stabilisce che il PTCP attua *"…il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57"*, viene sottoscritto in data 9 marzo 2004 tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Emilia Romagna e le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara l'"Accordo Preliminare ai sensi dell'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 per il raggiungimento di una intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 21, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20" (di seguito denominato Accordo Preliminare) il cui schema viene approvato con D.G.R. n.225 del 16 febbraio 2004.

La finalità di tale accordo stabilita dall'art. 1 è quella di concludere l'intesa di cui alla LR 20/00 affinchè il Piano territoriale di coordinamento provinciale assuma il valore e gli effetti del PAI.

L'art. 2 dell'Accordo Preliminare prevede la costituzione di un gruppo di lavoro tra ciascuna Provincia firmataria, l'Autorità di Bacino e la Regione Emilia – Romagna avente il compito di elaborare una proposta di contenuti tecnico-normativi conformi ai criteri e alle disposizioni del PAI sui quali si dovrà basare l'intesa. Come disposto dall'art.5 la Provincia utilizzerà tale proposta in sede di redazione delle varianti di PTCP: "*il documento preliminare di cui all'art. 14, comma 2 della LR 20/00 dovrà essere redatto, per la parte inerente l'assetto idrogeologico, in conformità alla proposta di contenuti tecnico-normativi".*

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 del 17 giugno 2003, e in coerenza allo schema dell'accordo preliminare sopra citato e alla determinazione del Direttore regionale dell'Ambiente e della Difesa del Suolo e della Costa n. 9975 del 21 luglio 2004, viene costituito il gruppo di lavoro, la cui attività è iniziata con un incontro informale il 14 dicembre 2004 ed è proseguita con otto

incontri: 10/01/05, 03/02/2005, 24/02/2005, 24/03/2005, 15/04/2005 (04/05/2005), 17/05/2005 (25/05/2005); 20/06/05, 12/07/05.
L'attività è stata finalizzata al raggiungimento di obiettivi generali, attraverso un percorso condiviso e partecipato di pianificazione, che si possono così sintetizzare:

1. la condivisione del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto e di rischio conseguenti ai processi di instabilità idraulica e geomorfologica che condizionano l'assetto e l'uso del territorio;
2. l'assunzione delle condizioni di dissesto e di rischio negli strumenti locali di pianificazione territoriale e urbanistica, con il fine di condividere i limiti alle trasformazioni d'uso del suolo e valutare le previsioni di sviluppo dei vari strumenti di pianificazione;
3. la condivisione delle linee di intervento strutturali e non strutturali;
4. la responsabilizzazione degli enti locali riguardo alla gestione del rischio idraulico e idrogeologico in rapporto alle decisioni di sviluppo insediativo.

Per dare attuazione a questi obiettivi l'attività del gruppo di lavoro è stata articolata in due fasi:
1) analisi comparata delle categorie dei fenomeni franosi (raggiungimento di un quadro condiviso) attraverso il confronto dei quadri conoscitivi, delle metodologie e dei livelli di approfondimento;
2) confronto degli apparati normativi PAI (artt. 9, 48, 49,50, 51) PTCP - PTPR (artt. 26, 27, 29) per definire indirizzi direttive e prescrizioni in merito:
- uso del suolo negli ambiti interessati da fenomeni di dissesto, a partire dal quadro legislativo di riferimento (LR. 20/2000, norme PTPR, norme PAI),
- la definizione di un assetto di progetto dei sistemi fisici che manifestano criticità, la quale mira a garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio.
La base di riferimento per l'attività del gruppo ai fini dell'adeguamento al PAI è stata la Carta inventario del dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del fiume Po in Emilia Romagna approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 3 maggio 2004 che come sancisce la stessa delibera "*rappresenta il quadro conoscitivo condiviso ed aggiornato per il territorio in oggetto che le stesse Province ed i Comuni interessati assumeranno come base di riferimento ai fini dell'adeguamento al PAI dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica […]*" Si tratta di una carta tematica analitica (elaborata in scala 1:10.000), aggiornata attraverso il processo della revisione condiviso da Regione, Province e Comuni interessati, come indicato nella DGR n. 126 del 4 febbraio 2002.

Questo processo ha portato alla definizione di **una intesa sul tema dissesto in relazione ai fenomeni franosi** che si traduce nell'approvazione della variante del PTCP di adeguamento al PAI dell'Autorità di Bacino del Po ai sensi dell'art. 27 della LR 20/00. Sono state escluse da questo primo stralcio d'intesa, pur rientrando ai sensi dell'art. 9 del PAI nella tematica delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, le aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua a pericolosità molto elevata Ee ed elevata Eb che saranno oggetto del secondo stralcio di intesa prevista in relazione alla variante generale di adeguamento del PTCP che tratterà nello specifico il tema dei corsi d'acqua di montagna e di pianura e le fasce fluviali.

1.4 L'adeguamento del PTCP al PSAI e Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno

Parallelamente all'attività del Gruppo di lavoro costituito da Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino del Fiume Po e Provincia di Modena sono stati organizzati una serie di incontri con l'Autorità di Bacino del Reno, la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna con la finalità di promuovere un analogo adeguamento sul tema dissesto ed un lavoro di revisione cartografica per il territorio provinciale di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno (ad oggi non ancora avviato), e interessante parte dei Comuni di Guiglia, Zocca e Montese e Castelfranco Emilia corrispondente al 2,3% dell'intero territorio della Provincia di Modena (Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico).

In questi incontri che si sono svolti nelle date di 08/03/2005, 02/05/2005, e un incontro tecnico del 20/05/2005, con i referenti tecnici dell'Autorità di Bacino del Reno, è stato stabilito che, così come riportato all'art. 26 comma 1, le delimitazioni delle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto e

instabilità e potenziale instabilità (frane attive, frane quiescenti e aree potenzialmente instabili) individuate nelle tavole della Variante al PTCP sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, le delimitazioni delle Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno.
Inoltre è stato deciso di inserire nella variante del PTCP le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) presenti nel territorio della Provincia di Modena: Zocca, Montecorone, Monteombraro, Paoloni Ciano di Zocca (Ciano è inoltre dichiarato Abitato da consolidare con deliberazione del Consiglio Regionale n.2665 del 1989 –approvazione della perimetrazione con deliberazione di Giunta Regionale n.686 dell'08/05/2001 e area a rischio idrogelogico molto elevato - Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno)
Si è altresì verificato che è attualmente in atto la predisposizione di una revisione cartografica delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) sopraccitate e la nuova delimitazione di aree ex cava che necessitano di opportuna disciplina finalizzate alla prossima variante del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia.
L'adeguamento del PTCP ai due Piani dell'Autorità di bacino del Reno avviene operativamente in applicazione di quanto disposto rispettivamente dagli artt. 26 e 39 "*Coordinamento fra i piani*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia "*Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/90, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti"*, mentre la tematica relativa al rischio idraulico e assetto della rete idrografica potrà essere affrontata nel procedimento della Variante Generale del PTCP.

2 ANALISI COMPARATA DEI TERMINI DI CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI FRANOSI E NUOVA LEGENDA PTCP

La nuova Carta del Dissesto del PTCP (TAV 3) è stata elaborata a partire dal quadro conoscitivo di riferimento rappresentato della nuova carta Inventario del Dissesto regionale - scala 1:10.000 approvata con Delibera di Giunta regionale n. 803 del 3 maggio 2004, e sulla base del percorso metodologico e delle indicazioni definite dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 4 febbraio 2002 "Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 - Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) - APPENDICE 1 - Procedure per l'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto in scala 1:10.000".

L'attività del gruppo di Lavoro, nella prima fase, è stata finalizzata alla comparazione dei termini di classificazione dei fenomeni franosi distinti in base all'attività dei fenomeni, con particolare riferimento a quelli adottati dal PAI (vedi Elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", a quelli adottati dalla Legenda della Carta Inventario del Dissesto Regionale e a quelli adottati dal PTCP, esaminando contestualmente la terminologia assunta nell'ambito del Progetto "Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" (IFFI) promosso dal Servizio Geologico Nazionale, coordinato dalla Regione Emilia Romagna per l'ambito di competenza, e finalizzato ad ottenere un quadro della localizzazione e caratteristiche salienti dei corpi franosi in ambito nazionale, attraverso l'elaborazione di una cartografia 1:25.000 e di apposite schede.

La classificazione delle frane adottata dal PAI, dalla Carta Inventario del Dissesto regionale e nel contesto del lavoro di elaborazione cartografica preliminare alla stesura della Carta del dissesto del PTCP fa riferimento a quella di Varnes (1978), integrata e adattata agli ambienti geologici italiani da Carrara, D'Elia e Semenza. La distinzione delle frane in relazione all'attività del fenomeno (frane attive e frane quiescenti) adottata dal PAI (vedi Elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), dalla Carta Inventario del Dissesto regionale e dal PTCP risulta sostanzialmente coerente.

L'organizzazione della nuova legenda del PTCP non risulta modificata rispetto a quella precedente, e prevede la distinzione delle "Aree interessate da frane attive", delle "Aree interessate da frane quiescenti" e delle "Aree potenzialmente instabili". (si veda la Tabella B)

La nuova definizione di "Aree interessate da frane attive" e di "Aree interessate da frane quiescenti" del PTCP fa riferimento preminente a quella adottata dal PAI, con elementi di precisazione desunti dalla terminologia utilizzata nel contesto del Progetto "Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" (IFFI, 1999) (frane quiescenti) e con le precisazioni necessarie all'estensione delle delimitazioni dei fenomeni all'area del coronamento, in analogia con la precedente stesura. Con riferimento alla definizione di "frana attiva" data dal PAI, nella corrispondente definizione del PTCP si è parimenti accolto il principio di cautela che estende tale classifica non solo ai fenomeni contraddistinti da movimenti in atto, bensì anche a quelli verificatisi nell'arco degli ultimi trenta anni. Non si ritenuto opportuno assumere la specifica del PAI, laddove per "frane attive" si intendono anche quelle la cui "attività" sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana, in quanto questo avrebbe sovente ingenerato un'eccessiva ed incongrua approssimazione classificatoria.
Per quello che riguarda le "Aree potenzialmente instabili" in sede del Tavolo di lavoro promosso dalla Regione per la revisione della Carta Inventario del Dissesto regionale 1:10.000, si è provveduto a rielaborare la descrizione degli oggetti costituenti tale complesso di aree.

Queste sono ora descritte come:

Tutte le aree corrispondenti a:
- coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali,

ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.
- conoidi di deiezione;
- zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)
- frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti

La nuova definizione di tali aree è stata ristrutturata, in primo luogo, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale DGR 126 del 4 febbraio 2002 *"Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 - Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI)",* riclassificando, come prescritto nella direttiva, gli "scivolamenti blocchi", le "deformazioni gravitative profonde di versante" (DGPV) e le "espansioni laterali" come "frane quiescenti" (intendesi il set degli *"ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espandimenti laterali"* ricompresi nelle *"Aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause"* del vigente PTCP). La nuova legenda è stata riorganizzata eliminando altresì da quella pregressa termini non utilizzati dal PAI ma nemmeno nel "Glossario Internazionale delle Frane": ad esempio termini come "frana antica" ed altri di valore incerto o più propriamente attribuibili a classi di dissesto conclamato (es. *deformazioni plastiche*).
In sede della revisione della cartografia del PTCP non è stata approntata alcuna altra modifica cartografica al set delle "aree potenzialmente instabili" oltre a quanto sopra descritto.

		PTCP	CARTA INVENTARIO DISSESTO RER	IFFI	PAI	NUOVA PROPOSTA PTCP
Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	**CATEGORIA**	**ELEMENTI COMPRESI (con riferimento al P.T.P.R., all'Inventario del Dissesto, SCAI)**				
	AREE INTERESSATE DA FRANE ATTIVE	Tutte le aree corrispondenti a: - corpi di frana attivi, compresi i relativi coronamenti (comprese frane recenti, colate di fango recenti, frane di crollo).	**FRANE ATTIVE:** si tratta di dissesti in cui sono evidenti segni di movimento in atto o recente;	**ATTIVO:** Fenomeno attualmente in movimento o che si è mosso l'ultima volta entro l'ultimo ciclo stagionale	**FRANE ATTIVE**: si intendono quelle in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta "attività" sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana;	**AREE INTERESSATE DA FRANE ATTIVE:** si intendono i corpi di frana in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni. La delimitazione dell'area in dissesto deve ricomprendere i relativi coronamenti.
	AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI	Tutte le aree corrispondenti a: - corpi di frana quiescenti, compresi i relativi coronamenti.; - depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti; - frane antiche quiescenti compresi i relativi coronamenti.	**FRANE QUIESCENTI:** si tratta di frane senza indizi di movimento in atto o recente;	**QUIESCENTE:** fenomeno che può essere riattivato dalle sue cause originali (per il quale permangono le cause del movimento)	**FRANE QUIESCENTI:** sono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo di tempo antecedente a quello sopra indicato;	**AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI**: sono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo di tempo antecedente a quello sopra indicato, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali. La delimitazione dell'area in dissesto deve ricomprendere i relativi coronamenti.
Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	**AREE POTENZIALMENTE INSTABILI**	Tutte le aree corrispondenti a: **- frane antiche inattive stabilizzate compresi i relativi coronamenti** - ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espandimenti laterali; - estese coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc., non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati ecc.); - deformazioni plastiche; - conoidi di deiezione attivi; - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate); - versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie).	**DEPOSITI DI VERSANTE S.L. E DEPOSITI GLACIALI**			Tutte le aree corrispondenti a: - coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc. - conoidi di deiezione; - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.) - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti
FRANE STABILIZZATE	**FRANE STABILIZZATE**	—	—	**STABILIZZATO:** fenomeno che non può essere riattivato dalle sue cause originali	**FRANE STABILIZZATE:** comprendono le frane interessate da interventi di consolidamento o che hanno raggiunto naturalmente assetti di equilibrio.	—

Tabella A *Analisi comparata dei termini di classificazione dei fenomeni franosi*

ZONE	CATEGORIA	ELEMENTI COMPRESI
Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	**1) Aree interessate da frane attive**	**AREE INTERESSATE DA FRANE ATTIVE: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.**
	2) Aree interessate da frane quiescenti	**AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.)**
Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	**3) Aree potenzialmente instabili**	**Tutte le aree corrispondenti a:** **1) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.** **2) conoidi di deiezione;** **3) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)** **4) frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti**

Tabella B *Nuovo schema di legenda*

3 CARTA DEL DISSESTO ED ATLANTE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO

Gli elaborati cartografici che costituiscono la variante del PTCP della Provincia di Modena di adeguamento al PAI dell'autorità di Bacino del fiume Po, al PSAI e Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia dell'autorità di Bacino del Reno in relazione alla tematica del dissesto da frana sono i seguenti:

- numero 25 tavole relative alla Carta del Dissesto contrassegnate dal numero 3, in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica regionale – II edizione, ed inerenti i fenomeni di dissesto e instabilità e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
- numero 28 tavole relative all'"Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" contrassegnate dal numero 4, in scala 1:5.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - II edizione, che rappresentano la perimetrazione e relativa zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico che comprendono gli abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 445/1908 con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, le aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. ,le aree perimetrate e zonizzate a rischio da frana a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le aree a rischio idrogelogico molto elevato del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. Per gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR e per le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia vengono allegate le norme di uso del suolo.

Le fasi di elaborazione della nuova carta del dissesto PTCP si possono così sintetizzare:

FASI DI AGGIORNAMENTO CARTA DEL DISSESTO DEL PTCP

Nuova Carta Inventario del Dissesto regionale a scala 1:10.000

- **ANALISI DELLE ORTOFOTO QUICKBIRD 2003**
- **AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO CON INCLUSIONE DELLE ZONE DI NICCHIA DELLA FRANA**
- **RECEPIMENTO DEI NUOVI DISSESTI AVVENUTI DOPO GIUGNO 2004**
- **APPROFONDIMENTI D'ANALISI FORNITI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA (in corso)**

Carta del Dissesto PTCP a scala 1:10.000

In relazione alle modifiche della Carta del Dissesto (Tavole 3) intercorse tra la fase di Conferenza di Pianificazione (Documento Preliminare) e la fase di adozione della Variante al PTCP si rimanda alla Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Modena U.O. Difesa del Suolo assunta agli atti con Prot n. 13354 del 02/02/06.

3.1 Carta del Dissesto (Tavole 3)

3.1.1 Ambito del Bacino del Fiume Po

La cartografia del dissesto del PTCP approvato nel 1998 risulta condivisa con quella del PAI (delimitazioni delle aree interessate da frane attive e quiescenti) in quanto, in sede dello scorso aggiornamento cartografico promosso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 5 della delibera C.I. 18/2001, le cartografie di cui all'Allegato IV dell'elaborato II del PAI concernenti i dissesti sono state aggiornate con quelle riportate nell"Inventario del Dissesto" del PTCP rappresentato nelle tavole contrassegnate dal n. 3 e dal n. 4.

Le nuove tavole 3 "Carta del dissesto" sono state elaborate a partire dalla nuova Carta Inventario del Dissesto regionale scala 1:10.000, oggetto di recente aggiornamento, e approvata con Delibera di Giunta regionale n. 803 del 3.05.2004 per il solo ambito territoriale del Bacino del Fiume Po.

La scelta di rappresentazione delle carte alla sola scala 1: 10.000 deriva dall'analisi di maggior dettaglio con cui è stato condotto l'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale in sede di istruttoria tra Regione e Provincia, fatto che ha peraltro permesso di cartografare anche le piccole frane precedentemente non rappresentabili alla scala 1:25.000. Da qui consegue l'eliminazione delle precedenti Tavole 4, le sole che fornivano rappresentazioni alla scala 1:10.000, e il mantenimento delle sole Tavole 3.

Il lavoro della revisione della Carta Inventario del Dissesto Regionale è stato promosso dalla Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento dell'Elaborato "2. Allegato IV - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, secondo le modalità indicate nella delibera della Giunta regionale n. 126/2002 "Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 - Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI)".

Tale lavoro di revisione è stato condotto nella provincia di Modena sulla base di un costituito Tavolo di lavoro Regione-Provincia, e che ha visto attori anche i Comuni interessati e le Comunità Montane. L'elemento di sostanziale novità introdotto dal procedimento regionale è stato quello di far partecipare le Province al lavoro dell'aggiornamento dell'elaborato cartografico regionale, al fine di ottenere un'effettiva concertazione delle cartografie, con riferimento specifico a quelle dei PTCP, in previsione della corrispondente cartografia di aggiornamento del PAI dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

Un risultato di rilievo di questo particolare procedimento promosso dalla Regione è che, per la prima volta, si è riusciti a comporre le differenze sussistenti tra l'elaborato di quadro conoscitivo di riferimento, dato dalla Carta Inventario del Dissesto regionale, e gli elaborati di piano conseguenti a tale quadro, rappresentati dalle specifiche cartografie tematiche di PTCP.

Si pone pertanto in evidenza come il lavoro di aggiornamento della cartografia del dissesto del PTCP sia stato già avviato in concomitanza del citato lavoro di aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale, rappresentando le cartografie di cui alle Tavole 3 e 4 elemento primario del confronto, cui è conseguito il risultato della concertazione cartografica.

Per la descrizione della metodologia complessiva del lavoro che ha riguardato anche l'aggiornamento della Carta del dissesto del PTCP si rimanda a quanto argomentato nel paragrafo 3 "Aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale" dell'elaborato di Quadro Conoscitivo.

A seguito dell'approvazione della nuova Carta Inventario del Dissesto regionale alla scala 1:10.000, derivata dal procedimento di aggiornamento, l'Amministrazione provinciale, di concerto con la Regione, ha ritenuto comunque necessario approfondire l'analisi necessaria alla redazione delle nuove Tavole 3. "Carta del Dissesto" del PTCP, principalmente in relazione ai seguenti punti:

- necessità di produrre approfondimenti in relazione ad alcune situazioni di difformità interpretativa di fenomeni di dissesto tra le due carte, considerato che in sede di Tavolo di

lavoro non è stato possibile produrli, sia in considerazione dei serrati tempi previsti dalla procedura regionale, sia in relazione a specifiche situazioni di complessità che richiedono, per una migliore comprensione, appositi studi tecnico/scientifici. A tal fine l'U.O. – Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia e la Regione – Servizio Geologico hanno attivato convenzioni di studio col Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (ambito territoriale del Bacino del fiume Po);

– necessità di effettuare una complessiva rielaborazione delle delimitazioni dei fenomeni mappati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale, rivedendo e migliorando ulteriormente l'attuale stesura della carta provinciale, in considerazione del fatto che la Carta del dissesto del PTCP è una carta di piano derivata, espressamente finalizzata alla pianificazione, la quale non si limita ad individuare e delimitare i soli corpi franosi, bensì a ricomprendere anche le aree contermini potenzialmente coinvolgibili (zone del coronamento ecc.).

Un elemento di novità riguarda nel loro complesso le nuove Tavole 3 del "Carta del dissesto", in quanto in esse si è provveduto a rappresentare anche le aree sottoposte a vincolo sovraordinato, ossia le delimitazioni degli ambiti degli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della Legge 445/1908 con perimetrazione approvata dalla Regione ai sensi dell'art.29, comma 2 delle Norme del PTPR, nonché le aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato ricomprese nel PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e nel Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno, nonché le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) ricomprese nel Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia

3.1.2 Ambito del Bacino del Fiume Reno

La competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, per quanto attiene il tema del dissesto da frana, riguarda una limitatissima porzione del territorio provinciale nei comuni di Guiglia, Zocca e Montese. In base a questa premessa sono emerse le seguenti considerazioni:

- il rischio da frana per tutti gli abitati "principali" ricadenti nel Bacino del Reno viene già individuato normato e zonizzato nelle tavole di piano elaborate dall'Autorità di Bacino del Reno (Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e che vengono interamente recepite nella variante al presente PTCP;
- per ciò che attiene la pericolosità geomorfologica delle restanti porzioni di territorio non zonizzate e riportate nelle tavole di piano relative alle "Attitudini agli usi urbanistici", nei piani stralcio vigenti dell'Autorità di Bacino del Reno tali aree vengono normate introducendo procedure non del tutto simili a quelle previste per la porzione del territorio provinciale non ricadente nel bacino del Reno. Pertanto mantenere in essere tali commi relativi alla pericolosità geomorfologica (Attitudini agli usi urbanistici) renderebbe difficoltosa la redazione dei PSC a causa della sovrapposizione di norme e cartografie diverse (Piani di Bacino Reno e PAI Po), anche se finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi.

Si è conseguentemente concordato, soprattutto per non appesantire la redazione dei PSC per quei Comuni il cui territorio ricade nell'ambito di competenza di due Autorità di Bacino (Reno o Po), il seguente percorso di adeguamento/modifica della cartografia del PTCP ai Piani richiamati (ad esclusione della Carta del Sistema Rurale e forestale):

- recepimento delle perimetrazioni e zonizzazioni delle aree da rischio molto elevato (R4) a elevato (R3), di cui ai seguenti elaborati del Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato:
  - "Allegato alle norme di piano – Scheda N. 14 – Località Paoloni in comune di Zocca";
  - "Allegato alle norme di piano – Scheda N. 20 – Località Zocca";
  - Tavola ER 10/A "integrazione e modifiche al Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" Località Ciano, Comune di Zocca (corrispondente alla

"Scheda N. 21 – Località Ciano in comune di Zocca" del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia);

- "Allegato alle norme di piano – Scheda N. 22 – Località Monte Corone in comune di Zocca;
- "Allegato alle norme di piano – Scheda N. 23 – Località Monte Ombraro in comune di Zocca;

- sostituzione delle le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, con la nuova Carta del dissesto del PTCP derivante dal lavoro della revisione della nuova Carta Inventario del Dissesto regionale scala 1:10.000, in analogia al percorso svolto per l'ambito del bacino del Po.

Le ragioni di questa scelta sono esclusivamente quelle sopra indicate in quanto l'Autorità di Bacino del Reno ritiene che utilizzare la "Carta Inventario del Dissesto" anche modificata come carta di piano cui si applicano prescrizioni a cui attenersi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale possa essere fuorviante. E' da tenere ben presente infatti che la "Carta Inventario del Dissesto" nasce come carta conoscitiva finalizzata alla individuazione dei limiti fisici e alla classificazione dello stato di attività delle frane. Tale carta deriva dai rilievi della Carta Geologica che classifica tutti i depositi quaternari continentali la cui messa in posto è ascrivibile a movimenti gravitativi policiclici che si sono sviluppati in un arco temporale variabile da decine a centinaia a migliaia di anni. Infatti le informazioni relative alla classificazione dell'attività dei fenomeni non si possono considerare sempre utili allo scopo, come già verificato in molte situazioni. Ad esempio sono cartografate frane di grandi dimensioni a cui viene attribuito un unico stato di attività; oppure non sono distinte le frane relitte qualora non sussistono più le cause che le hanno generate e sulle quali si sono sviluppati nuovi fenomeni le cui cause sono indipendenti da quelle che avevano dato origine al fenomeno ora relitto; oppure non sono cartografate le altre forme di dissesto come ad esempio l'erosione calanchiva; oppure i depositi relativi a frane di crollo sono classificati come detriti di falda e la zona di distacco non viene né cartografata né distinta.

Inoltre la "Carta Inventario del Dissesto" rappresenta un territorio in continua evoluzione e richiede di conseguenza un continuo aggiornamento.

Ci preme sottolineare inoltre che al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio i piani stralcio del bacino del Reno classificano **tutto** il territorio sulla base della **pericolosità geomorfologica** individuando le attitudini dell'ambiente fisico ad accogliere nuovi elementi urbanistici perseguendo due obiettivi principali:

- evidenziare le situazioni nelle quali modificazioni allo stato fisico dei terreni a seguito della realizzazione di specifici interventi possono determinare l'alterazione della stabilità delle unità territoriali di riferimento (U.I.E.[1]) e/o degli elementi di dissesto presenti;
- orientare la realizzazione di interventi urbanistici in aree idonee al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni di rischio o l'aumento del rischio già presente.

Per il raggiungimento di questi obiettivi sono stati analizzati lo stato di dissesto in atto e storico, gli aspetti geomorfologici degli elementi di dissesto e le caratteristiche geologico-tecniche e strutturali dei terreni; nello specifico si è fatto riferimento agli "indici di propensione al dissesto" e

[1] Considerato che il bacino idrografico è ormai univocamente ritenuto l'ambito territoriale all'interno del quale ci dobbiamo attendere la ricaduta dell'interazione tra fattori endogeni (caratteristiche intrinseche del bacino) e fattori esogeni (clima) e gli effetti di qualsiasi azione antropica; si è ritenuto che "l'unità idromorfologica elementare" o U.I.E., intesa come sottomultiplo del bacino di ordine gerarchico inferiore, fosse l'unità territoriale di riferimento più idonea per: rappresentare le dinamiche evolutive dell'ambiente fisico, condurre prime valutazioni di rischio e pericolosità alla scala del semidettaglio ed individuare aree prioritarie ove approfondire le analisi di rischio e pericolosità.

agli “indici di dissesto osservato per frana e per calanco” desunti dalla Carta della Pericolosità; sono stati, inoltre, utilizzati i dati rilevati per la Carta del Sistema Rurale e Forestale.

I risultati delle analisi sono stati sintetizzati nelle tavole denominate Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano, allegate ai Piani, in tre tipologie di unità: “unità non idonee ad usi urbanistici”, “unità da sottoporre a verifica” e “unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici”.

Per la redazione della carta della pericolosità del bacino del fiume Reno, si è fatto riferimento ad un concetto di pericolosità relativa, intesa come la probabilità che si verifichi un fenomeno franoso in un determinato territorio.

La metodologia adottata si basa sostanzialmente sull’elaborazione dei dati del dissesto nell’ambito di definite unità territoriali, partendo dal presupposto che in una determinata unità maggiore è la frequenza dei dissesti, maggiore è la probabilità che al suo interno se ne verifichino dei nuovi, o che si abbia la riattivazione di dissesti già presenti.

La decisione di non differenziare con pesi diversi i fenomeni franosi secondo il loro stato di attività è stata presa a seguito dei risultati delle analisi condotte sugli eventi franosi avvenuti negli ultimi anni: frane di Montecchi, Marano, S.Benedetto Val di Sambro, Corniglio.

Si è potuto constatare infatti che tali eventi altro non sono che la riattivazione di dissesti preesistenti, dissesti già presenti in cartografia e classificati quiescenti o stabilizzati, la cui riattivazione sicuramente non sarebbe stata prevista da una carta della pericolosità a livello di semi dettaglio, ma che tuttavia si sono riattivati in concomitanza di eventi meteorici non eccezionali.

Il verificarsi di questi eventi ha tra l’altro dimostrato come la riattivazione di antichi fenomeni franosi considerati ormai stabilizzati, sui quali o in prossimità dei quali è avvenuto lo sviluppo di insediamenti abitativi o industriali o di reti infrastrutturali, comporta un rischio di gran lunga superiore a quello di fenomeni franosi attivi che evolvono con cadenza stagionale, in quanto i loro movimenti sono prevedibili e comunque presentano un rischio minore in quanto sono raramente sede di insediamenti antropici.

A seguito delle suddette considerazioni e visto il livello di definizione dei dati utilizzati, si è ritenuto di considerare allo stesso livello di pericolosità movimenti classificati in cartografia stabilizzati e quiescenti e movimenti attivi e di attribuire peso esclusivamente alla loro estensione areale.

Infine, per ciò che riguarda il rischio, le perimetrazioni che recepirà la presente variante al PTCP derivano da una valutazione del rischio effettivo a scala di bacino relativa a centri e nuclei abitati, nuovi insediamenti urbanistici, insediamenti industriali e artigianali maggiori. Per i restanti elementi a rischio non verificati (cimiteri, beni architettonici e infrastrutture di servizio e di trasporto) il piano stralcio prevede che gli Enti proprietari e gestori degli elementi sopra elencati (Amministrazioni Provinciali, Comunali, Aziende di servizi ecc.) provvedano alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza (riportati nelle Tavole 3) e presenti nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) e nonché nelle aree delle U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) già non sottoposte a perimetrazione di cui alle schede allegate. Tale verifica viene attuata in fase di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in fase di adozione di nuove varianti e di attuazione di interventi nelle aree già interessate da previsioni urbanistiche approvate. Nel caso si rendessero necessari interventi sugli elementi per i quali sono state riscontrate condizioni di rischio, si dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, di quanto contenuto nelle Schede di Valutazione di Rischio.

Per quanto riguarda la “Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano”(Tavola 5.1 del Piano stralcio del Bacino del Torrente Samoggia) come specificato anche nell’elaborato di Quadro Conoscitivo al capitolo 6. AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME RENO: PIANO STRALCIO DEL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA E PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO paragrafo 6.2 Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia deriva dall’analisi delle capacità e limitazioni d’uso dei suoli e dell’uso del suolo in atto e suddivide il territorio del bacino montano in unità omogenee di territorio in base ai limiti e

attitudini dei suoli individuati. Definisce le destinazioni d'uso dei territori collinari e montani in relazione alle capacità e limitazioni d'uso dei suoli al fine di orientare e favorire gli usi del suolo e le tecniche colturali idonee al mantenimento delle potenzialità del suolo e della conservazione dell'ambiente. La Carta del Sistema Rurale e Forestale suddivide il territorio in 5 Zone e 11 sottozone cui si applicano delle Norme di Piano (art. 13 sistema rurale e forestale), suddivise in norme generali (comma 1) che si applicano all'intero territorio del bacino e norme specifiche (comma 2) che si applicano alle singole zone e sottozone, finalizzate alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e da instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. Inoltre il piano introduce una direttiva specifica (comma 3) che, oltre a recepire le destinazioni d'uso e le specifiche limitazioni dei suoli, individua gli interventi e le pratiche gestionali necessarie al conseguimento o mantenimento di condizioni di stabilità idrogeologica in contesti di forte antropizzazione con compresenza di territori coltivati, elementi infrastrutturali, fenomeni di dissesto, opere di regimazione e consolidamento idrogeologico. Il tema relativo al territorio rurale e forestale non viene esplicitamente affrontato in questa variante specifica di adeguamento in materia di dissesto da frana, ma sarà obiettivo di adeguamento nel procedimento di elaborazione della Variante generale al PTCP, pertanto la Nuova Carta del Dissesto sostituisce le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia ma non la Tavola 5.1 "Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano".

3.1.3 La Legenda della Carta del Dissesto (TAVOLE 3)

La nuova legenda delle tavole 3 si configura come segue:

TAVOLA 3 Dissesto (scala 1:10.000)
Legenda

	VOCI DI LEGENDA	PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità		
	Aree interessate da frane attive	Art.26
	Aree interessate da frane quiescenti	
zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità		
	Aree potenzialmente instabili	Art.27

Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato		
	Abitati da consolidare o da trasferire (perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 comma 2 del PTPR)	Art.29
	Aree a rischio idrogeologico molto elevato	Art. 29A
	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)	Art. 29B

Le Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato vengono rappresentate con un perimetro ed una campitura e viene riportato il numero della scheda dell'Elaborato 4 – "*Atlante delle aree a*

rischio idrogeologico elevato e molto elevato" a cui viene rimandata la rappresentazione della zonizzazione, ad una scala di maggior dettaglio (1: 5.000)

Di seguito si esemplifica come si è attuata la rappresentazione cartografica:

1) Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

2) Abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della L. 445/1908 (perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 comma 2 del PTPR)

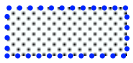

3) Aree a rischio idrogeologico molto elevato e a vincolo L. 445/1908 (perimetrazione approvata ai sensi dell'ART. 29, comma 2 delle Norme del PTPR)

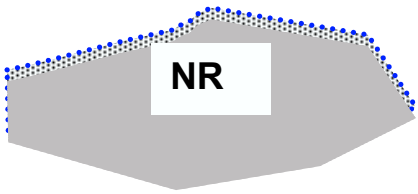

3.2 ELABORATO 4 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato"

L'elaborato 4 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" è costituito dall'insieme delle tavole in scala 1: 5.000 che rappresentano le vigenti perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, degli abitati da dichiarati da consolidare e trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445, approvate ai sensi dell'art. 29 comma 2 delle Norme del PTPR. A tali aree si aggiungono le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia.
Agli elaborati cartografici relativi agli abitati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445, con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, si allegano le relative Norme d'uso del Suolo vigenti così come approvate con specifiche Deliberazioni della Giunta Regionale, le quali risultano prevalenti sulle misure di salvaguardia di cui al Titolo IV delle Norme del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi di quanto disposto all'Art. 49, comma 2 delle medesime Norme. Per le aree a rischio elevato perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) nel Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia si riportano le schede relative così come da allegato alle norme del medesimo piano.

Numero	**Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato**
1	Frassinoro, Piandelagotti
2	Riolunato, Capoluogo, Groppo e Roccombrellaro
3	Montese, Fosso Scarafuia e località Castelluccio
4	Pievepelago, Sant'Anna Pelago
5	Palagano, Macinelle e Sasso Rosso
6	Montefiorino, Farneta
7	Sestola, frane sx.T. Vesale - Loc. Castellaro
8	Sestola, Rovinaccia
9	Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna
10	Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli
11	Frassinoro, Fontanaluccia
12	Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro
13	Palagano, Palazza- Renella- Le Piane
14	Prignano, Saltino
15	Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia
16	Lama Mocogno, Capoluogo
17	Prignano, La Volta di Saltino
18	Montese, Fosso Tagliati
19	Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti
20	Pievepelago, S. Andrea Pelago
21	Frassinoro, Boschi di Valoria
22	Frassinoro, Montefiorino, Tolara
23	Polinago, Cassano
24	Zocca, Ciano
25	Zocca – Savigno, Paoloni
26	Zocca

27	Zocca, Monte Corone
28	Zocca, Monte Ombraro

Con l'elaborato 4 la variante al PTCP si pone l'obiettivo di mettere a sistema e coordinare il complesso normativo delle aree a rischio idrogeologico, presenti nella provincia di Modena, rendendo completa la rappresentazione degli elementi fisici del territorio da cui derivano rischi per il sistema insediativo. È per tali motivazioni e per una maggiore completezza del quadro dei vincoli sovrordinati che regolamentano il territorio, che viene realizzato questo elaborato che rappresenta la perimetrazione e zonizzazione per tre distinte tipologie di aree a rischio idrogeologico:

a. gli abitati dichiarati da consolidare o trasferire ai sensi della L. 445/1908 con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR;
b. le aree a rischio idrogeologico molto elevato riportate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e successivi aggiornamenti e nella cartografia del Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Legge 267/98 dell'Autorità di bacino del Reno (Tavola ER 10/A "integrazione e modifiche al Piano straordinario delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato");
c. le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia;

a) Gli abitati dichiarati da consolidare o trasferire ai sensi della L. 445/1908 con perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29, comma 2 delle Norme del PTPR sono i seguenti (riportati nell'Appendice B Elenco L):

Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della L. 445/1908	**Estremi approvazione perimetrazione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle norme del P.T.P.R.**
FONTANALUCCIA (Frassinoro): A. C. con R.D. n 1319/1931	delibera della Giunta Regionale n. 1497 del 1.8.1997
PIANDELAGOTTI (Frassinoro): A. C. con R.D. n. 1764/1939	delibera della Giunta Regionale n. 2014 del 11.11.1997
LAMA MOCOGNO, Capoluogo: A.C. con R.D. n. 1547/1921	delibera della Giunta Regionale n. 3685 del 17.10.1995
S. ANDREA PELAGO (Pievepelago): A. C. con D.Lgt. n. 229/1916	delibera della Giunta Regionale n. 260 del 10.3.1998
SALTINO - (Prignano): A.C. con R.D. n. 766/1931	delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 1.7.1997)
RIOLUNATO, Capoluogo A.C. con D.Lgt. 299/1916, GROPPO A.C. con R.D. n. 374/1922, ROCCOMBRELLARO: A.C. con R.D. n. 374/1922	delibera della Giunta Regionale n. 643 del 11.5.1998
ROVINACCIA di Casine (Sestola): A.C. con R.D. n. 1472/1933	delibera della Giunta Regionale n. 1114 del 1.7.1997
CIANO (Zocca): A.C. con Del. Consiglio Regionale n. 2665 del 1989	delibera della Giunta Regionale n. 686 del 8.5.2001

La L. n. 445/1908 fu un provvedimento inteso a risolvere il problema, già allora molto grave, del consolidamento globale dei centri abitati dissestati o del loro trasferimento se gravemente minacciati da frane. Con il passaggio delle competenze relative al consolidamento e trasferimento abitati alle Regioni (art 2, D.P.R. n. 8/1972), la Regione Emilia Romagna non si è dotata di una legge propria, mantenendo come strumento legislativo fondamentale la L. n. 445/1908 ritenuta ancora valida, ed integrandola con una serie di normative specifiche, soprattutto di tipo urbanistico e vincolistico,per colmare i vuoti lasciati dalla legislazione nazionale che non poteva prevedere all'epoca le complesse trasformazioni del territorio che sarebbero avvenute.
In merito la legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "*Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali*" all' Art. 25 recante "*Abitati da consolidare" dispone che: "comma 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.*
comma 2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
comma 3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.
comma 4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.
comma 5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2."

In particolare si evidenzia che, ad esclusione di Piandelagotti e Riolunato, tutti gli altri abitati dichiarati da consolidare sono anche aree a rischio idrogeologico molto elevato così come perimetrate e zonizzate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e successivi aggiornamenti e nella cartografia del Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Legge 267/98 dell'Autorità di bacino del Reno (Tavola ER 10/A "integrazione e modifiche al Piano straordinario delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato").
Per queste aree, vincolate ai sensi delle due citate Leggi, la zonizzazione prevede:
ZONA A – zone di dissesto a maggiore pericolosità, essendo ubicate sui movimenti attivi o sulle frane quiescenti di probabile rimobilizzazione
ZONA B – zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, rappresentano una fascia di rispetto fra le aree più instabili (zona A) e quelle più stabili (zona C)ed hanno una distribuzione generalizzata
ZONA C – aree contermini costituenti fasce di rispetto, sono le aree dotate di maggiore stabilità ma sono trattate come aree sensibili

Per l'abitato di Riolunato la zona A a più elevata pericolosità si articola in A1 di nicchia attiva della frana di Groppo e in A2 di Roccombrellaro.
Per tutti gli abitati da consolidare o trasferire sopra indicati si allegano le relative Norme d'uso del Suolo di tipo urbanistico edilizio e Norme di uso del suolo di tipo agro –forestale vigenti, approvate con Delibera di Giunta Regionale.

b) Le aree a rischio idrogeologico molto elevato riportano le perimetrazioni di cui alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e successivi aggiornamenti. Tali aree comprendono ai sensi dell'art. 48 comma 1 del PAI "…*le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999*", e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.
Con la legge 3 agosto 1998, n. 267 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*" si sono disposti provvedimenti per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio.
In particolare, a seguito di quanto indicato all'art. 1 di tale provvedimento normativo, l'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 14/99 del 26.10.1999 ha approvato il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) che contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, a cui sono associate specifiche misure di salvaguardia, ed è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto presenti nel bacino idrografico del Po. Lo stesso piano comprende le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come comunicato dalle Regioni. Il Piano straordinario contiene inoltre il quadro delle misure di limitazione d'uso del suolo correlate a condizioni di dissesto idrogeologico già assunte dall'Autorità di bacino e dalle Regioni; in particolare tutte le regioni del bacino hanno operato sui territori di competenza al fine dell'individuazione delle condizioni di dissesto idrogeologico e di pericolosità presenti e della conseguente definizione di limiti di trasformazione e d'uso del territorio. Rispetto a tale quadro, il PS 267 salvaguarda le disposizioni in vigore già coerenti con quanto previsto dalla legge 267/1998 e valuta tutte le elaborazioni e le azioni già avviate in relazione alla individuazione e perimetrazione delle aree a maggior rischio.
Le aree individuate a rischio idrogeologico molto elevato contenute nel Piano straordinario comprendono sia i territori ove esistono fenomeni di dissesto sia quelli eventualmente interessati dall'evoluzione dei fenomeni medesimi. In adempimento al disposto di tale legge, l'Autorità di bacino del Fiume Po, nell'ambito del PS 267, ha individuato nel nostro territorio 21 situazioni a rischio, mentre, con riferimento all'Autorità di bacino del Reno, è stata individuata una sola situazione di area a rischio idrogeologico molto elevato con riferimento all'abitato di Ciano di Zocca.
Alcuni abitati sottoposti a vincolo ai sensi della L. 445/1908 sono anche individuati tra le aree ad elevato rischio idrogeologico ai sensi della L. 267/1998: è il caso degli abitati di S. Andreapelago, Rovinaccia di Sestola, Polinago - capoluogo, Fontanaluccia di Frassinoro, Saltino di Prignano, Lama Mocogno - capoluogo, Ciano di Zocca.
Di seguito si riporta l'elenco delle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'Appendice B1 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP:

Appendice B1 – Elenco L1 Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	BACINO	CODICE DELL'AREA (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
Montese, Fosso Scarafuia e località Castelluccio	Panaro	040-ER-MO
Pievepelago, Sant'Anna Pelago	Panaro	041-ER-MO
Palagano, Macinelle e Sasso Rosso	Secchia	042-ER-MO
Montefiorino, Farneta	Secchia	043-ER-MO
Sestola, frane sx.T. Vesale . Loc. Castellaro	Panaro	044-ER-MO
Sestola, Rovinaccia	Panaro	045-ER-MO
Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna	Secchia	046-ER-MO
Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli	Secchia	047-ER-MO
Frassinoro, Fontanaluccia	Secchia	048-ER-MO
Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro	Panaro	049-ER-MO
Palagano, Palazza-Renella-Le Piane	Secchia	050-ER-MO
Prignano, La Volta di Saltino	Secchia	051-ER-MO
Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia	Secchia	052-ER-MO
Lama Mocogno, Capoluogo	Panaro	053-ER-MO
Prignano, Saltino	Secchia	054-ER-MO
Montese, Fosso Tagliati	Panaro	055-ER-MO
Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti, T. Motte	Panaro	056-ER-MO
Pievepelago, S. Andrea Pelago	Panaro	057-ER-MO
Frassinoro, Boschi di Valoria	Secchia	081-ER-MO
Frassinoro, Montefiorino, Tolara	Secchia	082-ER-MO
Polinago, Cassano,	Secchia	083-ER-MO

Zocca, Ciano	**Samoggia (Reno)**	**Tavola ER 10/A**

Per queste aree la legenda delle zonizzazioni è ripresa dall'art. 49 delle Norme del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. In particolare per le aree che sono a rischio idrogeologico molto elevato e che non sono abitati da consolidare o trasferire ai sensi della L. 445/1908 con perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29, comma 2 delle Norme del PTPR la legenda relativa si configura come segue:
ZONA 1 area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
ZONA 2 area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.
Non essendo perimetrata in provincia di Modena alcuna area a rischio idrogeologico molto elevato per fenomeni di inondazione che interessano i territori di pianura, non sono riportate in piano i riferimenti alle relative zonizzazioni di cui all'art. 49, comma 2 delle Norme del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

c) le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia sono le seguenti:

AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)	**BACINO**	**CODICE DELL'AREA (Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia)**
Paoloni	Samoggia (Reno)	n. 14
Zocca	Samoggia (Reno)	n. 20
Ciano	Samoggia (Reno)	n. 21
Monte Corone	Samoggia (Reno)	n. 22
Monte Ombraro	Samoggia (Reno)	n. 23

Tali aree derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio.
La zonizzazione dell'area distingue in base al grado di pericolosità:
- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
- zona 4 – area da sottoporre a verifica;
- zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

In particolare Ciano di Zocca, che ai sensi dell'art. 5 del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia è un'area a rischio da frana perimetrata e zonizzata a rischio elevato (R39 e molto elevato (R4), è anche un abitato da consolidare (delibera Consiglio Regionale n. 2665 del 1989 con perimetrazione approvata con Delibera di Giunta Regionale n, 686 del 08/05/2001) e area del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. approvata con deliberazione dell'Autorità Bacino Reno n.2/2 del 28/09/1999 n.1/1 del 06/04/2001.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo con le casistiche delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato:

NR	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO	ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO AUTORITA' DI BACINO PO (PAI- allegato 4.1 e PS267 Aggiornamento)	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267) AUTORITA' DI BACINO RENO	AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO ELEVATO (R3) E MOLTO ELEVATO (R4) DEL PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA AUTORITA' DI BACINO RENO
1	Frassinoro, Piandelagotti	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**			
2	Riolunato, Capoluogo, Groppo e Roccombrellaro	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**			
3	Montese, Fosso Scarafuia e località Castelluccio		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
4	Pievepelago, Sant'Anna Pelago		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
5	Palagano, Macinelle e Sasso Rosso		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
6	Montefiorino, Farneta		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
7	Sestola, frane sx.T. Vesale - Loc. Castellaro		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
8	Sestola, Rovinaccia	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**	**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		

NR	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO	ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO AUTORITA' DI BACINO PO (PAI- allegato 4.1 e PS267 Aggiornamento)	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267) AUTORITA' DI BACINO RENO	AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO ELEVATO (R3) E MOLTO ELEVATO (R4) DEL PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA AUTORITA' DI BACINO RENO
9	Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
10	Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
11	Frassinoro, Fontanaluccia	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**	**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
12	Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
13	Palagano, Palazza- Renella- Le Piane		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
14	Prignano, Saltino	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**	**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
15	Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
16	Lama Mocogno, Capoluogo	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**	**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
17	Prignano, La Volta di Saltino		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		

NR	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO	ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO AUTORITA' DI BACINO PO (PAI- allegato 4.1 e PS267 Aggiornamento)	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267) AUTORITA' DI BACINO RENO	AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO ELEVATO (R3) E MOLTO ELEVATO (R4) DEL PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA AUTORITA' DI BACINO RENO
18	Montese, Fosso Tagliati		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
19	Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
20	Pievepelago, S. Andrea Pelago	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**	**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
21	Frassinoro, Boschi di Valoria		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
22	Frassinoro, Montefiorino, Tolara		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
23	Polinago, Cassano		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**		
24	Zocca, Ciano	**ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR**		**Area a rischio idrogeologico molto elevato**	**aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)**
25	Zocca – Savigno, Paoloni				**aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)**
26	Zocca				**aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)**

NR	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO	ABITATO DA CONSOLIDARE Perimetrazione approvata ai sensi dell'art.29 del PTPR	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO AUTORITA' DI BACINO PO (PAI- allegato 4.1 e PS267 Aggiornamento)	AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267) AUTORITA' DI BACINO RENO	AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO ELEVATO (R3) E MOLTO ELEVATO (R4) DEL PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA AUTORITA' DI BACINO RENO
27	Zocca, Montecorone				**aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)**
28	Zocca, Monteombraro				**aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)**

4 CONFRONTO NORMATIVO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL PO - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO - PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE VIGENTE - VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE

Si riporta in questo capitolo un confronto normativo tra i seguenti piani:

- **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR):** approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successivamente modificato con Ddeliberazioni Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 2567 e 7 luglio 2003, n. 1321, 14 febbraio 2005, n.272 (**articoli 26,27,29)**
- **PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL PO** adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato in data 24 maggio 2001 con D.P.C.M. (**articoli 9, 18, 19 19ter, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)**
- **PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO** adottato con delibera C.I. n 1/1 del 06.12.2002; approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con Deliberazione n. 567 del 07.04.2003; pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.70 (PII) del 14.05.2003 (**articoli 5, 7, 8, 9, 10)**
- **PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO** adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n.3/4 del 16.11.2001, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1559 del 09.09.2002 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.153 (PII) del 30.10.2002, **(articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10)**
- **PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE VIGENTE**: adottato con Delibere di Consiglio Provinciale n. 72 del 25/02/1999 e n. 51 del 03/03/1999 e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999 **(articoli 26, 27, 29).**

Nell'ultima colonna si riportano la proposta normativa della VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (articoli 26, 27, 29)

4.1 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26 Variante PTCP)

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
art.26 comma 1 Le prescrizioni di cui ai commi quarto e seguenti del presente articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, e sono immediatamente operanti.	**art.9 comma 1** Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano: frane: - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:	**art.26 comma 1** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 e 4 del presente Piano (Carta del Dissesto o Carta di criticità da frana) come: a) aree interessate da frane attive, ricomprendenti i corpi di frana attivi e relativi coronamenti, scivolamenti di blocchi e frane di crollo; b) aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali, compresi i relativi coronamenti e i depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti e i corpi di frana antichi quiescenti. Le delimitazioni zonali individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, in ottemperanza al secondo comma art. 26 del P.T.P.R., le delimitazioni della tavole contrassegnate dal numero tre del suddetto Piano regionale. Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo e comma e le direttive di cui al secondo e ottavo comma.		art.26 comma 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano (Carta del Dissesto) come: a) aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo. b) aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.). Le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le delimitazioni delle tavole contrassegnate dal numero 3 "Carta del Dissesto" del P.T.P.R., ai sensi dell'art. 26, comma 2 delle relative Norme, e ai sensi dell'art.6bis del presente Piano, l'elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. Dall'adozione del PTCP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.12 della LR 20/00. Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto comma e le direttive di cui al secondo, settimo e ottavo comma.

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
art.26 comma 2 Le delimitazioni delle zone e degli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità effettuate da strumenti di pianificazione subregionali relativi a tutto l'ambito di competenza dell'ente pubblico territoriale interessato, e basate su adeguate analisi geologiche che, tra l'altro, abbiano specificamente motivato le difformità dalle delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le predette delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.		**art.26 comma 2** Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i comuni possono proporre, secondo gli indirizzi che verranno emanati dalla Provincia, ciò non costituendo variante grafica al presente Piano, eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previe motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.		**art.26 comma 2** Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni, approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art.A-2, comma 2 della. L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 previe analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della LR n. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art.22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima LR 20/2000.
art.26 comma 3 I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni di cui al primo comma, devono essere suffragati da specifiche analisi geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità evidenziate dalle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.	**art.9 comma 2** la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.	**art.26 comma 3** I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente primo comma ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.		**art.26 comma 4** **…….** E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. **……**
art.26 comma 4 Nelle zone individuate come frane recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle		**art.26 comma 4** Nelle zone di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di	Questa prescrizione, pur non esplicitata nella norma del PAI, si ricava implicitamentete in quanto tra gli interventi *"esclusivamente consentiti"* non vengono riportati gli interventi di nuova edificazione.	**art.26 comma 3** Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l' evoluzione naturale della vegetazione.

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.		regimazione idrica superficiale.		Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al primo comma lettera a) e lettera b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.
art.26 comma 5 Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità. **art.26 comma 6** Le prescrizioni di cui ai commi quarto e quinto sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonchè al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.	**art.9 comma 2** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.	**art.26 comma 5** Nelle zone di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni di cui alla L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed alla Legge 47/1985, risultano comprese nelle seguenti categorie: – opere interne, – manutenzione ordinaria e straordinaria, – restauro scientifico, – restauro e risanamento conservativo di tipo A e B, – demolizione senza ricostruzione, – recupero e risanamento delle aree libere. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente quarto comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.		**art.26 comma 4** Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente terzo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità **.....** In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3.
art.26 comma 7 Nelle zone individuate come frane antiche valgono le medesime prescrizioni di cui al quarto comma, fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.	**art.9 comma 3** Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: – gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; – gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; – gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; – la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e	**art.26 comma 6** Nelle zone di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma settimo, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità : a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole; b) zone di completamento di non rilevante estensione solamente ove si dimostri: a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli	Come è possibile osservare, la norma del PTCP e la norma del PAI relative agli interventi ammessi sugli edifici esistenti risulta sostanzialmente coerente: è il caso degli interventi di **manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione, restauro** e **risanamento** degli edifici. **Relativamente ai nuovi interventi <u>la norma del PTCP è più restrittiva di quella del PAI</u>,** in quanto quest'ultima, ammettendo genericamente "*interventi …. di nuova costruzione*", non pone limiti di natura urbanistica alla dimensione degli interventi edificatori, limiti che invece sono esplicitati e disciplinati dal PTCP. - il PAI, contrariamente al PTCP, nelle aree in frana quiescente **<u>vieta</u>** la "***realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti***".	**art.26 comma 5** Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma sesto, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché e nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole; b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.	elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.; all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente. L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.		paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale. c) La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l' assenza di rischio per la pubblica incolumità. L'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
		art.26 comma 7 Nelle zone di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.		**art.26 comma 6** Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.
art.26 comma 8 In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35.		**art.26 comma 8** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m..		**art.26 comma 7** I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alla lettera e) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.
	art. 1 comma 9 Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.			**art.26 comma 8** La Provincia, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del PTCP in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico interessanti il proprio territorio provvede, anche per le esigenze di monitoraggio dell'attuazione del piano stesso e dei suoi effetti sul sistema ambientale, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della carta del dissesto, con le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/2000.
	Art.9 comma 4 Nelle **aree Fs** *(Frana stabilizzata)* compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 225/1992. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità		Con riferimento alle sole frane stabilizzate naturalmente , questi elementi sono stati accorpati nel set di cui art. 27 Variante PTCP. L'assetto di norma è coerente con i contenuti dell'art. 9 comma 4 del PAI	

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	competente.			

4.2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27 Variante PTCP)

PTPR	PAI	*PTCP vigente*	NOTE	Proposta variante PTCP
art.27 comma 1 Per le aree a potenziale movimento di massa, indicate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, valgono i seguenti indirizzi: a. l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, anche ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi, è da evitare a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti; b. ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente e dettagliatamente motivata.		**art.27 comma 1** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole 3 e 4 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a: – frane antiche inattive – ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espandimenti laterali; – estese coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, etc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, etc.); – deformazioni plastiche; – conoidi di deiezione attivi; – zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate); – versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie).	La norma dell'art. 27 del PTCP non trova corrispondenza nelle norme del PAI vigente ; questa rappresenta una peculiarità specifica del PTCP mantenuta in sede di Variante al PTCP, d'intesa con le valutazioni espresse dal gruppo dei tecnici del tavolo di lavoro.	**art.27 comma 1** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle tavole 3 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a: - coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc. - conoidi di deiezione; - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.) - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti
art.27 comma 2 Le delimitazioni delle aree a potenziale movimento di massa di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano possono essere modificate con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 26.		**art.27 comma 2** In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi sesto e settimo del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti parziali di adeguamento delle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.		**art.27 comma 2** In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po."

4.3 Abitati da consolidare o trasferire (art. 29 Variante PTCP)

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
art.29 comma 1 Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.		**art.29 comma 1** Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.		**art.29 comma 1** Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.
art.29 comma 2 Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.		**art.29 comma 2** Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.		**art.29 comma 2** Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267. Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2 art.25 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.
art.29 comma 3 All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di: a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente; **b.** nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.		**art.29 comma 3** All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonchè con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonchè secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di: a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonchè ampliamento non superiore al 20% del volume esistente; b. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purchè strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.		**art.29 comma 3** Per gli abitati di cui al primo comma elencati nell'Appendice "B"- elenco L, per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali, riportate nell'elaborato 4 - Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
art.29 comma 4 Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo comma, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.		**art.29 comma 4** Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo comma, all'interno dei centri abitati e dei nuclei definibili come tali attraverso le procedure di cui al secondo comma dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m., purchè non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.		**art.29 comma 4** Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., fino all'approvazione della perimetrazione di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
				Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.
				art.29 comma 4bis Gli abitati da consolidare ex legge 9 luglio 1908, n. 445 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica (art. 25, comma 4 L.R. 14 aprile 2004 n. 7).
art.29 comma 5 Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.		**art.29 comma 5** Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili di cui al secondo comma, approvate, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 e 4 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.		**art.29 comma 5** Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma secondo del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27. Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R sono riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato".
				art.29 comma 5bis Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 al fine di: a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione; b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento; c) eliminare il vincolo di trasferimento.
		art.29 comma 6 Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.		**art.29 comma 6** Negli abitati dichiarati da trasferire compresi nell'Appendice "B"- elenco L del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma cinque bis, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del P.T.P.R..

4.4 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 29 A Variante PTCP)

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	Art. 48 comma 1 Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.			**Art.29 A comma 1** Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.
	Art 49 commi 1 e 2 (modificato con delibera C. I. 4/2004) Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione: ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso; ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone: ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni; ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni. Nelle aree di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L.			**Art.29 A comma 2** Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione: ZONA 1:area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso; ZONA 2:area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone: ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni; ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni. Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L.267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.			nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano..

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	Art.50 commi 1,2 Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti: – gli interventi di demolizione senza ricostruzione; – gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge – le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso; – gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali; – gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; – gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni; – la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in essere. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi: – gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; – gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; – la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; – gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad			**Art. 29 A comma 3** Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti: - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso; - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali; - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni; - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in essere. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.			

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	Art. 50 comma 3 Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi: – gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; – gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; – la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; – gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.			**Art. 29 A comma 4** Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma: - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.
	Art. 52 comma 1 Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.			**Art. 29 A comma 5** Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.
	Art. 53 commi 1, 2, 3 Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono: – le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;			**Art. 29 A comma 6** In attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267 procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono: – le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

PTPR	PAI	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	– le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza; – le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura; – le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.			– le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza; – le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura; – le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio. La Provincia di concerto con gli enti competenti provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco suddetto delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato e a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po. .
	Art. 54 commi 1 Le norme di cui al presente titolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.			**Art. 29 A comma 7** Le norme di cui al presente articolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

4.5 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) (Art. 29 B Variante PTCP)

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
art. 5 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate) 1. Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il presente piano perimetra e norma le aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Tali aree sono individuate nelle tavole da 1.1 a 1.9 "1. Carta del rischio nel territorio del bacino montano" e classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3). 2. La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità: _ zona 1 - area in dissesto; _ zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto; _ zona 3 - area di possibile influenza del dissesto; _ zona 4 – area da sottoporre a verifica; _ zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto. A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10. 3. Le perimetrazioni per le aree a rischio classificate R3 ed R4 di cui alle schede allegate e le relative norme specifiche, riportate agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, prevalgono rispettivamente sulla cartografia delle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2.Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano" e sulle norme di cui al successivo art.12. 4. I successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17	**art. 5 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate. Schede allegate)** 1. Le tavole 3.1 e 3.2 "Assetto Idrogeologico. Carta del rischio nel territorio del bacino montano" individuano le U.I.E. a rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1). L'Autorità di Bacino perimetra e norma aree a rischio di frana interne alle U.I.E. classificate R3 e R4 in cui sono presenti centri abitati, nuclei abitati, nuovi insediamenti urbanistici, insediamenti industriali e artigianali maggiori 2. La perimetrazione definisce le seguenti zone a diverso grado di pericolosità: _ zona 1 - area in dissesto; _ zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto; _ zona 3 - area di possibile influenza del dissesto; _ zona 4 – area da sottoporre a verifica; _ zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto. A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico e di tipo agroforestale contenute nei seguenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10.			**Art. 29 B comma 1, 2** 1 Le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) delimitate nella cartografia all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree di cui all'art. 5 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di bacino del Reno. Tali aree derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio. 2 La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità: - zona 1 - area in dissesto; - zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto; - zona 3 - area di possibile influenza del dissesto; - zona 4 – area da sottoporre a verifica; - zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto. A tale zonizzazione sono associate schede allegate all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano e norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi commi. Tali norme hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
comma 5 della L. 183/89. I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici secondo quanto previsto dall'art. 25 in base a quanto contenuto nelle schede allegate. 5. Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate. 6. Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l'Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 2, secondo la procedura indicata al comma 3 dell'art. 14.				comma 5 della L. 183/89. I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici in base a quanto contenuto nelle schede allegate entro i termini stabiliti dall'art.17 comma 6 della L.183/89. Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate. Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, l'Autorità di Bacino del Reno può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al successivo comma 9. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", relative alle Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.
art. 6 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto) 1. Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. 2. Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti: a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi; b) interventi di demolizione senza ricostruzione; c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti; d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti; e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente. f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001; g) opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001.	**art. 6 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto. Schede allegate)** 1. Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi manufatti edilizi né di infrastrutture. 2. Nelle medesime zone 1 sono ammessi: a) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi; b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; c) gli interventi di manutenzione degli edifici esistenti; d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, le opere connesse ad adeguamenti normativi e le opere su manufatti tutelati dalle normative vigenti. e) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole del Servizio Regionale competente; f) gli interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano; g) la realizzazione di opere infrastrutturali e di manufatti edilizi i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano.			**Art. 29 B comma 3** 3 Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Possono essere consentiti: a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi; b) interventi di demolizione senza ricostruzione; c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti; d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti; e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente. f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001; g) opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001.
art. 7 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto) 1. Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del	**art. 7 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto. Schede allegate)** 1. Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del			**Art. 29 B comma 4** 4 Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto – non è consentita la

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto – non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. 2. Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 6, sono consentiti: a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti; b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti; c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati; e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001; f) opere infrastrutturali e di fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001; g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. 3. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del comma precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio del presente piano seguendo la procedura di cui al comma 9 dell'art.14.	dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto - non è consentita la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo né di nuove infrastrutture. 2. Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 6, possono essere consentiti: a) l'ampliamento dei fabbricati esistenti fino a un massimo del 20% una tantum del volume esistente alla data di adozione del presente piano; b) le infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti; c) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; d) gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati; e) gli interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano; f) la realizzazione di opere infrastrutturali e di fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano; g) nuovi interventi che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. 3. Sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico, in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano: - i progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del comma precedente ad esclusione della manutenzione; - i piani attuativi preventivi di cui alla lettera e) del comma precedente.			realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. Oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui sopra, possono essere consentiti: a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti; b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti; c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati; e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001; f) opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001; g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio e riportate in allegato all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano
art. 8 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area da sottoporre a verifica) 1. Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica, in assenza del provvedimento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, si applica l'articolo 7. 2. Nelle medesime zone 4 l'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana". In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente	**art. 8 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica. Schede allegate)** 1. Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica - oltre agli interventi ammessi per le zone 2 e 3, valgono le seguenti disposizioni: a) per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e per interventi insediativi soggetti a piani attuativi preventivi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti devono prioritariamente verificare lo stato di stabilità dell'area attraverso specifiche indagini geognostiche le quali prevedono la installazione di un adeguato sistema di monitoraggio. Al termine di un significativo periodo di rilevamento strumentale sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto e la verifica di stabilità dell'area; b) le Amministrazioni Comunali, sulla base degli studi effettuati, adottano un provvedimento relativo			**Art. 29 B comma 5** Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica in assenza del provvedimento di cui alla lettera b del presente articolo, si applica il comma 4. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni: L'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI). In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità; 3. Le Amministrazioni Comunali, sulla base dell'esito delle indagini di cui al comma 2, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5; 4. Le Amministrazioni Comunali inviano alla Autorità di Bacino il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; 5. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.	alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato; c) i Comuni inviano alla Autorità di Bacino il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; d) le Amministrazioni Comunali sono tenute a garantire il mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture.			di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità; le Amministrazioni Comunali, sulla base dell'esito delle indagini di cui alla lettera a, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo; le Amministrazioni Comunali inviano alla Autorità di Bacino e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.
art. 9 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi) 1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi sono vincolati alle seguenti prescrizioni: a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione; b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi; c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei; d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti. e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.	**art. 9 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: prescrizioni per interventi su aree, infrastrutture ed edifici e di livellamento e movimento del terreno. Schede allegate)** 1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture ed edifici ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni: a) adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione; b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi; c) ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se temporanei; d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti. e) negli interventi per la realizzazione di nuovi fabbricati, qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale. 2. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono			**Art. 29 B comma 6** Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono vincolati dalle seguenti prescrizioni: a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione; b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi; c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei; d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti. e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
	vincolati dalle seguenti prescrizioni: a) nelle zone 1, 2 e 4 sono consentite esclusivamente movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento. b) nella zona 5 i movimenti di terreno possono essere ammessi, se disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere rilasciate le relative autorizzazioni.			
art. 10 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali) 1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali: a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio. c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. d) Scarpate stradali e fluviali**:** le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceoarbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto. e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso. f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1. g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere	**art. 10 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: prescrizioni agroforestali. Schede allegate)** 1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali: a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque, fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), fossi collettori, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fosse livellari, fossi collettori, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o subsuperficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio. c) Tutela opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso si rende necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso. Le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1,5.Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.			**Art. 29 B comma 7** Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali: a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio. c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive.Il bosco, se presente, va mantenuto. e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso. f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1. g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m. h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo. 2. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni: a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue: _ le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto. _ l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità. b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva. c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento. d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1, lett. a.	e) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m. f) Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione. g) Disboscamento, decespugliamento: l'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. Dopo l'intervento, sulle superfici interessate va reinsediata la vegetazione preesistente se l'operazione, ritenuta tecnicamente attuabile, non costituisce un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo. h) Rete acquedottistica e fognaria: le reti acquedottistiche e fognarie devono garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e/o deformazioni derivate da movimenti gravitativi. 2. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni: a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue: - le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto; - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità. b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva. c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammessi movimentazioni del terreno necessari alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento. d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1, lett. a.			evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m. h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
art. 14 (norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico) 1. I Comuni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 80 del DPR. 616/77, adeguano gli strumenti urbanistici sulla base dei contenuti degli artt. 5, 11, 12 e 13 del presente piano in modo tale che gli stessi disciplinino l'uso del territorio, la sua salvaguardia e le trasformazioni d'uso, nonché la protezione dell'ambiente. 2. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e all'art. 12 commi 2, 3, 4, del presente piano, sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici all'approvazione del piano ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L.183/89. 3. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 6 dell'art.5, al comma 5 dell'art.11 e al comma 5 dell'art.12, è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Provincie interessate. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione. 4. I Comuni possono zonizzare, anche su proposta di privati, U.I.E. o versanti contenenti elementi a rischio non significativi per la pianificazione di bacino, seguendo l'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" allegata alla Relazione Tecnica del Titolo I "Rischio da Frana e Assetto dei Versanti". I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5, soggetto a procedura ad evidenza pubblica. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione. 5. Fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali i Comuni possono zonizzare le aree interessate da previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nonché da eventuali nuove previsioni da inserire in varianti specifiche ricadenti in U.I.E. non idonee agli usi urbanistici, in relazione alla pericolosità assoluta e seguendo l'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" e l'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" della Relazione Tecnica del Titolo I "Rischio da Frana e Assetto dei Versanti". I Comuni, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime seguendo la procedura di cui al comma 10 del presente articolo in merito alla compatibilità e coerenza della stessa con la metodologia sopra indicata, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area	**art. 14 (norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico)** 1. I Comuni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 80 del DPR. 616/77, adeguano gli strumenti urbanistici sulla base dei contenuti degli artt. 5, 11, 12 e 13 del presente piano in modo tale che gli stessi disciplinino l'uso del territorio, la sua salvaguardia e le trasformazioni d'uso, nonché la protezione dell'ambiente. 2. Le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e all'art. 12 comma 2 del presente piano, sono immediatamente vincolanti. 3. In particolare, sulla base dei contenuti del presente piano, i Comuni: a) individuano e attuano politiche di governo del territorio in funzione delle limitazioni d'uso e della vulnerabilità dell'ambiente fisico, b) promuovono e diffondono tecniche di lavorazione, assetti e sistemazioni adeguate, anche attraverso specifici "accordi agroambientali locali" che privilegino l'accesso a incentivazioni economiche regolamentate dai programmi regionali; c) esercitano la funzione di controllo nella applicazione delle norme, prescrizioni e interventi con l'adeguamento del Regolamento di Polizia Rurale ai contenuti dell'art. 13 entro 2 anni dall'approvazione del piano; 4. I Comuni possono proporre modifiche agli ambiti territoriali di applicazione degli artt. 5, 11, 12 e 13, nel caso non sussistano più le condizioni rilevate o mediante specifici approfondimenti, indagini e analisi territoriali condotte, anche a scala di maggior dettaglio, secondo i criteri e le metodologie adottate per la redazione del presente piano seguendo la seguente procedura di modifica: a) la perimetrazione può essere modificata, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettini Ufficiali delle Regioni competenti per territorio; b) la delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Provincie interessate; c) osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione. 5. Le Regioni adeguano le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) ai contenuti del presente piano.			**Art. 29 B comma 8, 9** Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni: a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue: - le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle unità idromorfologica elementare (U.I.E.) e sui fenomeni di dissesto. - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità. b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva. c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento. d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 7, lett. a. 9. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 1 è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Provincie interessate. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

PSAI	Piano stralcio per il torrente Samoggia	PTCP vigente	NOTE	Proposta variante PTCP
nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5, soggetto a procedura ad evidenza pubblica. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione. 6. Dall'entrata in vigore dei Piani Strutturali non è più necessario il parere dell'Autorità di Bacino relativamente alle zonizzazioni di cui al precedente comma 5. 7. Le Regioni adeguano le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) ai contenuti del presente piano. 8. Il Comitato Istituzionale, previo conforme parere del Comitato Tecnico, può adottare con propria delibera modifiche: _ al programma degli interventi al fine di migliorare l'efficacia o l'efficienza degli interventi stessi, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità sulla base di approfondimenti progettuali; _ agli allegati 1, 2, 3 alla relazione nei casi in cui risultino disponibili metodologie più idonee o dati di riferimento più precisi; _ riguardanti limitate e specifiche correzioni alle tavole di piano nei casi in cui siano riscontrati e documentati meri errori grafici. 9. Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa. 10. Nei casi in cui si rendessero necessarie specifiche e limitate modifiche o integrazioni alle norme, al fine di una maggiore comprensione delle stesse, esse possono essere introdotte con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.				

5 LA PROPOSTA DELLE NUOVE NORME VARIANTE AL PTCP E LA BOZZA DI DIRETTIVA CONTENENTE I CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ" E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA" E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE: NOTE E CONFRONTI

5.1. Note relative alla proposta normativa variante PTCP

Si propongono qui di seguito, distinte per articoli e commi, alcune note che discendono da una lettura comparata delle norme di PTCP vigente e della proposta di Norme della Variante PTCP, per evidenziare la metodologia ed i criteri che hanno portato alla stesura della proposta di norme di attuazione della Variante PTCP a partire dal vigente testo normativo del PTCP. Per ulteriori approfondimenti e per un dettagliato confronto con gli strumenti di pianificazione di bacino (PAI, PSAI e Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia) e del PTPR vigente si rimanda la capitolo quarto del presente documento.
Per una maggiore chiarezza, si riporta inoltre il testo integrale Norme PTCP vigente (articoli normativi e appendici) con le modifiche, **in grassetto**, apportate dalla Variante al PTCP.

ART. 1, 2, 3, 4, 5

Nell'integrare gli articoli delle "Disposizioni generali" si è **provveduto ad aggiornare i riferimenti alla attuale normativa urbanistica LR 20/00 unicamente in relazione al TITOLO V e al tema del dissesto e in funzione dell'intesa** di cui all'art. 57 del D.Lgs 112/98 stipulata tra la provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Po ai sensi dell'art. 21 della LR 20/00 e **dell'attuazione degli articoli 39 e 26** del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno.
L'adeguamento complessivo delle finalità/contenuti/efficacia del Piano ai disposti normativi della recente Legge urbanistica sarà invece oggetto della Variante generale.
Tuttavia in questa variante specifica è necessaria l'integrazione degli articoli sopraccitati in merito ai rapporti tra la Pianificazione Provinciale e di Bacino, in quanto con l'intesa stipulata tra la Provincia di Modena e l'autorità di bacino del Po, il PTCP assume il valore e gli effetti del PAI, in relazione al tema del dissesto, facendo propri gli obiettivi specifici del Piano di Bacino e pertanto alle finalità paesaggistiche ed ambientali si sommano le finalità di tipo idraulico proprie del PAI, e in seguito all'adeguamento con il Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, il PTCP deve garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti da tali piani. Pertanto

ART. 1

Viene chiarito che le finalità del Piano in relazione al Titolo V e al tema del dissesto sono, oltre a quelle già presenti nel PTCP vigente e specificate al punto 1.1 in attuazione del Piano territoriale Paesistico regionale che si riportano qui di seguito:

a. *conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;*
b. *garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;*
c. *assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;*
d. *individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;*

quelle dei piani di bacino che discendono dalla L 183/89 di cui all'art. 1 delle Norme del PAI e all'art. 2 del PSAI e Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia:
"*garantire al territorio provinciale, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso la tutela ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del*

consolidamento dei terreni, l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità."

ART.2

Vengono specificate ai commi 1 e 2 in rapporto al PAI dell'autorità di bacino del Po, le competenze che il PTCP assume attraverso l'intesa (LR 20/00 Art. 21- PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni comma 2. "*Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate"*) che delimitano il campo di interessi del piano provinciale, con riferimento all'art. 1 comma 11 del PAI ("*I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57"*).

In rapporto invece ai Piani dell'autorità di bacino del Reno, il PTCP coordina il complesso di strumenti e norme regolamentati dai piani di bacino dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi (art. 39 e 26 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'autorità di bacino del Reno **"***Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/90, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti).*

ART.3

Vengono aggiornati gli elaborati relativi alla carta del dissesto in seguito alla nuova cartografia di Piano: le tavole 3 della variante PTCP, sono costituite da 25 tavole al 10.000 (rispetto alle 6 tavole al 25.000 di PTCP vigente), mentre le 16 Tavole 4 di approfondimento al 10.000 sono sostituite dall'Elaborato 4 "*Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato*" in scala 1:5.000 che rappresenta la perimetrazione e zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico. Tali aree includono gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR, le aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia.

ART.4

Si richiama nel dettaglio il valore che le disposizioni del PTCP relative alle Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art.26), zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art.27), abitati da consolidare o trasferire (art.29), aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 29 A) e aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) (art. 29B) assumono attraverso la variante di adeguamento in relazione alle analoghe aree dei Piani di Bacino.

Questo viene ribadito anche al TITOLO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE in cui si è provveduto ad integrare un art. 6 bis – La Pianificazione di Bacino che richiama le relazioni con tali strumenti di pianificazione sovrordinata. Tale articolo non fa riferimento unicamente al tema del dissesto ma richiama al comma 1 l'art. 1 comma 11 delle Norme di attuazione del PAI, per specificare che il PTCP attua tale piano, ne articola e specifica i contenuti in virtù dell'intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112. Al comma 2 viene invece proposto il disposto normativo dell'art. 39 e art 26 rispettivamente del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'autorità di bacino del Reno in cui nel trattare il coordinamento tra i Piani si specifica la funzione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rispetto al complesso di strumenti e norme del piano di Bacino che regolamentano il territorio provinciale.

Per quanto riguarda il **TITOLO V LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITA' O DALLA PERMEABILITA' DEI TERRENI**

ART. 26 comma 1

- Sono state modificate le definizioni di aree interessate da frana attiva e da frane quiescente in relazione alla Nuova legenda condivisa del PTCP di cui al capitolo 2 del presente documento.
- Viene aggiornato ai sensi della LR 20/00 art. 12 le disposizioni relative alle misure di salvaguardia.
- Vengono elencate, in relazione agli effetti dell'intesa con l'Autorità di Bacino del Po ed in attuazione di quanto disposto dagli artt. 26 e 39 rispettivamente del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) e Piano stralcio per il torrente Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno, le tavole dei Piani di Bacino le cui delimitazioni sono sostituite da quelle individuate dalla variante PTCP

ART. 26 comma 2

- Viene disposto che i Comuni in fase di elaborazione e formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento operino ai sensi dell'art. A-2 della LR 20/00
- Viene aggiornata la procedura di validazione delle proposte di ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità e potenziale instabilità ai sensi dell'art. 22 della LR 20/00 e nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima LR 20/00

ART. 26 comma 3 e 4

- In questi commi vengono definiti gli interventi e le trasformazioni d'uso del suolo ammissibili nelle aree interessate da frana attiva nel rispetto di quanto disposto per le medesime aree dal PAI dell'autorità di Bacino del Po, dal PTPR attualmente vigente e dalla LR 20/00. Come il PTCP vigente in frana attiva non sono ammissibili nuove costruzioni. Per quello che riguarda gli interventi sugli edifici esistenti i PTCP vigente elencava le categorie di opere ammesse ai sensi della classificazione do cui alla LR 47/1978 e s.m ed L.47/1985, la variante PTCP con riferimento alla disciplina edilizia della LR 31/2001, non ammette interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. Vengono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.
- Per quello che riguarda la realizzazione di infrastrutture lineari a rete vengono integrati e modificati i commi 3 e 5 del PTCP vigente con le disposizioni previste dal PAI all'art. 9 comma 2 consentendo "la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità". Si sottolinea che *"gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere".*

ART. 26 comma 5

- Come da PTCP vigente ed in coerenza con quanto previsto dall'art. A-2 della LR 20/00 non sono ammesse nuove edificazioni.
- Gli interventi ammissibili in frana quiescente sugli edifici esistenti sono conformi a quanto già previsto dal PTCP vigente, come è possibile desumere dal seguente confronto (in grassetto le modifiche ed aggiornamenti)

PTCP Vigente art. 26 comma 6	PTCP Variante art. 26 comma 5
a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;	a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti **una tantum** fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, **il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti** nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità **a servizio dell'agricoltura,** laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
b) zone di completamento di non rilevante estensione solamente ove si dimostri: a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.; all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.	**b) interventi** di non rilevante estensione **a completamento degli insediamenti urbani, e** solamente ove si dimostri: b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni **all'interno o in stretta** contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato **ed in presenza di adeguate** reti infrastrutturali esistenti. **In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale.**
L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.	c) La realizzazione di **opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e** la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

In relazione alla nozione di interventi di completamento si veda Nota prot. AMP/TUG/05/11907 del Servizio Affari Giuridici e del Territorio della Regione Emilia Romagna assunta agli atti con Prot. 79962 del 13/06/05 cl 08-03-03-02 F.1 Sub 2.

ART. 26 comma 8

- Viene definito un meccanismo periodico di revisione ed aggiornamento del PTCP in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il territorio provinciale che si attua attraverso le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/00

ART. 27 comma 1

- Viene modificata le definizione di aree potenzialmente instabili in relazione alla Nuova legenda condivisa del PTCP di cui al capitolo 2 del presente documento.

ART: 29

L'art. 29 del PTCP vigente e l'analogo art. 29 della variante PTCP discendono dai disposti normativi dell'art. 29 del PTPR vigente qui di seguito riportato:

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.
2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.
3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:

- *c. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;*
- *d. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.*

4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo comma, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.
5. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

Tuttavia l'art.29 della variante PTCP viene rivisto ed approfondito in relazione all'art. 25 recante "*Abitati da consolidare*" della recente LR 14 aprile 2004, n.7 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali*" di cui si riporta il testo:
*"**Abitati da consolidare***
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.
2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.

3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.
5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:
a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
c) eliminare il vincolo di trasferimento. "

ART. 29A

L'art. 29 A riporta le norme delle aree a rischio idrogeologico molto elevato che discendono dalle norme di attuazione del PAI vigente: si tratta delle "*aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno"* la cui delimitazione viene riportata nella cartografia di cui all'elaborato 4 *"Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato"* della variante PTCP. Le norme dell'art. 29 A riprendono gli articoli del PAI secondo la seguente corrispondenza:
art. 29 A comma 1 Variante PTCP - art. 48 del PAI
art. 29 A comma 2 Variante PTCP - art. 49 Viene riportata al definizione delle zone B-Pr zona I del PAI, che riguardano le aree a rischio idrogeologico molto elevato per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura pur non essendo tela zonizzazione presente nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato in provincia di Modena.
art. 29 A comma 3 Variante PTCP - art. 50 commi 1 e 2 del PAI.del PAI . Viene aggiornato il riferimento legislativo per gli interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
art. 29 A comma 4 Variante PTCP - art. 50 comma 3 del PAI
art. 29 A comma 5 Variante PTCP - art. 52 del PAI
art. 29 A comma 6 Variante PTCP - art. 53 del PAI
art. 29 A comma 7 Variante PTCP - art. 54 del PAI

ART. 29 B

L'art. 29 B riguarda le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) ossia le aree di cui all'art. 5 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di bacino del Reno che derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio. Le scrittura di tali norme è una scrittura integrata degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 delle Norme del PSAI con gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 delle Norme del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. Anche se tali aree ricadono nel territorio del Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e quindi sono normate da tale Piano, la base di partenza per la stesura dell'art. 29 B è il PSAI in quanto è imminente la variante al Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia che costituirà per tale Piano il raggiungimento dell'obiettivo di breve termine dell'Autorità di Bacino del Reno, ossia allineare le

zonizzazioni e le normative dei singoli Piani Stralcio ai dispositivi previsti dal PSAI (come spiegato al capitolo 5 del Quadro Conoscitivo).

Appendice B Elenco L
Vengono corretti errori materiali rispetto all'Elenco L del PTCP vigente che deriva dall'art. 3 del PTPR.

- al n. 39 Pievepelago viene riportato solo S. Andrea Pelago in quanto il D.Lgt. 2/3/16 n. 299 dichiara abitato da consolidare S. Andrea Pelago e non Sant'Anna Pelago che invece è solo area a rischio idrogeologico molto elevato
- al n. 43 Sestola si tratta di Rovinaccia di Casine e non Rovinaccia di Vesale

Appendice B1 Elenco L1
In questo elenco vengono riportate le aree a rischio idrogeologico molto elevato con il codice dell'area come da allegato 4.1 del PAI e il bacino di appartenenza

Appendice B2 Elenco L2
Si tratta dell'elenco delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato ed elevato così come da Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia

NORME PTCP VIGENTE CON MODIFICHE VARIANTE PTCP (IN GRASSETTO)

TITOLO I FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

ART. 1 FINALITA' DEL PIANO

1. Il presente Piano, formato secondo i disposti dell'art. 2 della legge regionale 30 Gennaio 1995 n. 6, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio;

1.1 per i titoli III, IV, V, VI, VII, aventi funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano Territoriale Paesistico regionale:

a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;

1.2 in funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio provinciale;

1.3 per i titoli VIII e successivi:

e. individuare politiche di sviluppo sociale ed economico condivise che, assumendo l'obiettivo della riduzione dell'uso di risorse non riproducibili o scarsamente rinnovabili, devono garantire prestazioni di adeguata efficienza del sistema e cogliere le opportunità offerte dall'inserimento del cuore manifatturiero della Regione in reti globali di città e di imprese e dalla valorizzazione di risorse immateriali quali l'innovazione tecnologica ed organizzativa e la formazione delle risorse umane; ed inoltre conseguire qualificazione e maggiore efficienza nel campo delle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione;

f. ripristinare e conservare gli equilibri ecologici e garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni economiche ed insediative, ed in particolare:
   - garantire nel lungo periodo la consistenza quantitativa ed il rinnovo delle risorse idriche;
   - garantire il ripristino ed il mantenimento di livelli accettabili di qualità delle acque superficiali e sotterranee;
   - garantire accettabili livelli di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi idraulici e sismici;
   - ridurre la quantità di rifiuti da smaltire;

g. riordinare e qualificare il sistema insediativo, fattore d'identità della comunità locale, nella dimensione intercomunale in cui si presenta oggi, riducendone i costi ambientali, sanitari, sociali ed economici, ed in particolare:
   - frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata, quantomeno nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori diseconomie, e favorire il rafforzamento delle strutture urbane dotate di un più ricco sistema di servizi, consolidando la struttura policentrica e la gerarchia storicizzata del sistema insediativo, definendo diversi ruoli e specializzazioni dei centri abitati e delle aggregazioni urbane, e valorizzando i nodi urbani complessi, in particolare i centri storici;
   - favorire un'evoluzione del sistema insediativo e della mobilità verso assetti che privilegino l'uso del trasporto pubblico e la mobilità di breve raggio, dimensionando le funzioni strategiche di rango sovracomunale, concentrando lo sviluppo insediativo ed in particolare le funzioni ed i servizi ad alta attrattività su poli e nodi di più elevata e diversificata accessibilità;
   - privilegiare la trasformazione e riqualificazione all'interno delle aree urbanizzate, frenandone l'ulteriore dilatazione e utilizzando il recupero delle aree dismesse o in dismissione come risorsa per contenere l'espansione urbana;
   - migliorare la qualità ecologica degli ambienti urbani, riducendo gli impatti delle attività produttive, agendo sulle modalità della mobilità, incrementando il verde urbano (sia pubblico che privato) e le superfici permeabili, valorizzando le risorse ambientali periurbane e tutelando le discontinuità delle strutture insediative;
   - tutelare dall'espansione urbana gli ambiti del territorio provinciale a più elevata sensibilità ambientale;
   - elevare la qualità ambientale ed insediativa delle aree industriali e promuovere il riordino urbanistico degli insediamenti produttivi;

h. riordinare e pianificare il sistema della mobilità e dei trasporti al fine di renderlo sostenibile sotto il profilo ambientale e tale da garantire elevate prestazioni al territorio in termini di qualità, funzionalità, efficienza, sicurezza e maggiore accessibilità ed in particolare:
   - assumere previsioni di sviluppo del sistema relazionale, attraverso il potenziamento e l'ottimizzazione del trasporto di persone e merci, finalizzate a

ridurre l'attuale impatto ambientale caratterizzato da elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico e da un forte deterioramento della vivibilità degli insediamenti;
- conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione sul territorio e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma sui quali organizzare corridoi plurimodali ad elevata funzionalità;
- ridurre il traffico nei centri urbani attraverso il potenziamento e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale.

1.4 **Inoltre per il Titolo V in relazione al tema del dissesto, ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00, in seguito all'intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulata in data… tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Fiume Po ed in adempimento di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, il PTCP persegue l'obiettivo generale di garantire al territorio provinciale, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso la tutela ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità.**

ART. 2 OGGETTI DEL PIANO - CONTENUTI E CAMPO D'INTERESSI

1. I contenuti del presente Piano riguardano le competenze provinciali in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuite dalla legislazione nazionale (L.142/90) unitamente agli adempimenti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale ed agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e dai piani di settore regionali. **Inoltre ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00 e in seguito alle intese di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate in data… tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Fiume Po il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno il presente Piano coordina il complesso di strumenti e norme regolamentati dai piani di bacino dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, comma 1 punto 1.4.** Tali competenze ed adempimenti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del presente Piano.

2. In particolare il presente Piano:
   a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
   b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di bacino del Fiume Po specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione e provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme regolamentati dal Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno;

c) costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), così come integrato dal Piano Territoriale Pesistico Regionale (P.T.P.R.);
d) costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
e) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e s.m.

3. Il presente Piano riguarda:
   A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:
      A1. il sistema dei crinali;
      A2. il sistema collinare;
      A3. il sistema forestale e boschivo;
      A4. il sistema delle aree agricole;
      A5. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
   B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.:
      B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
      B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
      B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
      B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonchè ambiti territoriali ad essi interrelati;
      B5. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
   C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche;
   D. sistema socio-economico:
      D1. la governance dello sviluppo economico, sociale e territoriale e il posizionamento competitivo e funzionale del sistema socio-economico provinciale nel contesto di riferimento a scala regionale e globale;
      D2. indirizzi prestazionali per l'attuazione delle politiche di sistema;
      D3. la programmazione delle componenti strategiche del sistema funzionale dei servizi e di welfare;
   E. evoluzione dell'assetto ambientale ed insediativo:
      E1. la sostenibilità degli insediamenti e i fattori di criticità ambientale;
      E2. l'evoluzione della struttura insediativa e le prestazioni in materia di disciplina e scelte urbanistiche, nonché direttive morfologiche e localizzative;
      E3. strategie e prestazioni relative alle differenti aree territoriali subprovinciali;

   F. sistema relazionale (mobilità e trasporti):
      F1. i fattori di criticità e le tendenze in atto;
      F2. il trasporto ferroviario nazionale, regionale e locale: le opportunità di potenziamento e le integrazioni di sistema;
      F3. l'area della logistica: la via delle merci;
      F4. l'accessibilità del sistema autostradale e la grande viabilità;

F5. l'allontanamento del traffico dai centri urbani;
F6. l'organizzazione futura del sistema di trasporto collettivo su gomma;
F7. la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza stradale;
F8. il ruolo del trasporto fluviale;
F9. il sistema di piste ciclabili;
F10. l'adeguamento infrastrutturale del complesso della viabilità di rango sovracomunale.

4. Il presente Piano in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua inoltre Unità di Paesaggio intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.

5 Il presente Piano contiene inoltre, negli allegati alla Relazione Parte I, le indicazioni grafiche delle zone disciplinate dalla L. 1497/39 e gli elementi disciplinati dalla L. 1089/39.

ART. 3 ELABORATI DEL PIANO

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:
   a.1 Relazione generale, Parte I° - Attuazione del Piano Territoriale Paesistico regionale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
   a.2 Relazione generale Parte II°, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
   b. numero 11 tavole contrassegnate dal numero 1, redatte sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - II edizione - ridotta in scala 1:25.000, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificamente considerati dal Piano, fatta eccezione per le delimitazioni di cui alle successive lettere del presente comma;
   c. numero 57 tavole relative alla Carta Forestale e numero 55 tavole relative alla carta Forestale per le Attività Estrattive, contrassegnate rispettivamente dal numero 2A e 2B, entrambe in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - II edizione, e tre Relazioni di accompagnamento;
   d. ~~numero 6 tavole relative all'inventario del Dissesto contrassegnate dal numero 3, in scala 1: 25.000 sulla base della Carta Topografica regionale – edizione definitiva, ed inerenti i fenomeni di dissesto e instabilità e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;~~ **numero 25 tavole relative alla Carta del Dissesto contrassegnate dal numero 3, in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica regionale – II edizione, ed inerenti i fenomeni di dissesto e instabilità e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;**
   e. ~~numero 16 tavole relative all'Inventario del Dissesto contrassegnate dal numero 4, relative agli sviluppi in scala 1: 10.000sulla base della carta Tecnica Regionale 1:10.000- II edizione, contenenti gli approfondimenti elaborati dalla Provincia ed una maggiore articolazione dei contenuti di cui alla precedente lettera d)~~ **numero 28 tavole relative all'Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato contrassegnate dal numero 4, in scala 1:5.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - II edizione, che rappresentano la perimetrazione e zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico. Tali aree includono gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR, le aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino**

del Reno e le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. Per gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR e per le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia vengono allegate le norme di uso del suolo

f. numero 3 tavole relative alle Unità di Paesaggio contrassegnate dal numero 5, in scala 1:50.000 sulla base della Carta Topografica Regionale;
g. ~~l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire~~ **gli elenchi: Elenco L -Abitati da consolidare o trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 P.T.P.R.); Elenco L1- Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato; Elenco L2- Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)**
h. numero 1 tavola contrassegnata dal numero 6 redatta sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta della criticità idraulica di pianura";
i. numero 2 tavole contrassegnate dal n. 7, redatte sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale";
j. numero 1 tavola contrassegnata dal n. 8, redatta sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta delle sorgenti";
k. numero 3 tavole contrassegnate dal n. 9, redatte alla scala 1:50.000 e individuate come "Sistema della mobilità. Funzioni delle reti di trasporto ed organizzazione delle principali infrastrutture";
l. numero 1 tavola contrassegnata dal n. 10, redatta alla scala 1:80.000 e individuata come "Rete delle Piste ciclabili extraurbane";
m. numero 3 tavole contrassegnate dal n. 11, redatte alla scala 1:50.000 e individuata come "Schema strutturale dell'Assetto Insediativo";
n. le presenti norme con relative appendici ed elaborati che ne costituiscono parte integrante;

2. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma precedente e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3 Sono elaborati di documentazione e non costitutivi del Piano i seguenti:

a. "2° Relazione sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Modena" allegata al Piano quale elaborato di riferimento essenziale per la fase delle analisi propedeutiche alle scelte di Piano;

b. elaborati cartografici, afferenti alla sola fase delle analisi riguardanti il sistema insediativo:

numero 1 tavola redatta alla scala 1:100.000 e individuata come "Tavola sullo sviluppo insediativo";

numero 3 tavole redatte alla scala 1:50.000 e individuate come "Carta morfologica evolutiva dei sistemi urbani";

c. elaborazioni non allegate al Piano, agli atti presso la Provincia, indicate nella bibliografia unita alla Relazione Generale, relative a specifici approfondimenti effettuati nella fase di formazione del Piano per gli aspetti socio-economici, ambientali, insediativi, infrastrutturali e di rete.

ART. 4 EFFICACIA DEL PIANO

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2.
   In particolare il presente Piano ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa regionale, provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dall'art. 2 della legge regionale n. 6/95.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
   a. indirizzi;
   b. direttive;
   c. prescrizioni (limitatamente ai Titoli III, IV, V, VI, VII).
3. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate, tenendo conto anche delle Unità di Paesaggio.

4. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonchè per gli atti amministrativi regolamentari.

5. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere b., c., d., e. ed f. del precedente articolo 3, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore e sono immediatamente precettive, ferme restando le peculiari disposizioni di cui al successivo articolo 37.

6. Gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 8, ovvero in piani e programmi, nazionali o comunitari sono approvati, se ed in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano.

7. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali, subprovinciali e comunali, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 37 e 73.

8. Le disposizioni del presente Piano ove sia richiesta la partecipazione della Provincia costituiscono riferimento per gli organi dell'Ente in relazione:
   a. a.alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   b. b.alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880;
   c. c.alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
   d. d.di procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
   e. al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210;

f. al raggiungimento degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di cui all'art. 14 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 e da ogni altra vigente norma di legge.

9. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, dall'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni del presente Piano relative a Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26), zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art. 27), abitati da consolidare o trasferire (art. 29), aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 29 A) e aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) (art. 29 B) e rappresentate nelle Tavole 3 della Carta del Dissesto e nell'Elaborato 4 Atlante delle Aree a Rischio Idrogeologico elevato e molto elevato, ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00 e in seguito alla intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate in data… tra la Provincia di Modena e l'Autorità del Fiume Po, si applicano in luogo delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po e provvedono a coordinare le norme del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. L'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale in relazione alle zone ed aree di cui sopra è effettuato nei riguardi del presente Piano.

TITOLO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 5 STRUMENTI DI SPECIFICAZIONE E DI ATTUAZIONE CONCERTATA DEL PIANO

1. Il presente Piano si attua mediante:
   a. gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla vigente legislazione;
   b. ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e subprovinciale previsto dalla vigente legislazione.

2. La Provincia in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi in coerenza o in attuazione del presente Piano, promuove o coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, sia nel settore ambientale, naturalistico e/o mirate allo sviluppo sostenibile (cfr. art. 14, 2. L. 142/90).

3. Per concertare la formazione e l'attuazione degli strumenti e degli interventi di cui al precedente comma 1 e, più in generale, per svolgere l'azione di promozione e coordinamento per l'attuazione delle previsioni del Piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento agli Accordi di Programma, le convenzioni, le forme per la gestione dei servizi della L. 142/90 come specificati nelle leggi regionali (cfr. art. 14 L.R. 6/95), nonché le altre previste forme di collaborazione tra Enti previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 6 LE ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO – UNITA' DI PAESAGGIO ED AREE OMOGENEE

1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante Unità di Paesaggio.

2. Le Unità di Paesaggio, significative a livello provinciale le cui caratteristiche vengono descritte nella Relazione generale Parte I di cui al precedente art. 3, sono individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano.
   Ad esse si applicano gli indirizzi di cui in Appendice, quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerenti la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale con riferimento agli ambiti di cui al secondo comma ed ai relativi indirizzi sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

4. Ai fini della descrizione delle caratteristiche del sistema insediativo e delle relative politiche, il presente Piano riconosce e utilizza un'articolazione del territorio provinciale in tre grandi aree di relativa omogeneità:
   - l'area territoriale omogenea della bassa pianura;
   - l'area centrale ad alta densità insediativa;
   - l'area territoriale omogenea della collina e della montagna.

   Tali grandi aree sono individuate nella Tav. 11.
   Gli indirizzi e le direttive relative al sistema insediativo sono riferiti a tali ambiti territoriali di omogeneità nonché ad ulteriori articolazioni per gruppi di Comuni.

5. Gli indirizzi e le direttive formulati dall'art. 42 delle presenti Norme sono riferiti a quattro zone (A, B, C, D) del territorio provinciale omogenee per problematicità idrico-ambientali, individuate sulle tavole n. 7 e 8.

ART. 6 BIS LA PIANIFICAZIONE DI BACINO

1. **A seguito dell'intesa stipulata tra la Provincia di Modena e l'Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po nelle materie di cui all'art. 4, comma 10 delle presenti norme. In particolare il PTCP definisce approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del presente Piano, realizzando un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, fondato su analisi territoriali aggiornate e di dettaglio.**
   La Provincia provvederà a trasmettere all'Autorità di bacino del fiume Po i successivi aggiornamenti relativi alle materie oggetto d'intesa

2. **Il presente Piano provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme regolamentati dai Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1.**

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici in materia di dissesto idrogeologico è effettuato nei riguardi del presente Piano in relazione a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

PARTE III PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

TITOLO V LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI

Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 ~~e~~ 4 del presente Piano (Carta del Dissesto ~~o Carta di criticità da frana~~) come:

a. aree interessate da frane attive, ~~ricomprendenti i corpi di frana attivi e relativi coronamenti, scivolamenti di blocchi e frane di crollo~~; **si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo**

b. aree interessate da frane quiescenti, ~~ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali, compresi i relativi coronamenti e i depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti e i corpi di frana antichi quiescenti~~. **si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.).**

Le delimitazioni zonali individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, ~~in ottemperanza al secondo comma art. 26 del P.T.P.R., le delimitazioni della tavole contrassegnate dal numero tre del suddetto Piano regionale.~~ **le delimitazioni delle tavole contrassegnate dal numero 3 "Carta del Dissesto" del P.T.P.R., ai sensi dell'art. 26, comma 2 delle relative Norme, e ai sensi dell'art.6bis del presente Piano, l'elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) e 5.1 (Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. Dall'adozione del PTCP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.12 della LR 20/00.**

Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto ~~e settimo~~ e comma e le direttive di cui al secondo, **settimo** e ottavo comma.

2. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni. ~~In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i comuni possono proporre, secondo gli indirizzi che verranno emanati dalla Provincia, ciò non costituendo variante grafica al presente Piano, eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previe motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.~~ **approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art.A-2, comma 2 della. L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali**

ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 previe analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della LR n. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art.22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima LR 20/2000.
~~3. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente primo comma ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.~~

3. ~~4.~~ Nelle ~~zone~~ **aree interessate da frane attive** di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. **Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l' evoluzione naturale della vegetazione. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al primo comma lettera a) e lettera b)** Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere ~~coerenti~~ **congruenti al** ~~con il~~ riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. **coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.**
~~4.~~ ~~5.~~ Nelle ~~zone~~ **aree interessate da frane attive** di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ~~ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni di cui alla~~ L.R. 47/1978 ~~e successive modificazioni ed alla~~ Legge 47/1985~~, risultano comprese nelle seguenti categorie:~~

- ~~opere interne,~~
- ~~manutenzione ordinaria e straordinaria,~~
- ~~restauro scientifico,~~
- ~~restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,~~
- ~~demolizione senza ricostruzione,~~
- ~~recupero e risanamento delle aree libere.~~

interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.
Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente **terzo** ~~quarto~~ comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. **E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.**

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, ~~apposite~~ **adeguate** distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. **A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3.**

5. ~~6.~~ Nelle ~~zone~~ **aree interessate da frana quiescenti** di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma ~~settimo~~ **sesto**, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, ~~tramite i propri strumenti urbanistici~~ **nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale** potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità **condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po**:

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti **una tantum** fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente **il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché** ~~e~~ nuovi interventi edilizi di modesta entità **a servizio dell'agricoltura** laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
b) **interventi** di non rilevante estensione **a completamento degli insediamenti urbani, e** ~~zone di completamento~~ solamente ove si dimostri:

~~a~~**b1**. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

~~b.~~**b2**la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; ~~avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.; all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che~~ **localizzando** dette previsioni ~~siano localizzate~~ **all'interno o** in **stretta** contiguità **al** ~~del~~ perimetro del Territorio Urbanizzato~~, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.~~ **ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale.**

c) La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l' assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale **ampliamento e** realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche

e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. *A*lla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. ~~7.~~ Nelle ~~zone~~ **aree interessate da frane quiescenti** di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. **A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.**

7. ~~8.~~ I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. **In prossimità delle scarpate** ~~In adiacenza dei margini~~ dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.

8. **La Provincia, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del PTCP in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico interessanti il proprio territorio provvede, anche per le esigenze di monitoraggio dell'attuazione del piano stesso e dei suoi effetti sul sistema ambientale, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della carta del dissesto, con le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/2000.**

Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole 3 ~~e 4~~ del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:

- ~~frane antiche inattive;~~
- ~~ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espandimenti laterali;~~

- ~~estese~~ coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali ~~e alluvionali,~~ etc. ~~non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, etc.)~~ **in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc**
- ~~deformazioni plastiche;~~
- conoidi di deiezione ~~attivi;~~
- zone interessate da marcati fenomeni erosivi (**depositi alluvionali,** piede di versante, **aree soggette a** ruscellamento concentrato **e/o diffuso** ~~o prossimità di scarpate~~);
- ~~versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie).~~
- **frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti**

2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi ~~sesto e settimo~~ **quinto e sesto** del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione **degli strumenti urbanistici generali o di** ~~dei PRG, loro~~ varianti ~~generali e varianti parziali~~ di adeguamento delle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità **effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.**

ART. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano nel modo seguente:

   Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei):

   area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.

   Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche):

   area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici (conoidi) caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori.

   Sono inoltre indicate con apposita simbologia e classificazione, le sorgenti captate per uso acquedottistico civile.

   Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e sesto, le direttive di cui ai commi quarto quinto, settimo e ottavo e gli indirizzi di cui al nono comma.

3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88, è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.

4. Nella zona A di cui al precedente secondo comma sono vietati:
   - lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonchè di rifiuti tossico-nocivi (per questi ultimi anche se provvisorio);
   - pozzi neri di tipo assorbente.

5. Nella zona A di cui al precedente secondo comma valgono inoltre le seguenti direttive :
   - la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero soggiacente;
   - devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
   - lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale;
   - le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95);
   - le fognature devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.

6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:
   a) La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n.175 del 17/5/1988 e successive);
      Le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg.132/92;
      Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82;
   b) Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
   c) La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
   d) La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle di seconda categoria tipo a) di cui al D.P.R. 915/82, e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
   e) La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate;
   f) Le attività estrattive non devono produrre modificazioni dei livelli di protezione naturali ed in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale.

7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:
   - devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;

- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

8. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.

9. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal presente Piano.

Art. 29 - Abitati da consolidare o da trasferire

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.

2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, ~~che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.~~ **ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267.**
Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2, art. 25della L.R. 14 aprile 2004 n. 7

~~3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonchè con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonchè secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:~~

~~a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonchè ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;~~

~~b. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purchè strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.~~

3. Per gli abitati di cui al primo comma elencati nell'Appendice "B"- elenco L, per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone

dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali, riportate nell'elaborato 4 - Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.

4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, **per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R.**,fino all'approvazione della perimetrazione ~~con relative norme~~ di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi ~~di cui alla lettera a. del terzo comma,~~ **di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e** all'interno dei ~~centri~~ **nuclei** abitati ~~e dei nuclei definibili come tali attraverso le procedure di cui al secondo comma dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m.~~, purchè non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.

4bis Gli abitati da consolidare ex legge 9 luglio 1908, n. 445 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica (art. 25, comma 4 L.R. 14 aprile 2004 n. 7).

5. Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili **e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma secondo del presente articolo** ~~di cui al secondo comma, approvate~~, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 ~~e 4~~ del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27. **Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R sono riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato".**

5bis Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 al fine di:
a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
c) eliminare il vincolo di trasferimento.

6. Negli abitati dichiarati da trasferire **compresi nell'Appendice "B"- elenco L del precedente articolo 3,** ~~ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445~~, compresi ~~nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3~~, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità. **in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del P.T.P.R..**

ART. 29A – Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. **Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, e del Piano**

Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.

(D) 2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L.267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato",

e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

(P) 3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti:

- **gli interventi di demolizione senza ricostruzione;**
- **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge**
- **le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;**
- **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;**
- **gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;**
- **gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;**

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

(P) 4 Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;

- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

(D) 5 Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

(P) 6 In attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267 procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;

- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia di concerto con gli enti competenti provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco suddetto delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato e a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

(P) 7 Le norme di cui al presente articolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano stralcio per

l'Assetto Idrogeologico anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

.

ART. 29B – Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

1 Le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) delimitate nella cartografia all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree di cui all'art. 5 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di bacino del Reno. Tali aree derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio.

(P) 2 La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- **zona 1 - area in dissesto;**
- **zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;**
- **zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;**
- **zona 4 – area da sottoporre a verifica;**
- **zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.**

A tale zonizzazione sono associate schede allegate all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano e norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi commi. Tali norme hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/89.
I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici in base a quanto contenuto nelle schede allegate entro i termini stabiliti dall'art.17 comma 6 della L.183/89.
Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate.
Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, l'Autorità di Bacino del Reno può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al successivo comma 9.
Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", relative alle Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

(P) 3 Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Possono essere consentiti:

a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti;
d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del

competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti;

e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente.

f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

g) opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001.

(P) 4 Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto – non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. Oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui sopra, possono essere consentiti:

a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;

b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti;

c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;

e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

f) opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio e riportate in allegato all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano

(P)5 Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica in assenza del provvedimento di cui alla lettera b del presente articolo, si applica il comma 4. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a) L'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI). In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità;

b) le Amministrazioni Comunali, sulla base dell'esito delle indagini di cui alla lettera a, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di

stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
c) le Amministrazioni Comunali inviano alla Autorità di Bacino e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione;
d) Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.

(P) 6 Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

(P) 7 Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio.
c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive.Il bosco, se presente, va mantenuto.
e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno

saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.

g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;

i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

(P) 8 Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:

a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:

- **le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle unità idromorfologica elementare (U.I.E.) e sui fenomeni di dissesto.**
- **l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.**

b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.

c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.

d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 7, lett. a.

(D) 9. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 1 è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Provincie interessate. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle

osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

PARTE IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE FINALI
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI AI TITOLI III, IV, V, VI,VII

1. ~~Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 37 del P.T.P.R.~~, **Fatta salva la perdita di efficacia, per scadenza dei termini fissati dal 2° comma dell'art. 37 del PTPR e la conseguente non attuabilità delle previsioni urbanistiche non conformi al piano regionale,** i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. **In particolare per le disposizioni relative al titolo V art. 26, 27, 29, 29 A, 29 B i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro due anni dalla entrata in vigore della presente Variante di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno.**

2. **Gli strumenti urbanistici comunali** ~~I Piani Regolatori Generali~~ e le loro varianti adottate dopo l'entrata in vigore del presente Piano devono essere conformi alle presenti norme.

3. Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non più di cinque anni dalla entrata in vigore del presente Piano, per gli ulteriori ambiti introdotti in variazione a quelli individuati dal P.T.P.R. vigente, sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani Regolatori vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano ad eccezione di quelle in contrasto con quanto disposto dagli artt. 18, 21A lettera "a e b1", 25, 26 lettera a.

~~4. I Piani Regolatori Generali e loro varianti, trasmessi alla Provincia per l'approvazione prima della data di entrata in vigore del presente Piano, per gli ulteriori ambiti introdotti in variazione a quelli individuati dal P.T.P.R. vigente possono essere approvati dalla Giunta Provinciale:~~
   - ~~purchè rispondenti alle disposizioni degli artt. 17, 18, 21A lettera "a e b1", 25 e 26 lettera a delle norme del presente Piano –titoli III, IV, V, VI, VII– se sugli stessi piani la Giunta Provinciale non abbia ancora formulato le riserve di cui all'art. 14 della L.R. 47/78 e s.m.;~~
   - ~~purchè rispondenti alle disposizioni degli artt. 18, 21A lettera "a e b1", 25 e 26 lettera a se sugli stessi piani la Giunta Provinciale abbia già formulato le riserve di cui all'art. 14 della L.R. 47/78 e s.m..~~

~~5~~ 4. Sono fatte salve le previsioni e le corrispondenti zonizzazioni cartografiche contenute nei Piani Provinciali di Settore (PIAE, PISRUS ecc.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano purché approvati in conformità alle disposizioni del P.T.P.R..

Appendice B – Elenco L
Abitati da consolidare o trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 P.T.P.R.)

Abitati da consolidare o trasferire	Approvazione perimetrazione ai sensi dell'art. 29 delle norme del P.T.P.R.	**Aree a rischio idrogeologico molto elevato** **(PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento)** **(PS267 per il Bacino Reno)**
CASELLE (Fanano): A. T. con D.P.R n. 144/1958	—	—
OSPITALE (Fanano): A. C. con D.Lgt. n. 229/1916	—	—
FIUMALBO, Capoluogo: A.C. con RD. n. 1055/1942	—	—
FONTANALUCCIA (Frassinoro): A. C. con R.D. n 1319/1931	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1497 del 1.8.1997	**Frassinoro, Fontanaluccia, bacino Secchia (048-ER-MO)**
PIANDELAGOTTI (Frassinoro): A. C. con R.D. n. 1764/1939	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 2014 del 11.11.1997	
LAMA MOCOGNO, Capoluogo: A.C. con R.D. n. 1547/1921	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 3685 del 17.10.1995	**Lama Mocogno, Capoluogo, bacino Panaro (053-ER-MO)**
PIANORSO (Lama Mocogno): A.C. con R.D. n. 374/1922	—	—
BOCCASSUOLO (Palagano): A.C. con D.P.R. n. 885/1950	—	—
PAVULLO, Capoluogo: A.C. con R.D. n. 2153/1934	—	—
S. ANDREA PELAGO ~~S.ANNA PELAGO~~ (Pievepelago): A. C. con D.Lgt. n. 229/1916	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 260 del 10.3.1998	**Pievepelago, S. Andrea Pelago, (057-ER-MO)**
POLINAGO: A.C. con D.P.R. n. 1580/1961	—	**Polinago, Capoluogo, bacino Secchia (046-ER-MO/1-2)**
SALTINO - (Prignano): A.C. con R.D. n. 766/1931	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 1.7.1997)	**Prignano, Saltino, bacino Secchia (051-ER-MO/1-2)**
RIOLUNATO, Capoluogo A.C. con D.Lgt. 299/1916, GROPPO A.C. con R.D. n. 374/1922, ROCCOMBRELLARO: A.C. con R.D. n. 374/1922	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 643 del 11.5.1998	—
ROVINACCIA **di CASINE** ~~DI VESALE~~ (Sestola): A.C. con R.D. n. 1472/1933	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1114 del 1.7.1997	**Sestola, Rovinaccia, bacino Panaro (045-ER-MO)**

Abitati da consolidare o trasferire	Approvazione perimetrazione ai sensi dell'art. 29 delle norme del P.T.P.R.	**Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)**
ZOCCA: A.C. con Del. Consiglio Regionale n. 1870 del 1983	—	—
CIANO (Zocca): A.C. con Del. Consiglio Regionale n. 2665 del 1989	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 686 del 8.5.2001	**Zocca, abitato di Ciano, bacino Reno (TAVOLA ER 10/A)**
A. T. = Abitato da Trasferire A.C. = Abitato da consolidare		

Appendice B1 – Elenco L1: Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	BACINO	CODICE DELL'AREA (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
Montese, Fosso Scarafuia e località Castelluccio	**Panaro**	**040-ER-MO**
Pievepelago, Sant'Anna Pelago	**Panaro**	**041-ER-MO**
Palagano, Macinelle e Sasso Rosso	**Secchia**	**042-ER-MO**
Montefiorino, Farneta	**Secchia**	**043-ER-MO**
Sestola, frane sx.T. Vesale . Loc. Castellaro	**Panaro**	**044-ER-MO**
Sestola, Rovinaccia	**Panaro**	**045-ER-MO**
Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna	**Secchia**	**046-ER-MO**
Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli	**Secchia**	**047-ER-MO**
Frassinoro, Fontanaluccia	**Secchia**	**048-ER-MO**
Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro	**Panaro**	**049-ER-MO**
Palagano, Palazza-Renella-Le Piane	**Secchia**	**050-ER-MO**
Prignano, La Volta di Saltino	**Secchia**	**051-ER-MO**
Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia	**Secchia**	**052-ER-MO**
Lama Mocogno, Capoluogo	**Panaro**	**053-ER-MO**
Prignano, Saltino	**Secchia**	**054-ER-MO**

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	BACINO	CODICE DELL'AREA (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
Montese, Fosso Tagliati	**Panaro**	**055-ER-MO**
Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti, T. Motte	**Panaro**	**056-ER-MO**
Pievepelago, S. Andrea Pelago	**Panaro**	**057-ER-MO**
Frassinoro, Boschi di Valoria	**Secchia**	**081-ER-MO**
Frassinoro, Montefiorino, Tolara	**Secchia**	**082-ER-MO**
Polinago, Cassano,	**Secchia**	**083-ER-MO**
Zocca, Ciano	**Samoggia (Reno)**	**Tavola ER 10/A**

Appendice B2 – Elenco L2: Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)	BACINO	CODICE DELL'AREA (Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia)
Paoloni	**Samoggia (Reno)**	**n. 14**
Zocca	**Samoggia (Reno)**	**n. 20**
Ciano	**Samoggia (Reno)**	**n. 21**
Monte Corone	**Samoggia (Reno)**	**n. 22**
Monte Ombraro	**Samoggia (Reno)**	**n. 23**

La Variante al PTCP introduce nuovi articoli e appendici: art.6 bis La Pianificazione di Bacino; art. 29 A - Aree a rischio idrogeologico molto elevato e art.29 B Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) e le Appendice B1 Elenco L1 - Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato e Appendice B2 Elenco L2 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

5.2 Bozza direttiva contenente i criteri per la ridefinizione delle "*zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*" e delle "*zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilita*" e per le verifiche di compatibilita' idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione

Si propone di approvare la Direttiva di seguito riportata in bozza (la quale sostituirà quella approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 213 del 25/10/2000 "*Pianificazione Urbanistica e aspetti geologici del territorio montano. Indirizzi per l'eventuale ridefinizione degli ambiti di cui all'art. 26 del PTCP (Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità)"* con deliberazione di Consiglio Provinciale contestualmente all'approvazione della Variante PTCP e non quale elaborato costitutivo della Variante medesima al fine di semplificarne la procedura di modificazione, prevedibile con riferimento a:

- direttiva regionale inerente analoghi contenuti in corso di redazione
- eventuali varianti dell'art. 18 delle Norme di Piano del PAI Po

DIRETTIVA CONTENENTE I CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ" E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA" E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 26, e ART. 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE.

1. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità" *di cui all'art. 26, comma 2 delle Norme di attuazione* e le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica che i Comuni debbono effettuare con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 26, comma 5 delle Norme di attuazione dovranno discendere da valutazioni espresse in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11.03.1988 *e relativa Circolare del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483* derivanti da:

a) rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico (analisi dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, posizionamento di eventuali pozzi e sorgenti, controllo dei livelli delle falde) alla scala 1:5000 di un'ampia zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del versante interessato dal crinale al suo fondovalle. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti. La relazione dovrà dare particolare rilievo all'analisi dei fattori predisponenti il movimento franoso, con particolare riferimento ai fattori geologici, ai fattori morfologici ed idrogeologici

b) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;

c) analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento (effetti complessivi determinati dalle azioni antropiche poste in atto: modifiche morfologiche, appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, *modifica al regime delle acque superficiali e sotterrranee* ed in genere dei fenomeni di natura antropica cui possono essere coimputabili alterazioni in essere o potenziali degli equilibri rilevati ecc., e descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento realizzati) ed analisi strutturale degli edifici presenti nell'area oggetto di approfondimento estesa ad un adeguato intorno;

d) caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma franosa e del tipo di movimento franoso da eseguirsi con appropriate indagini.

e) caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati) e valutazione dei valori critici della resistenza al taglio;

f) verifiche di stabilità dell'area oggetto d'approfondimento ed anche verifica di stabilità generale del versante (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle situazioni più critiche), finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri attualmente in atto. Nel caso in cui gli elementi di valutazione quali-quantitativi raccolti

non risultano sufficienti a definire le condizioni di equilibrio in atto nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. *Per aree ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche;*

2. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" di cui all'art. 27 delle Norme di attuazione dovranno discendere da approfondimenti e valutazioni espressi in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11.03.1988 e relativa Circolare del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483.
Le indagini da eseguire dovranno evidenziare correttamente i processi morfogenetici presenti nell'area interessata ed in un congruo intorno, al fine di descrivere e quantificare condizioni di equilibrio in atto tali da escludere il carattere di potenziale instabilità attribuito all' area medesima, con riferimento particolare al caso di depositi a eminente componente argillosa o di potenza significativa.

3. La realizzazione degli interventi indicati all'articolo 26, comma 5.a), 5.b) e 5.c) all'art. 27, comma 2 delle Norme di attuazione è subordinata ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988 che comprenda*:*

a) rilievo geologico, geomorfologico alla scala 1:5.000 di un'ampia fascia di versante che comprenda tutta l'area interessata dagli interventi e tutta l'estensione del corpo franoso dal crinale al suo fondovalle;

b) rilievo geomorfologico di dettaglio dell'area interessata dagli interventi previsti e del suo intorno (zona di influenza) alla scala 1:2.000 o di maggior dettaglio. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo geomorfologico deve ~~comunque~~ essere complessivamente teso a fornire l'insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del versante;In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno Il rilievo dovrà inoltre riguardare aspetti geologico-applicativi rivolti alla individuazione dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, al posizionamento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo dei livelli delle falde ecc., e dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti

c) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;

d) analisi strutturale degli edifici presenti nell'area in oggetto ed in un adeguato intorno;

e) caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma franosa e del tipo di movimento franoso da eseguirsi con appropriate indagini.

f) caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati - e valutazione dei valori critici della resistenza al taglio;

g) verifiche di stabilità dell'area interessata dagli interventi previsti e del suo immediato intorno con confronto fra le due situazioni; quella originaria e quella successiva agli interventi, (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle situazioni più critiche). Nel caso in cui gli elementi di valutazione quantitativi raccolti non risultano sufficienti a definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. Per aree ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche;

h) verifica di stabilità generale del versante prima e dopo gli interventi previsti. Per aree ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche*;*

4. In particolare ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, nei casi di realizzazione

degli interventi a completamento in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato indicati all'articolo 26, comma 5.lett.b), la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale anche avvalendosi del contributo del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio.

5. Nell'ambito delle verifiche e approfondimenti da esperire ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, si applicano i seguenti indirizzi:

I Comuni, al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e delle prevenzione, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni dell' articolo 26 delle Norme di Attuazione provvedono ad effettuare anche un'analisi della stabilità dei "Depositi di versante s.l." individuati e delimitati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale 1:10.000 con specifico riferimento agli ambiti interessati dalle previsioni urbanistiche, ancorché tali fenomeni non siano sottoposti a vincolo normativo ai sensi dell'art. 27 delle Norme di attuazione del PTCP. Tale elemento di indirizzo si ravvisa opportuno in considerazione del fatto che i "Depositi di versante s.l." sono costituiti da accumuli di detrito per i quali non è da escludersi una possibile genesi di tipo gravitativo, pur non rinvenendo in tali oggetti i caratteri morfologici propri delle frane.

6 CONFRONTO PTCP VIGENTE E VARIANTE PTCP: I NUMERI DEL DISSESTO

Con riferimento alla classificazione al quadro del dissesto del PTCP vigente e della Variante PTCP si riportano in questo capitolo i dati relativi ai fenomeni franosi in relazione alla loro distribuzione nel territorio della Provincia di Modena.
Le tabelle 1 e 3 (rispettivamente Dati dissesto PTCP vigente e Dati dissesto Variante PTCP) sono così strutturate:

NOME_COM	Nome del Comune
ISTAT_COD	Codice ISTAT del Comune
A_com_Kmq	Area del Comune
AREA_DISS	Area in dissesto nel Comune
AREA_FA	Area in Frana Attiva nel Comune
AREA_FQ	Area in Frana Quiescente nel Comune
AREA_PI	Area potenzialmente instabile nel Comune
Diss/com	Indice di Franosità: rapporto tra area in dissesto e area comunale
FA/com	Percentuale di Frana Attiva nel Comune
FQ/com	Percentuale di Frana Quiescente nel Comune
PI/com	Percentuale di Area potenzialmente instabile nel Comune
FA/diss	Percentuale di Frana Attiva sul dissesto totale del Comune
FQ/diss	Percentuale di Frana Quiescente sul dissesto totale del Comune
PI/diss	Percentuale di Area Potenzialmente instabile sul dissesto totale del Comune

Per le Tabelle 2 e 5 vengono conteggiati i valori totali

A_TOT_Kmq	Area totale dei Comuni collinari e montani
AREA_DISS_TOT	Area in dissesto totale Comuni collinari e montani
AREA_FA_TOT	Area in Frana Attiva totale Comuni collinari e montani
AREA_FQ_TOT	Area in Frana Quiescente totale Comuni collinari e montani
AREA_PI_TOT	Area potenzialmente instabile totale Comuni collinari e montani
Diss/A_Tot	Indice di Franosità: rapporto tra area in dissesto totale e area totale Comuni collinari e montani
FA/ A_Tot	Percentuale di Frana Attiva sull'area totale dei Comuni collinari e montani
FQ/ A_Tot	Percentuale di Frana Quiescente sull'area totale dei Comuni collinari e montani
PI/ A_Tot	Percentuale di Area potenzialmente instabile sull'area totale dei Comuni collinari e montani
FA/diss_tot	Percentuale di Frana Attiva sul dissesto totale Comuni collinari e montani
FQ/diss_tot	Percentuale di Frana Quiescente sul dissesto totale Comuni collinari e montani
PI/diss_tot	Percentuale di Area Potenzialmente instabile sul dissesto totale Comuni collinari e montani

In relazione alla **Tabella 1 ed alla Tabella 2 Dati dissesto PTCP Vigente e Dati Totali dissesto PTCP Vigente,** per la definizione di Frana Attiva, Frana Quiescente e Area Potenzialmente instabile si rimanda allo schema di legenda di cui alla relazione parte I che propone la seguente classificazione:
AREE INTERESSATE DA FRANA ATTIVA: tutte le aree corrispondenti a:
- corpi di frana attivi, compresi i relativi coronamenti (comprese frane recenti, colate di fango recenti, frane di crollo).

AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI Tutte le aree corrispondenti a:
- corpi di frana quiescenti, compresi i relativi coronamenti.;
- depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti;
- frane antiche quiescenti compresi i relativi coronamenti.

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI (AREE INSTABILI PER ALTRE CAUSE) Tutte le aree corrispondenti a:

- frane antiche inattive compresi i relativi coronamenti
- ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espandimenti laterali;
- estese coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc., non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati ecc.);
- deformazioni plastiche;
- conoidi di deiezione attivi;
- zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate);
- versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie)

In relazione alla **Tabella 3 ed alla Tabella 4 Dati dissesto Variante PTCP e Dati Totali dissesto variante PTCP,** per la definizione di Frana Attiva, Frana Quiescente e Area Potenzialmente instabile si rimanda al capitolo 2 del presente documento ed al nuovo schema di legenda PTCP:

AREE INTERESSATE DA FRANE ATTIVE: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.

AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.)

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI Tutte le aree corrispondenti a:
- coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.
- conoidi di deiezione;
- zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)
- frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti

Dati in kmq

NOME_COM	ISTAT_COD	A_com_Kmq	AREA_DISS	AREA_FA	AREA_FQ	AREA_PI	Diss/com	FA/com	FQ/com	PI/com	FA/diss	FQ/diss	PI/diss
CASTELVETRO	036008	49,70	0,73	0,28	0,46	0,00	1,48%	0,56%	0,92%	0,00%	37,88%	62,12%	0,00%
FANANO	036011	89,87	28,85	1,26	14,76	12,83	32,10%	1,40%	16,42%	14,28%	4,37%	51,16%	44,47%
FIORANO	036013	26,35	0,44	0,38	0,05	0,00	1,66%	1,46%	0,20%	0,00%	87,94%	12,06%	0,00%
FIUMALBO	036014	39,36	11,30	0,11	8,73	2,47	28,72%	0,27%	22,17%	6,27%	0,94%	77,22%	21,84%
FRASSINORO	036016	95,99	29,97	2,03	23,17	4,77	31,22%	2,12%	24,13%	4,97%	6,79%	77,29%	15,93%
GUIGLIA	036017	48,97	6,22	3,75	2,38	0,08	12,71%	7,66%	4,87%	0,17%	60,31%	38,33%	1,36%
LAMA MOCOGNO	036018	63,72	22,20	1,33	16,47	4,39	34,84%	2,10%	25,85%	6,90%	6,01%	74,19%	19,79%
MARANELLO	036019	32,73	0,95	0,37	0,56	0,03	2,92%	1,13%	1,70%	0,09%	38,78%	58,19%	3,03%
MARANO	036020	45,14	5,03	2,02	2,73	0,29	11,15%	4,47%	6,04%	0,64%	40,12%	54,16%	5,72%
MONTECRETO	036024	31,15	11,81	1,36	8,87	1,58	37,90%	4,36%	28,47%	5,07%	11,51%	75,12%	13,37%
MONTEFIORINO	036025	45,37	15,66	1,70	10,59	3,36	34,51%	3,75%	23,35%	7,41%	10,88%	67,65%	21,47%
MONTESE	036026	80,71	21,97	3,65	14,23	4,08	27,22%	4,53%	17,64%	5,06%	16,63%	64,78%	18,59%
PALAGANO	036029	60,37	20,79	1,55	17,40	1,84	34,43%	2,57%	28,82%	3,04%	7,45%	83,71%	8,83%
PAVULLO NEL FRIGNANO	036030	144,07	21,48	10,17	10,06	1,25	14,91%	7,06%	6,99%	0,86%	47,35%	46,85%	5,80%
PIEVEPELAGO	036031	76,32	20,24	0,75	11,36	8,13	26,52%	0,98%	14,88%	10,66%	3,69%	56,12%	40,19%
POLINAGO	036032	53,78	14,43	2,61	11,25	0,56	26,83%	4,86%	20,92%	1,05%	18,12%	77,98%	3,90%
PRIGNANO	036033	80,19	18,83	6,04	11,06	1,73	23,48%	7,53%	13,80%	2,16%	32,06%	58,76%	9,19%
RIOLUNATO	036035	45,14	14,24	0,26	9,35	4,64	31,55%	0,57%	20,70%	10,27%	1,82%	65,61%	32,57%
SASSUOLO	036040	38,72	2,26	0,86	1,38	0,01	5,85%	2,23%	3,58%	0,04%	38,17%	61,18%	0,65%
SAVIGNANO	036041	25,43	0,27	0,06	0,05	0,16	1,06%	0,24%	0,19%	0,63%	22,64%	17,97%	59,39%
SERRAMAZZONI	036042	93,35	15,64	4,68	10,58	0,38	16,76%	5,02%	11,33%	0,41%	29,94%	67,64%	2,42%
SESTOLA	036043	52,37	17,65	3,07	11,36	3,23	33,71%	5,86%	21,69%	6,16%	17,38%	64,34%	18,28%
VIGNOLA	036046	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ZOCCA	036047	69,14	19,21	4,44	9,29	5,48	27,79%	6,43%	13,44%	7,92%	23,12%	48,36%	28,52%

Tabella 1 *Dati dissesto PTCP Vigente*

	A_com_Kmq	area_dis_tot	area_fa_tot	area_fq_tot	area_pi_tot	Diss/com_tot	FA/com_tot	FQ/com_tot	PI/com_tot	FA/diss_tot	FQ/diss_tot	PI/diss_tot
TOTALE	**1410,73**	**320,19**	**52,75**	**206,14**	**61,30**	**22,7%**	**3,74%**	**14,61%**	**4,34%**	**16,47%**	**64,38**	**19,15%**

Tabella 2 *Dati dissesto Totali PTCP Vigente*

I dati del dissesto PTCP vigente mostrano un indice di franostità, calcolato come rapporto fra l'area totale di dissesto e la superficie totale dei comuni collinari e montani, pari al 22,7%, di cui il 3,74% è dato dalle aree interessate da frana attiva, il 14,61% aree interessate da frana quiescente e il 4,34% da aree potenzialmente instabili.
In relazione al dato di dissesto totale pari a kmq 320,19 il contributo delle singole categorie di dissesto è il seguente: 52,75 kmq (16,47%) area interessata da frana attiva; 206,14 kmq (64,38%) area interessata da frana quiescente e 61,30 kmq (19,15%) aree potenzialmente instabili.

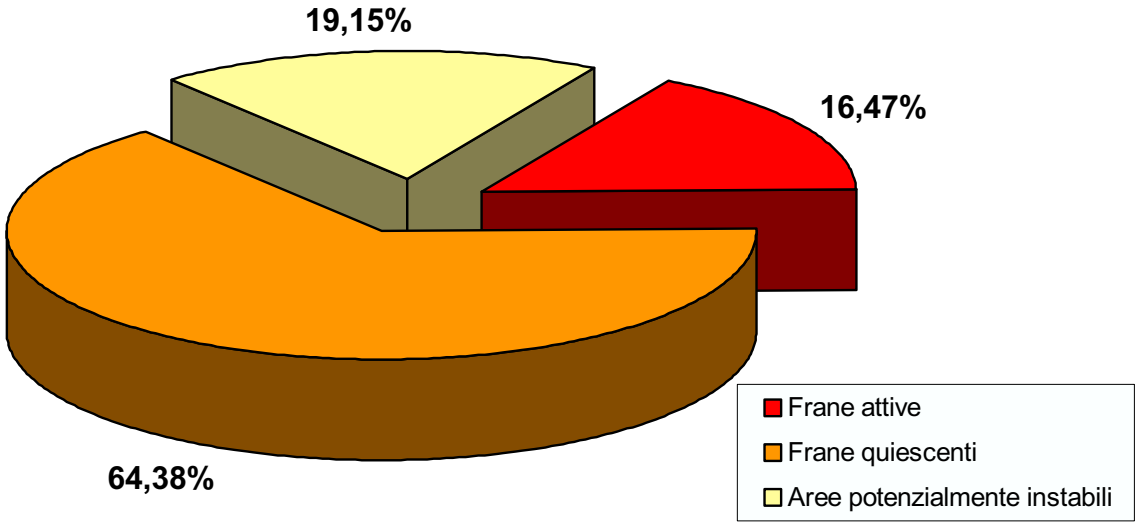

Considerando il dato disaggregato per Comune si ha che l'indice di franosità mostra situazioni molto differenziate, con valori massimi per i comuni di Montecreto 37,90% per una superficie comunale di 31,15 kmq, Lama Mocogno 34,84% per una superficie comunale di 63,72 kmq, Montefiorino 34,51% per una superficie comunale di 45,37 kmq, Palagano 34,43% per una superficie comunale di 60,37 kmq e Sestola 33,71% per una superficie comunale di 52,37 kmq.
Per quello che riguarda l'estensione del dissesto in kmq si ha per Frassinoro 29,97 kmq per un territorio comunale di 95,99 kmq così ripartiti: 6,79% area interessata da frana attiva, il 77, 29 % area interessata da frana quiescente e il 15, 93% area potenzialmente instabile; Fanano 28,85 kmq per un territorio comunale di 89,87 kmq così ripartiti: 4,37% area interessata da frana attiva, 51,16% area interessata da frana quiescente e il 44,47% area potenzialmente instabile; Lama Mocogno 22,20 kmq per un territorio comunale di 63,72 kmq così ripartiti: lo 6,01% area interessata da frana attiva, il 74,19 % area interessata da frana quiescente e il 19,79% area potenzialmente instabile.

Dati in kmq

NOME_COM	ISTAT_COD	A_com_Kmq	AREA_DISS	AREA_FA	AREA_FQ	AREA_PI	Diss/com	FA/com	FQ/com	PI/com	FA/diss	FQ/diss	PI/diss
CASTELVETRO	036008	49,70	0,73	0,28	0,46	0,00	1,48%	0,56%	0,92%	0,00%	37,88%	62,12%	0,00%
FANANO	036011	89,87	28,85	1,26	14,76	12,83	32,10%	1,40%	16,42%	14,28%	4,37%	51,16%	44,47%
FIORANO	036013	26,35	0,44	0,38	0,05	0,00	1,66%	1,46%	0,20%	0,00%	87,94%	12,06%	0,00%
FIUMALBO	036014	39,36	11,30	0,11	8,73	2,47	28,72%	0,27%	22,17%	6,27%	0,94%	77,22%	21,84%
FRASSINORO	036016	95,99	29,97	2,03	23,17	4,77	31,22%	2,12%	24,13%	4,97%	6,79%	77,29%	15,93%
GUIGLIA	036017	48,97	6,22	3,75	2,38	0,08	12,71%	7,66%	4,87%	0,17%	60,31%	38,33%	1,36%
LAMA MOCOGNO	036018	63,72	22,20	1,33	16,47	4,39	34,84%	2,10%	25,85%	6,90%	6,01%	74,19%	19,79%
MARANELLO	036019	32,73	0,95	0,37	0,56	0,03	2,92%	1,13%	1,70%	0,09%	38,78%	58,19%	3,03%
MARANO	036020	45,14	5,03	2,02	2,73	0,29	11,15%	4,47%	6,04%	0,64%	40,12%	54,16%	5,72%
MONTECRETO	036024	31,15	11,81	1,36	8,87	1,58	37,90%	4,36%	28,47%	5,07%	11,51%	75,12%	13,37%
MONTEFIORINO	036025	45,37	15,66	1,70	10,59	3,36	34,51%	3,75%	23,35%	7,41%	10,88%	67,65%	21,47%
MONTESE	036026	80,71	21,97	3,65	14,23	4,08	27,22%	4,53%	17,64%	5,06%	16,63%	64,78%	18,59%
PALAGANO	036029	60,37	20,79	1,55	17,40	1,84	34,43%	2,57%	28,82%	3,04%	7,45%	83,71%	8,83%
PAVULLO NEL FRIGNANO	036030	144,07	21,48	10,17	10,06	1,25	14,91%	7,06%	6,99%	0,86%	47,35%	46,85%	5,80%
PIEVEPELAGO	036031	76,32	20,24	0,75	11,36	8,13	26,52%	0,98%	14,88%	10,66%	3,69%	56,12%	40,19%
POLINAGO	036032	53,78	14,43	2,61	11,25	0,56	26,83%	4,86%	20,92%	1,05%	18,12%	77,98%	3,90%
PRIGNANO	036033	80,19	18,83	6,04	11,06	1,73	23,48%	7,53%	13,80%	2,16%	32,06%	58,76%	9,19%
RIOLUNATO	036035	45,14	14,24	0,26	9,35	4,64	31,55%	0,57%	20,70%	10,27%	1,82%	65,61%	32,57%
SASSUOLO	036040	38,72	2,26	0,86	1,38	0,01	5,85%	2,23%	3,58%	0,04%	38,17%	61,18%	0,65%
SAVIGNANO	036041	25,43	0,27	0,06	0,05	0,16	1,06%	0,24%	0,19%	0,63%	22,64%	17,97%	59,39%
SERRAMAZZONI	036042	93,35	15,64	4,68	10,58	0,38	16,76%	5,02%	11,33%	0,41%	29,94%	67,64%	2,42%
SESTOLA	036043	52,37	17,65	3,07	11,36	3,23	33,71%	5,86%	21,69%	6,16%	17,38%	64,34%	18,28%
VIGNOLA	036046	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ZOCCA	036047	69,14	19,21	4,44	9,29	5,48	27,79%	6,43%	13,44%	7,92%	23,12%	48,36%	28,52%

Tabella 1 *Dati dissesto PTCP Vigente*

	A_com_Kmq	area_dis_tot	area_fa_tot	area_fq_tot	area_pi_tot	Diss/com_tot	FA/com_tot	FQ/com_tot	PI/com_tot	FA/diss_tot	FQ/diss_tot	PI/diss_tot
TOTALE	**1410,73**	**320,19**	**52,75**	**206,14**	**61,30**	**22,7%**	**3,74%**	**14,61%**	**4,34%**	**16,47%**	**64,38**	**19,15%**

Tabella 2 *Dati dissesto Totali PTCP Vigente*

I dati del dissesto PTCP vigente mostrano un indice di franostità, calcolato come rapporto fra l'area totale di dissesto e la superficie totale dei comuni collinari e montani, pari al 27,76%, di cui il 5,59% è dato dalle aree interessate da frana attiva, il 18,91% aree interessate da frana quiescente e il 3,26% da aree potenzialmente instabili.
In relazione al dato di dissesto totale pari a kmq 391,62 il contributo delle singole categorie di dissesto è il seguente: 78,88 kmq (20,14%) area interessata da frana attiva; 266,81 kmq (68,13%) area interessata da frana quiescente e 45,93 kmq (11,73%) aree potenzialmente instabili.

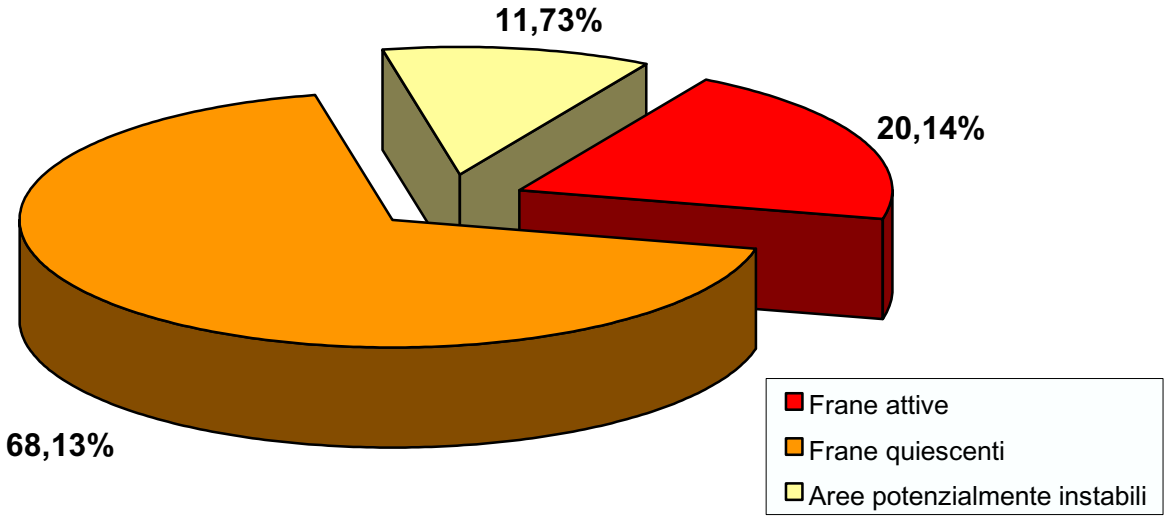

Considerando il dato disaggregato per Comune si ha che l'indice di franosità mostra una situazione sostanzialmente analoga a quella rilevata per il PTCP vigente, con valori massimi per i comuni di Montecreto 47,53% per una superficie comunale di 31,15 kmq, Sestola 42,34% per una superficie comunale di 52,37 kmq, Montefiorino 42,29% per una superficie comunale di 45,37 kmq, Palagano 42,24% per una superficie comunale di 60,37 kmq e Lama Mocogno 40,08% per una superficie comunale di 63,72 kmq.
Per quello che riguarda l'estensione del dissesto in kmq si ha per Frassinoro 37,44 kmq per un territorio comunale di 95,99 kmq così ripartiti: 12,88% area interessata da frana attiva, il 85,03 % area interessata da frana quiescente e il 2,09% area potenzialmente instabile; Fanano 31,61 kmq per un territorio comunale di 89,87 kmq così ripartiti: 5,19% area interessata da frana attiva, 62,64% area interessata da frana quiescente e il 32,17% area potenzialmente instabile; Pavullo nel Frignano 29,33 Kmq per un territorio comunale di 144,07 kmq così ripartiti: lo 47,89% area interessata da frana attiva, il 43,32 % area interessata da frana quiescente e il 8,79% area potenzialmente instabile e Lama Mocogno 25,54 kmq per un territorio comunale di 63,72 kmq così ripartiti: lo 5,33% area interessata da frana attiva, il 84,17 % area interessata da frana quiescente e il 10,50% area potenzialmente instabile.

La Tabella 5 riporta per Comune le variazioni tra i dati del dissesto del PTCP vigente e della Variante PTCP, secondo le seguenti voci:

NOME_COM	Nome del Comune
ISTAT_COD	Codice ISTAT del Comune
A_com_Kmq	Area del Comune
Variaz_tot	Variazione del dissesto totale tra PTCP vigente e PTCP variante in kmq nel Comune
Variaz_FA	Variazione delle Frane Attive tra PTCP vigente e PTCP variante in kmq nel Comune
Variaz_FQ	Variazione delle Frane Quiescenti tra PTCP vigente e PTCP variante in kmq nel Comune
Variaz_PI	Variazione delle Aree Potenzialmente Instabili tra PTCP vigente e PTCP variante in kmq nel Comune

Dati in kmq

NOME_COM	ISTAT_COD	A_com_Kmq	Variaz_tot	Variaz_FA	Variaz_FQ	Variaz_PI
CASTELVETRO	036008	49,70	0,49	0,31	0,18	0,00
FANANO	036011	89,87	2,76	0,38	5,04	-2,66
FIORANO	036013	26,35	0,40	0,30	0,10	0,00
FIUMALBO	036014	39,36	0,93	0,01	1,74	-0,83
FRASSINORO	036016	95,99	7,47	2,79	8,67	-3,99
GUIGLIA	036017	48,97	1,82	0,93	0,81	0,08
LAMA MOCOGNO	036018	63,72	3,34	0,03	5,03	-1,71
MARANELLO	036019	32,73	0,51	0,34	0,16	0,00
MARANO	036020	45,14	2,29	1,77	0,52	-0,01
MONTECRETO	036024	31,15	3,00	0,66	2,92	-0,58
MONTEFIORINO	036025	45,37	3,53	0,48	4,05	-1,00
MONTESE	036026	80,71	4,84	1,58	3,66	-0,41
PALAGANO	036029	60,37	4,71	0,90	4,54	-0,72
PAVULLO NEL FRIGNANO	036030	144,07	7,85	3,88	2,64	1,33
PIEVEPELAGO	036031	76,32	3,06	0,14	5,41	-2,49
POLINAGO	036032	53,78	3,24	1,89	0,31	1,04
PRIGNANO	036033	80,19	5,88	3,90	2,26	-0,28
RIOLUNATO	036035	45,14	1,69	0,06	2,18	-0,54
SASSUOLO	036040	38,72	0,56	0,81	-0,25	0,00
SAVIGNANO	036041	25,43	1,46	0,78	0,68	0,00
SERRAMAZZONI	036042	93,35	3,75	1,84	1,93	-0,03
SESTOLA	036043	52,37	4,52	0,31	5,51	-1,30
VIGNOLA	036046	22,79	0,02	0,01	0,01	0,00
ZOCCA	036047	69,14	3,32	2,00	2,58	-1,26

Tabella 5 *Variazioni PTCP vigente – Variante PTCP per comune*

	A_com_Kmq	Variaz_tot	Variaz_FA	Variaz_FQ	Variaz_PI
TOTALE	**1410,73**	**71,43**	**26,13**	**60,68**	**-15,37**
%		**5,06**	**1,85**	**4,3**	**-1,09**

Tabella 6 *Variazioni PTCP vigente – Variante PTCP dati TOTALI*

Alcune considerazioni relative alle variazioni dei dati relativi al dissesto del PTCP vigente e della variante PTCP.

In merito alla variazione percentuale del dissesto totale tra PTCP vigente e PTCP variante in kmq nel Comune si ha che l'incremento del *5,5%* è determinato dal cambiamento di dettaglio con cui si è provveduto ad elaborare la nuova carta del dissesto ed in particolare:

1) il passaggio da tavole di piano a scala 1: 25.000 a tavole in scala 1:10.000 è sicuramente l'elemento più determinante per spiegare questo aumento percentuale. Il recente e maggiormente dettagliato nuovo inventario del dissesto regionale ha dato la possibilità di mettere in evidenza anche le frane di piccole dimensioni (< 4 ha) che con un dettaglio al 25.000 non erano cartografate.
2) in relazione all'aumento delle frane quiescenti si deve considerare il lavoro di revisione cartografica che ha portato alla stesura della nuova legenda PTCP, attraverso l'attività del gruppo di lavoro e le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 4 febbraio 2002 "*Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17 comma 6 -Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Po (PAI)*" che riconducono più coerentemente gli "scivolamenti di blocchi", le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.), nel PTCP vigente inclusi nelle aree potenzialmente instabili, alla categoria delle Aree di Frane quiescente: questo giustifica la parallela variazione negativa del dato delle aree potenzialmente instabili

In sintesi si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive dei dati complessivi sul dissesto relativi alla variante PTCP e al PTCP vigente[2]:

Kmq sul territorio montano	PTCP Vigente (Kmq)	Variante PTCP (Kmq)
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**320,45**	**391,89**
Aree interessate da frane attive	**52,76**	**78,89**
Aree interessate da frane quiescenti	**206,19**	**266,86**
Aree potenzialmente instabili	**61,51**	**46,14**
% sul territorio montano		
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**22,72**	**27,78**
Aree interessate da frane attive	**3,74**	**5,59**
Aree interessate da frane quiescenti	**14,62**	**18,92**
Aree potenzialmente instabili	**4,36**	**3,27**

Tabella 7 *Dati dissesto Totali PTCP vigente - PTCP variante*

In particolare considerando tali dati suddivisi per bacino si ha:

BACINO PO

Kmq sul territorio montano	PTCP Vigente (Kmq)	Variante PTCP (Kmq)
TOTALE (Bacino Po)	**305,28**	**373,69**
Aree interessate da frane attive	**49,17**	**73,56**
Aree interessate da frane quiescenti	**198,33**	**256,7**
Aree potenzialmente instabili	**57,79**	**43,43**
% sul territorio montano		
TOTALE (Bacino Po)	**21,64**	**26,49**
Aree interessate da frane attive	**3,49**	**5,21**
Aree interessate da frane quiescenti	**14,06**	**18,20**
Aree potenzialmente instabili	**4,10**	**3,08**

Tabella 8 *Dati dissesto Bacino PO: PTCP vigente - PTCP variante*

[2] Le lievi differenze inerenti l'estensione delle superfici (kmq) riscontrabili tra le tabelle relative ai dati disaggregati per comune (tabelle da 1-6) e le tabelle riassuntive con dati totali e suddivisi per bacino (tabelle da 7-13), sono dovute al fatto che nel calcolo per Bacino sono stati conteggiati gli interi corpi di frana che in alcuni casi ricadono parzialmente in territorio extra-provinciale, ciò è confermato dal fatto che le superfici nella disaggregazione per comune hanno sempre una estensione lievemente inferiore .

BACINO RENO

Kmq sul territorio montano	PTCP Vigente (Kmq)	Variante PTCP (Kmq)
TOTALE (Bacino Reno)	**15,17**	**18,20**
Aree interessate da frane attive	**3,59**	**5,33**
Aree interessate da frane quiescenti	**7,86**	**10,16**
Aree potenzialmente instabili	**3,72**	**2,71**
% sul territorio montano		
TOTALE (Bacino Reno)	**1,08**	**1,29**
Aree interessate da frane attive	**0,25**	**0,38**
Aree interessate da frane quiescenti	**0,56**	**0,72**
Aree potenzialmente instabili	**0,26**	**0,19**

Tabella 9 *Dati dissesto Bacino Reno: PTCP vigente - PTCP variante*

Relativamente alle variazioni del dato complessivo sul dissesto PTCP vigente e variante PTCP :

	kmq	%[3]
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**71,44**	**18,23**
Aree interessate da frane attive	**26,13**	**33,12**
Aree interessate da frane quiescenti	**60,67**	**22,73**
Aree potenzialmente instabili	**-15,37**	**-33,31**

Tabella 10 *Variazioni Totali PTCP vigente - PTCP variante*

Per **le frane inferiori ai 4 ettari** si ha considerando la variazione dissesto PTCP vigente e variante PTCP:

	Variazione PTCP vigente/ Variante PTCP Frane < 4ha (Kmq)	%
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**23,13**	**32,38**
Aree interessate da frane attive	**10,50**	**40,18**
Aree interessate da frane quiescenti	**12,49**	**20,82**
Aree potenzialmente instabili	**0,14**	**-0,91**

Tabella 11 *Variazioni PTCP vigente - PTCP variante: frane inferiori ai 4 ha*

Considerando i dati sulle frane minori di 4 ettari si ha che della variazione percentuale del 18,23% il 32,38% è costituito da frane minori di 4 ettari che derivano da un passaggio ad una scala di maggior dettaglio che ha consentito di cartografare anche tali frane di piccole dimensioni.

Molto significativi risultano essere i dati delle frane inferiori ai 4 ha e degli scivolamenti di blocchi della Variante PTCP in rapporto ai dati totali del dissesto della variante:

	Variante PTCP (Kmq)	Dati Variante PTCP Frane <4ha (Kmq)	Dati Variante PTCP sciv.blocchi (Kmq)
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**391,89**	**50,55**	**11,85**
Aree interessate da frane attive	**78,89**	**23,94**	**0**
Aree interessate da frane quiescenti	**266,86**	**24,30**	**10,74**
Aree potenzialmente instabili	**46,14**	**2,31**	**1,11**

Tabella 12 *Variante PTCP: frane inferiori ai 4 ha e scivolamenti di blocchi*

[3] Queste percentuali sono calcolate come [(kmq dissesto variante PTCP – kmq dissesto PTCP vigente)/ kmq dissesto variante PTCP] x 100. La stessa formula è calcolata è per aree interessate da frane attive, aree interessate da frane quiescenti e aree potenzialmente instabili

	% Totale (Frane< 4ha +sb) Variante PTCP	% Frane <4ha Variante PTCP	% sciv. blocchi Variante PTCP
TOTALE (Bacino Po e Bacino Reno)	**15,92**	**12,9**	**3,02**
Aree interessate da frane attive	**30,35**	**30,35**	**0**
Aree interessate da frane quiescenti	**13,13**	**9,11**	**4,02**
Aree potenzialmente instabili	**7,41**	**5,01**	**2,40**

Tabella 13 *Variante PTCP: percentuali frane inferiori ai 4 ha e scivolamenti di blocchi*

Per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" della presente Variante PTCP la loro distribuzione per comuni collinari e montani della provincia di Modena e la superficie di territorio coperta sono riportate nelle tabelle 14, 15, 16 e 17.
La **Tabella 14** include i dati relativi alle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato in relazione ai comuni che sono interessati da tali aree. La colonna **A_risch_idro_com** riporta la superficie complessiva del comune che ricade in area a rischio idrogeologico (in un singolo comune può ricadere un'intera area o porzioni di essa), in relazione a tale superficie e alla estensione territoriale del comune viene calcolata la percentuale di area comunale interessata da aree a rischio idrogeologico.

NOME_COM	ISTAT_COD	A_com_Kmq	A_risch_idro_com kmq	%
FIUMALBO	036014	39,36	0,89	**2,26**
FRASSINORO	036016	95,99	8,65	**9,01**
GUIGLIA	036017	48,97	0,21	**0,43**
LAMA MOCOGNO	036018	63,72	1,94	**3,04**
MONTECRETO	036024	31,15	0,00038	**0,0012**
MONTEFIORINO	036025	45,37	1,79	**3,95**
MONTESE	036026	80,71	4,47	**5,54**
PALAGANO	036029	60,37	7,26	**12,03**
PAVULLO NEL FRIGNANO	036030	144,07	0,28	**0,19**
PIEVEPELAGO	036031	76,32	2,30	**3,01**
POLINAGO	036032	53,78	1,17	**2.18**
PRIGNANO	036033	80,19	1,75	**2.18**
RIOLUNATO	036035	45,14	2,61	**5,78**
SESTOLA	036043	52,37	0,92	**1,76**
ZOCCA	036047	69,14	5,76	**8.33**

Tabella 14 *Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato per comune di appartenenza*

Per le aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art. 29 A della presente variante (appendice B1 elenco L), che ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, **la Tabella 15** evidenzia l'estensione delle zone 1 e zone 2. In particolare per le aree che sono anche abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, con perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 del PTPR si evidenzia nella **Tabella 16** l'estensione della zonizzazione distinguendo la zona A, zona B e zona C. (a questo elenco si aggiungono gli abitati di **PIANDELAGOTTI (Frassinoro):** A. C. con R.D. n. 1764/1939, **RIOLUNATO, Capoluogo** A.C. con D.Lgt. 299/1916**, GROPPO** A.C. con R.D. n. 374/1922**, ROCCOMBRELLARO:** A.C. con R.D. n. 374/1922)

n	Aree a rischio idrogeologico molto elevato	zona 1 Kmq	zona 2 Kmq	TOTALE kmq
3	Montese, Castelluccio e Fosso Scarafuia	1,53	0,71	2,24
4	Pievepelago, Sant'Anna Pelago	1,11	0,46	1,57
5	Palagano, Macinelle e Sasso Rosso	3,60	4,19	7,79
6	Montefiorino, Farneta	0,22	0,13	0,35
7	Sestola, frane sx.T. Vesale Loc. Castellaro	0,17	0,25	0,42
9	Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna	0,17	0,73	0,90
10	Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli	1,08	0,75	1,83
12	Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro	0,72	0,95	1,67
13	Palagano, Palazza-Renella-Le Piane	0,21	0,13	0,34
15	Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia	0,10	0,29	0,39
17	Prignano, La Volta di Saltino	0,04	0,07	0,11
18	Montese, Fosso Tagliati	0,57	0,49	1,06
19	Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti, T. Motte	0,46	0,43	0,89
21	Frassinoro, Boschi di Valoria	1,19	1,00	2,19
22	Frassinoro, Montefiorino, Tolara	0,71	0,92	1,63
23	Polinago, Cassano,	0,41	0,04	0,45

Tabella 15 *aree a rischio idrogeologico molto elevato*

n	Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato	Zona A Kmq	Zona B Kmq	Zona C Kmq	TOTALE Kmq
8	Sestola, Rovinaccia (A.C. L445/1908)	0,22	0,20	0,08	0,50
11	Frassinoro, Fontanaluccia (A.C. L445/1908)	0,05	0,89	0,17	1,11
14	Prignano, Saltino (A.C. L445/1908)	0,28	0,65	0,71	1,64
16	Lama Mocogno, Capoluogo (A.C. L445/1908)	0,86	0,84	0,24	1,94
20	Pievepelago, S. Andrea Pelago (A.C. L445/1908)	0,29	0,28	0,16	0,73

n	Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato	Zona A Kmq	Zona B Kmq	Zona C Kmq	TOTALE Kmq
1	**Frassinoro, Piandelagotti**	**0,29**	**1,20**	**0,50**	**1,99**
2	**Riolunato, Capoluogo, Groppo e Roccombrellaro**	**0,21**[4]	**0,90**	**1,50**	**2,61**
24	**Zocca. Ciano**	**0,31**	**0,68**	**0,06**	**1,05**

Tabella 16 *aree a rischio idrogeologico molto elevato che sono anche abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, con perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 del PTPR*

La **Tabella 17**, in relazione alle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato riporta invece le aree perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ad elevato (R3) che ricadono in tutto o in parte nel comune di Zocca, i dati relativi alla loro estensione e zonizzazione interna rispetto all'area del Comune di Zocca (69,14 kmq)
Paoloni (in parte ricade nel territorio comunale di Savigno, in Provincia di Bologna)
Zocca
Monte Corone
Monte Ombraro

La zonizzazione dell'area distingue in base al grado di pericolosità:
- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
- zona 4 – area da sottoporre a verifica;
- zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

n	area	Zona 1 kmq	Zona 2 kmq	Zona 4 kmq	Zona 5 kmq	Totale kmq	%
25	**Paoloni**[5]	**0,01**	**0,03**	**0,07**	**0,61**	**0,72**	**1,04**
26	**Zocca**	**0,30**	**0,18**	**0**	**0,42**	**0,90**	**1,29**
27	**Monte Corone**	**0,04**	**0,04**	**0**	**0,14**	**0,22**	**0,32**
28	**Monte Ombraro**	**0,70**	**0,46**	**0,60**	**1,13**	**2,89**	**4,18**
	TOTALI	**1,05**	**0,71**	**0,67**	**2,30**	**4,73**	**6,83**

Tabella 17 *aree perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ad elevato (R3)*

4 L'area della zona A di Riolunato è calcolata come la somma della Zona A1 e Zona A2
[5] L'area di Paoloni ricade nei comuni di Savigno e Zocca. Questi dati sono riferiti alla sola porzione di area che ricade nel comune di Zocca. I dati totali dell'area sono i seguenti:

	Zona 1 mq	Zona 2 mq	Zona 3 mq	Zona 4 mq	Zona 5 mq	Totale mq
Paoloni[5]	0,07	0,18	0	0,23	0,76	1,24

7 TEMI/PROBLEMATICHE APERTE RELATIVE ALLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

L'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla pianificazione di bacino del Fiume Po e del Fiume Reno non si esaurisce in questa variante. La Variante al PTCP tratta esclusivamente il tema del dissesto idrogeologico, rimandando la parte idraulica (fasce fluviali, corsi d'acqua di pianura e del territorio collinare e montano) al processo di elaborazione della Variante generale di aggiornamento e adeguamento alla LR 20/00 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le cui linee di indirizzo sono state approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n.160 del 13 luglio 2005 e la cui approvazione è prevista per la fine del 2007.

In particolare per quanto riguarda il percorso di adeguamento del PTCP al Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Po, che si attua attraverso l'intesa, è previsto come esplicitato nell'Accordo preliminare sottoscritto dalla Provincia di Modena, e da altre quattro province emiliane, dalla Regione e dall'Autorità di bacino, che il PTCP assuma il valore e degli effetti di piano di tutela nel settore della difesa del suolo, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.112/98. Questo implica che il Piano Provinciale deve specificare ed attuare tutti i contenuti del P.A.I. vigente, recependo e sviluppando sia i dispositivi normativi (di carattere prescrittivo, di indirizzo e di direttiva) che i contenuti programmatici.
Gli ambiti tematici propri del PAI riguardano:

1. Aree in dissesto del territorio collinare e montano
2. Corsi d'acqua del reticolo idrografico principale delimitati dalle Fasce fluviali
3. Corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario di montagna
4. Nodi idraulici critici
5. Aree a rischio idrogeologico molto elevato

I principali adempimenti attuativi del PAI, possono essere ricondotti alle seguenti linee d'azione:

1. Norme generali relative ai contenuti, effetti e aggiornamento del piano.
2. Direttive tecniche.
3. Programmazione degli interventi.
4. Disposizioni urbanistiche relative all'uso del suolo nelle aree in dissesto, nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato.
5. Prescrizioni e indirizzi per la verifica di compatibilità delle opere e delle infrastrutture esistenti e in progetto.
6. Indirizzi alla pianificazione e programmazione territoriale e di settore.
7. Prescrizioni e indirizzi per il mantenimento delle condizioni di assetto idraulico, per la manutenzione, il recupero ambientale e la ricostruzione morfologica dei corsi d'acqua e dei versanti e per la gestione del demanio.

L'obiettivo del Piano di Bacino è garantire al territorio del bacino del fiume Po, mediante le disposizioni suddette, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. A tal fine compito dell'Autorità di bacino è attivare e promuovere le azioni necessarie al conseguimento di tale obiettivo.
L'istituzione del Gruppo di lavoro nasce dalla necessità della Provincia di implementare il PTCP, in ragione del carattere di piano territoriale generale, anche della componente difesa del suolo in quanto essenziale per il corretto governo del territorio. Tale componente infatti, evidenziando le criticità e le vulnerabilità del sistema fisico, consente di delineare e supportare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio.
L'attività del Gruppo di lavoro per il raggiungimento di una intesa parziale in materia di dissesto è stata condotta allo scopo di:

1) esaurire l'approfondimento delle tematiche relative al dissesto di versante, in relazione ai fenomeni franosi, in considerazione dell'approvazione con DGR 803 del 3 maggio 2004 dell'"*Aggiornamento della Carta Inventario del dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del fiume Po*"

2) recepire le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del PAI, che ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni.

Sono state escluse da questo primo stralcio d'intesa, pur rientrano ai sensi dell'art. 9 del PAI nella tematica delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, le aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua a pericolosità molto elevata Ee ed elevata Eb che saranno oggetto del secondo stralcio di intesa. Tali aree corrispondono rispettivamente all'art. 18 del PTCP vigente "Invasi ed alvei … di corsi d'acqua e Art. 17, comma 2 lett.a) "Fasce d'espansione inondabili" (come riportato al capitolo 4 del Quadro Conoscitivo) e sono riportate nelle Tavole 1 del PTCP "Sistemi e zone strutturanti la Forma del Territorio."
La revisione di questi articoli del PTCP (art. 17 e 18) e delle Tavole 1 verrà condotta integralmente nel corso della variante generale in cui si provvederà a trattare in modo approfondito ed esaustivo il tema idraulico alla luce, non solo degli obiettivi e dei disposti normativi delle Autorità di Bacino, ma anche delle indicazioni della LR 20/00 (artt. A-1, A-2, A-3)

Anche in merito all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino del Reno, pur non procedendo attraverso una intesa, ma attraverso la semplice attuazione di quanto disposto dalle norme degli stessi piani (art. 39 del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e art. 26 Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, recanti "Coordinamento fra i piani" -"Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/90, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti"), si è deciso di affrontare unicamente il tema dell'assetto idrogeologico di cui al TITOLO I dei Piani di Bacino, come già spiegato al capitolo 1 paragrafo 1.4 del presente documento, rimandando la tematica dell'assetto idraulico alla variante generale PTCP.
Tali piani, oltre a mostrare delle significative differenze tra loro, per cui la stessa Autorità sta provvedendo ad lavoro di omogeneizzazione, sono a livello strutturale notevolmente differenti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: il che determina una complessità oggettiva nella gestione e nel coordinamento di questa Variante, ancorché essa attenga unicamente alla tematica del dissesto idrogeologico.
Nello specifico il Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia distingue in:
TITOLO I ASSETTO IDROGEOLOGICO
TITOLO II ASSETTO RETE IDROGRAFICA
TITOLO III QUALITA' E USO DELLE ACQUE

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Modena, in rapporto al TITOLO II, saranno da prendere in considerazione nell'ambito del processo della Variante generale di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sempre in relazione agli articoli 17 e 18 del PTCP e alle tavole 1, i seguenti elementi:

COMUNE	**ELEMENTI E SISTEMI** **TITOLO II - Assetto rete idrografica**	**ARTICOLI NORME** **Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia**
Zocca	Reticolo idrografico principale Reticolo idrografico minore montano	Art. 15
Guiglia	Reticolo idrografico principale Reticolo idrografico minore montano	Art. 15
Castelfranco Emilia	**IDROGRAFIA PRINCIPALE:** alvei dei corsi d'acqua	Art. 17

COMUNE	ELEMENTI E SISTEMI TITOLO II - Assetto rete idrografica	ARTICOLI NORME Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia
	fasce di pertinenza fluviale **IDROGRAFIA MINORE:** reticolo idrografico minore di pianura	Art. 18 Art. 16

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno si articola in:
TITOLO I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI
TITOLO II RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA
In merito al TITOLO II in rapporto alla revisione ed aggiornamento degli articoli 17 e 18 del PTCP e alle tavole 1, oggetto della Variante generale PTCP, saranno da prendere in considerazione per il territorio della provincia di Modena:

COMUNE	ELEMENTI E SISTEMI Titolo II - Rischio Idraulico e assetto della rete idrografica	ARTICOLI NORME Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
Montese	Reticolo idrografico secondario Reticolo idrografico minore Ambito Montano delle Fasce di Pertinenza Fluviale, PF.M	Art. 15 Art. 15 Art. 18

7.1 Il rischio sismico: la nuova classificazione sismica

Nell'ambito della sicurezza del territorio e difesa del suolo e strettamente connesso al tema del dissesto idrogeologico è la valutazione del rischio sismico che richiede un'analisi dettagliata anche in relazione all'attuale quadro normativo. Ai sensi dell'art. A-2 comma 4 della LR 20/00 "*Nei territori regionali individuati come zone sismiche, ai sensi dell'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione*".

Poiché l'Italia è una paese interessato da elevata da sismicità, i governi che si sono succeduti nel tempo hanno dovuto considerare il problema della difesa dai terremoti: ciò è stato fatto quasi esclusivamente tramite la normativa sismica per le nuove costruzioni applicata però solo a zone già colpite da eventi sismici.

Le prime misure legislative vennero prese dal governo borbonico a seguito dei terremoti che colpirono la Calabria nel 1783 causando più di 30.000 morti, ma solo a seguito del terremoto che distrusse Reggio Calabria e Messina il 28 dicembre 1908, causando, si stima, 80.000 vittime, fu promulgata la prima classificazione sismica e cioè l'elenco dei comuni per i quali dovevano essere applicate particolari norme costruttive. Questa lista consisteva nell'elenco dei comuni della Sicilia e della Calabria gravemente colpiti dal terremoto e degli altri comuni di cui era rimasta memoria di danneggiamenti subiti nel passato, la quale fu modificata dopo ogni evento sismico semplicemente aggiungendovi i nuovi comuni danneggiati. Nel 1974 fu promulgata la nuova normativa sismica nazionale (L. 2 febbraio 1974, n, 64) contenente i criteri di costruzione antisismica e la classificazione sismica, intesa come l'elenco dei comuni sismici; quest'ultima veniva stabilita con decreto legislativo e pertanto poteva essere aggiornata quando le nuove conoscenze in materia lo suggerivano; fino al 1980, però, si è continuato semplicemente ad inserire nuovi comuni colpiti da terremoti.

Gli studi di carattere sismologico e geologico a seguito del terremoto del 1976 in Friuli e di quello del 1980 in Irpinia, svolti nell'ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), portarono ad un sostanziale aumento delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale e permisero la formulazione di una proposta di classificazione sismica presentata dal C.N.R. al governo e tradotta in una serie di decreti da parte del Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1980 ed il 1984, decreti che hanno costituito la previgente classificazione sismica italiana. Questa proposta del C.N.R. era, per la prima volta in Italia, basata su indagini di tipo probabilistico della sismicità italiana e conteneva un embrione di stima del rischio sismico sul

territorio nazionale. In Provincia di Modena il D.M. 23 luglio 1983 aveva classificato in zona sismica di 2^ categoria Frassinoro e Pievepelago mentre comuni classificati sismici e successivamente declassati risultavano essere Fanano, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Riolunato e Sestola.

L'attività di ricerca del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) condotta negli anni Novanta è stata funzionale all'ottenimento di due principali prodotti:

1) l'elaborazione di una nuova proposta di classificazione sismica del territorio nazionale (vedi progetto in Slejko, 1992);
2) la definizione di procedure operative per la valutazione del rischio sismico e l'individuazione e sperimentazione di possibili strategie per la sua riduzione.

Per quanto riguarda i risultati delle analisi di cui al punto 1) e finalizzate all'elaborazione di una nuova proposta di classificazione sismica del territorio, particolare attenzione va posta alle mappe di pericolosità sismica ottenute dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti e dal Servizio Sismico Nazionale. Tali mappe riportavano per ogni sito, a fronte di prefissati periodi di ritorno, la ricorrenza prevista in senso probabilistico di eventi sismici rappresentati da parametri ritenuti significativi tra cui i due più noti e familiari sono generalmente la massima accelerazione al suolo (PGA) e la intensità macrosismica: la prima è gradita agli ingegneri, perché costituisce direttamente un dato di progetto, la seconda è particolarmente significativa, perché si rifà ad eventi storici.

Le mappe di pericolosità così prodotte hanno permesso di elaborare una proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale presentata al Dipartimento della Protezione Civile nell'Ottobre del 1998. Il principale elemento di novità, e indubbiamente di impatto, risiedeva in un allargamento consistente della terza categoria e in un ampliamento della seconda categoria per un numero di comuni situati nell'area collinare. La mappa della riclassificazione proposta nel 1998 ha utilizzato una base dati molto più ampia della precedente e presenta una più marcata continuità territoriale rispetto a quella vigente prima dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003. Questo deriva dall'aver utilizzato, oltre ai risentimenti storici massimi nei singoli comuni, anche leggi di attenuazione che hanno determinato una maggiore omogeneità di risultati.

La citata proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale del 1998 è il risultato di un'elaborazione che ha utilizzato tutti gli elementi di conoscenza in materia ottenuti in quasi venti anni dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e dal Servizio Sismico Nazionale. Si tratta di un prodotto scientifico, basato sullo stato dell'arte e della pratica internazionale e caratterizzato da scelte delle soglie anch'esse in linea con gli orientamenti internazionali ed europei, nonché con le scelte di fondo che sono alla base della classificazione attuale.

Con ordinanza 12 giugno 1998 n. 2788 "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale" viene recepito l'elaborato tecnico predisposto dal Gruppo di lavoro misto ed approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi contenente l'elenco dei comuni ad elevato rischio sismico che comprende le seguenti categorie:

a) comuni già classificati sismici ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64;
b) comuni nei quali il livello di rischio sismico è superiore alla media nazionale;
c) comuni che hanno risentito in passato di un evento con intensità maggiore o uguale al IX grado della Scala MCS;
d) comuni che non rientrano nelle categorie precedenti, ma nei quali sono in corso programmi di ricostruzione post-sisma disposti con provvedimenti nazionali.

In tale documento sono inseriti 34 Comuni della Provincia di Modena cui è stato assegnato un indice di rischio.

Tale proposta è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio Superiore dei LL.PP. nel dicembre 1998. Il Servizio Sismico Nazionale (SSN), sulla base delle più recenti Carte di Pericolosità sismica sviluppate congiuntamente al Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), ha prodotto nell'anno 2000 un ulteriore aggiornamento della riclassificazione sismica.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20 marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica", il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha adottato la nuova riclassificazione sismica nazionale con nuove normative tecniche per gli edifici, i ponti e le opere di fondazione e di sostegno dei terreni. Il principale elemento di novità messo in campo dalla nuova zonizzazione, coerentemente con la proposta del 1998, risiede in un consistente allargamento della terza categoria (zona 3) ed un ampliamento della seconda categoria per un numero di comuni situati nell'area collinare; in particolare tutti i comuni della provincia modenese, risultano inclusi in una delle due categorie sismiche. Nel merito della classificazione è prevista anche la creazione di una zona 4, per tutti i comuni non ricadenti nelle zone 1, 2 e 3.
La Regione Emilia-Romagna con atto della Giunta Regionale N. 1435 del 21.07.2003 ha deliberato la preso atto della nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione, di cui all'allegato A dell'allegato 1 dell'ordinanza OPCM n. 3274/2003 Questa nuova classificazione, è operante dall'8.05.2004, data di pubblicazione dell'OPCM n. 3274/2003 sulla Gazzetta Ufficiale, e conferma in via provvisoria quella di cui alla citata Ordinanza.

In particolare si specifica che per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati approvati alla data dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continueranno ad applicarsi le norme tecniche previgenti. In tutti i restanti casi la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, con possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti. Tale termine del periodo transitorio, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è stato ulteriormente prorogato di due mesi a norma dell'art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005 "Disposizioni urgenti di protezione civile": A seguito dei citati provvedimenti, il termine di 18 mesi di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003 è da intendersi superato dal nuovo termine complessivo di 29 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (la scadenza ultima prevista per il periodo transitorio risulta pertanto coincidere con l'8 Ottobre 2005).

Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore con conseguente periodo transitorio di 18 mesi Il D.M. 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni"

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale cessa di avere efficacia la normativa tecnica dettata in via d'urgenza, per ragioni di pubblica incolumità, dall' Ordinanza n. 3274/2003, ma poiché nulla dispone in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale si deve ritenere che a decorrere dal 23 ottobre 2005 continui a trovare applicazione la classificazione sismica dell'Ordinanza n.3274/2003. (In tabella 18 è riportata la classificazione attualmente vigente per la Provincia di Modena: nella terz'ultima colonna è riportata la Categoria secondo la precedente classificazione, nella penultima colonna la Categoria secondo la proposta del Gruppo di Lavoro del 1998 e in ultima colonna la Zona ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003)

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005 recante "PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2005… RECANTE 'NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI", la Regione Emilia Romagna fornisce all'"ALLEGATO A"

- prime indicazione per l'applicazione del DM 14 settembre 2005
- prime indicazione per le analisi di pericolosità in relazione alla pianificazione territoriale ed urbanistica ed al parere preventivo sui piani (art.37 LR 31/2002)

In particolare si è in attesa che la Regione definisca gli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna che saranno approvati con Delibera del Consiglio regionale, come previsto dalla dell'art. 6, comma 2 lett. e) della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio

sismico, attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741" e s.m.i.. Tale adempimento regionale riveste particolare importanza sia con riferimento al PTCP che ai Piani comunali in quanto la Regione approverà "*indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico".*

Scopo di questi indirizzi è fornire criteri per la definizione della pericolosità sismica locale e degli effetti di sito, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 35/1984, e dell'art. 3 della L. R. 40/1995, e della "Circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/2002" (prot. n. 6515 del 21 marzo 2003), ai fini della riduzione del rischio sismico, da applicarsi nella redazione di strumenti urbanistici come previsto dall'art. 20 della L. 741/1981, dall'art. 6, lettera e), della L. R. 35/1984 e dall'art. 3 della L. R. 40/1995 e dall'art. 16 della L. R. 20/2000, nonché per la progettazione di opere di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale 33/1986 e dell'art. 8 del Regolamento regionale 19/1995.

Elemento interessante per la valutazione della pericolosità sismica del territorio provinciale è anche l'analisi condotta in "Sismicità: cenni elementari e riflessi sul territorio dell'Emilia Romagna".

Con riferimento ai cataloghi di seguito elencati:

- Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG) del C.N.R.

  Postpischl D. CATALOGO DEI TERREMOTI ITALIANI DALL'ANNO 1000 AL 1980 e ATLAS OF ISOSEISMAL MAPS OF ITALIAN EARTHQUAKES

  Edizioni 1985

- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) del C.N.R.

  Camassi R. e Stucchi M. NT4.1 - UN CATALOGO PARAMETRICO DI TERREMOTI DI AREA ITALIANA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA DEL DANNO

  Edizione 1997

- Istituto Nazionale di Geofisica (ING)/SGA storia geofisica ambiente

  Boschi E. et al. CFT1 - CATALOGO DEI FORTI TERREMOTI IN ITALIA

  Volume 1 - dal 461 a.C. al 1980 - Edizione 1995

  Volume 2 - dal 461 a.C. al 1990 - Edizione 1997

L'analisi condotta mostra come considerando una finestra circolare con raggio 100 Km e centro su Reggio Emilia racchiude 277 eventi così come l'altra finestra circolare, sempre con raggio 100 Km e centro su Forlì, racchiude 253 eventi.

I due cerchi hanno però una zona di sovrapposizione in cui ricadono 84 eventi, per cui gli eventi effettivamente selezionati sono 396 (=227 + 253 - 84) che rappresentano ben il 16,4% di tutti gli eventi considerati dal catalogo NT4.1. Questi numeri ci indicano quindi che l'area delimitata è interessata da un'attività sismica elevata.

Ma il numero di eventi da solo non è un'indicazione della pericolosità dell'area, in quanto occorre andare a vedere quali sono le energie rilasciate dai singoli eventi: in questo senso si può facilmente osservare che tutta l'area delimitata non è mai stata interessata - negli ultimi 1000 anni - da eventi con la classe più alta di magnitudo (tipo Irpinia 1980).

Sono però presenti le classi di magnitudo immediatamente inferiori e in particolare sono abbastanza caratteristici numerosi terremoti con magnitudo paragonabili a quelle delle tre scosse più violente dell'ultima crisi sismica in Umbria-Marche. Emerge perciò per il basso appennino modenese la congruità dell'azione di riclassificazione sismica, mentre per altre vaste aree emiliane sostanzialmente omogenee in termini di sismicità a quanto successo anche a fine 1996 in comuni della pianura reggiana e modenese, è stato parimenti sciolto sul piano nazionale l'altro nodo

riguardante l'estensione delle zone sismiche di terza categoria. Se si effettua un'analisi della sismicità del territorio modenese la carta degli epicentri degli eventi sismici che hanno coinvolto il territorio modenese dall'anno 1000 ad oggi elaborato nell'ambito del Programma di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile è di estrema utilità per visualizzare le aree a maggior pericolosità sismica.

Ciò che risulta è un'abbondanza di eventi localizzati nell'Appennino modenese con prevalenza di fenomeni di media intensità nella zona del Frignano e, verso la Provincia di Reggio E., nel comune di Prignano sulla Secchia.

Nella bassa modenese gli eventi sono sicuramente più radi anche se di intensità superiore alla media e tutti localizzati nei comuni di Mirandola, S. Felice sul Panaro e Finale Emilia, i più vicini alla dorsale ferrarese.

L'analisi della carta degli epicentri evidenzia la presenza di aree ad attività sismica differenziata ben correlabile comunque con le strutture tettoniche caratteristiche della nostra Provincia.

Si può differenziare una fascia di pianura in cui l'attività sismica remota e recente è collegabile agli accavallamenti sepolti delle Unità Padane con attività tettonica di compressione e movimenti trascorrenti lungo le rampe laterali.

La fascia pedemontana è stata sede dell'attività sismica maggiore che è collegata con meccanismi tettonici di accorciamento nella zona del fronte di accavallamento delle Liguridi, delle Epiliguridi e delle Unità Toscane. Tale fronte in parte sepolto, ma anche a tratti emerso, presenta anche in campagna segni di tettonica attiva e recente, deformante anche i depositi quaternari. La fascia di montagna si può dividere in due subaree: l'una corrispondente alla collina e alla media montagna che presenta scarsa attività sismica, e l'altra corrispondente alla zona di alta montagna con attività sismica anche di magnitudo elevate. Gli eventi sismici di tale zona hanno carattere tensionale e costituiscono il propagarsi dell'attività tettonica distensiva del sistema del versante tirrenico con faglie immergenti sia verso il Tirreno che verso la Pianura Padana.

Il territorio della Provincia di Modena è sostanzialmente a cavallo di una zona in sollevamento, rappresentata dalla catena appenninica e da una zona in subsidenza, quella della pianura, corrispondente alla pianura padana, separate da una fascia pedecollinare sede di movimenti alterni. Tutto il territorio è sede quindi di movimenti lungo strutture sismogenetiche che possono provocare terremoti che, come si evince dalla carta degli epicentri, hanno interessato la nostra Provincia ripetute volte.

Queste osservazioni evidenziano un'attività sismica del territorio provinciale, non trascurabile e che è comunque ben considerata nella nuova classificazione sopra citata.

Tabella 18

da: **OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 - Allegato A- CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI**
oggetto di presa d'atto da parte della Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 1435 del 21.07.2003

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003
			Prima classific.	Declassi-ficazione	Riclassi-ficazione			
Zona 2								
8036008		CASTELVETRO DI MODENA	2003			N.C.	II	**2**
8036013		FIORANO MODENESE	2003			N.C.	II	**2**
8036015		FORMIGINE	2003			N.C.	II	**2**
8036016		FRASSINORO	1927	1937	1983	II	III	**2**
8036019		MARANELLO	2003			N.C.	II	**2**
8036031		PIEVEPELAGO	1927	1937	1983	II	III	**2**
8036040		SASSUOLO	2003			N.C.	II	**2**
Zona 3								
8036001		BASTIGLIA	2003			N.C.	III	**3**
8036002		BOMPORTO	2003			N.C.	III	**3**
8036003		CAMPOGALLIANO	2003			N.C.	III	**3**
8036004		CAMPOSANTO	2003			N.C.	III	**3**
8036005		CARPI	2003			N.C.	III	**3**
8036006		CASTELFRANCO EMILIA	2003			N.C.	III	**3**
8036007		CASTELNUOVO RANGONE	2003			N.C.	III	**3**
8036009		CAVEZZO	2003			N.C.	III	**3**
8036010		CONCORDIA SULLA SECCHIA	2003			N.C.	III	**3**
8036011		FANANO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036012		FINALE EMILIA	2003			N.C.	III	**3**
8036014		FIUMALBO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036017		GUIGLIA	2003			N.C.	III	**3**
8036018		LAMA MOCOGNO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036020		MARANO SUL PANARO	2003			N.C.	III	**3**
8036021		MEDOLLA	2003			N.C.	III	**3**
8036022		MIRANDOLA	2003			N.C.	III	**3**
8036023		MODENA	2003			N.C.	III	**3**
8036024		MONTECRETO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036025		MONTEFIORINO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036026		MONTESE	2003			N.C.	III	**3**
8036027		NONANTOLA	2003			N.C.	III	**3**
8036028		NOVI DI MODENA	2003			N.C.	III	**3**
8036029		PALAGANO	2003			N.C.	III	**3**
8036030		PAVULLO NEL FRIGNANO	2003			N.C.	III	**3**
8036032		POLINAGO	2003			N.C.	III	**3**
8036033		PRIGNANO SULLA SECCHIA	2003			N.C.	III	**3**
8036034		RAVARINO	2003			N.C.	III	**3**
8036035		RIOLUNATO	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036036		SAN CESARIO SUL PANARO	2003			N.C.	III	**3**
8036037		SAN FELICE SUL PANARO	2003			N.C.	III	**3**
8036038		SAN POSSIDONIO	2003			N.C.	III	**3**
8036039		SAN PROSPERO	2003			N.C.	III	**3**
8036041		SAVIGNANO SUL PANARO	2003			N.C.	III	**3**
8036042		SERRAMAZZONI	2003			N.C.	III	**3**
8036043		SESTOLA	1927	1937	2003	N.C.	III	**3**
8036044		SOLIERA	2003			N.C.	III	**3**
8036045		SPILAMBERTO	2003			N.C.	III	**3**
8036046		VIGNOLA	2003			N.C.	III	**3**
8036047		ZOCCA	2003			N.C.	III	**3**

Riclassificazione sismica dell'Emilia-Romagna

Ordinanza del PCM n. 3274 / 2003

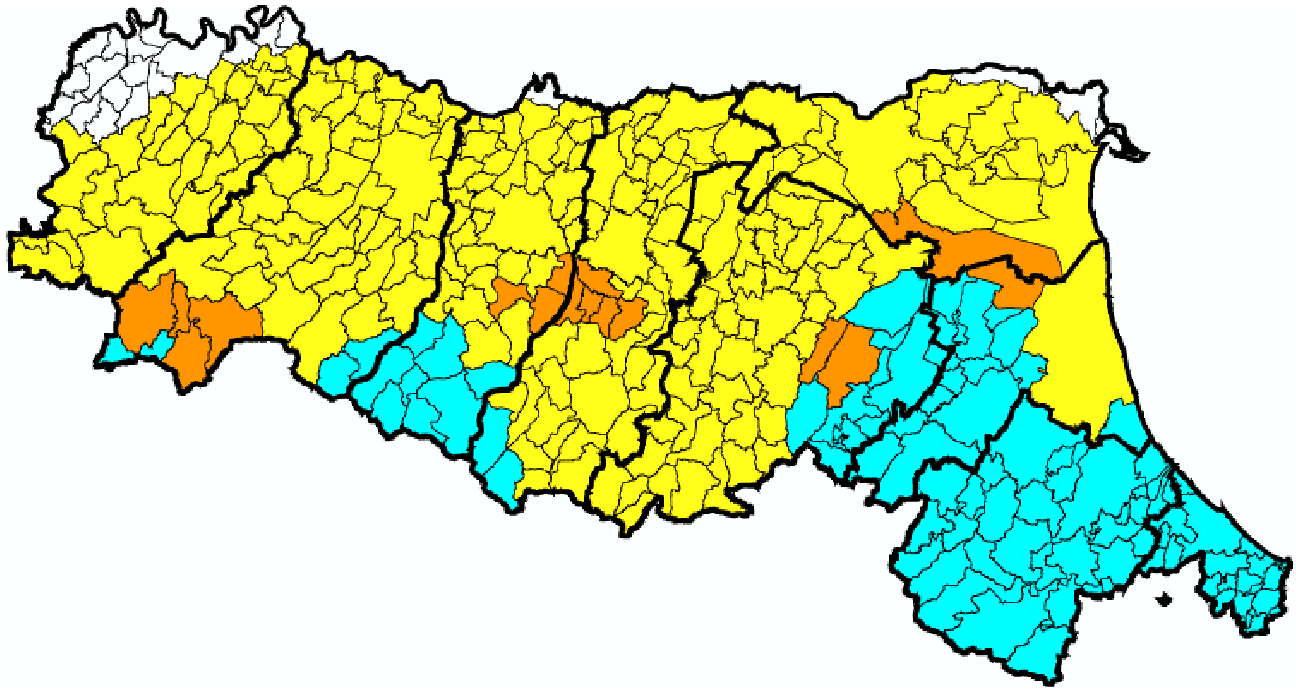

LEGENDA

zona 2

89
16

precedente riclassificazione (1983 - 1984)

zona 3

214

zona 4

22

n. Comuni coinvolti